

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

RESOCONTO STENOGRAFICO

372.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 22 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

INDICE

PAG.	PAG.		
Missioni	41034	PRESIDENTE	41035, 41047, 41048, 41049, 41050
Disegni di legge:		ANTONUCCI BRUNO (DC)	41050
(Annunzio)	41108	BORRUSO ANDREA (DC), <i>Relatore</i>	41046, 41047, 41048, 41049
(Approvazione in Commissione)	41108	CIOCIA GRAZIANO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	41046, 41047, 41048, 41049, 41050
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)	41035	DONAT-CATTIN CARLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	41047, 41048
Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):		GITTI TARCISIO (DC)	41048
Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4251).		SANFILIPPO SALVATORE (PCI)	41050
		SAPIENZA ORAZIO (DC)	41049
		Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione e approvazione):	
		S. 1880. — Conversione in legge del	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PAG.	PAG.
decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (<i>approvato dal Senato</i>) (4294).	
PRESIDENTE 41050, 41052, 41055, 41056, 41057, 41058, 41059, 41061, 41062, 41063	
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA (PCI) 41052, 41055, 41061	
FRACCHIA BRUNO (PCI), <i>Relatore di minoranza</i> 41058	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA (DC) . . . 41057, 41060, 41062	
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 41062	
MASTRANTUONO RAFFAELE (PSI), <i>Relatore per la maggioranza</i> . . . 41057, 41058	
MELLINI MAURO (FE) 41055	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . . 41063	
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA (PCI) . 41061, 41062	
VASSALLI GIULIANO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . 41058, 41059, 41061, 41062	
Disegno di legge di conversione (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (<i>approvato dal Senato</i>) (4310).	
PRESIDENTE 41065, 41070, 41073, 41076, 41077, 41078, 41079, 41081, 41089, 41102	
AULETA FRANCESCO (PCI) 41070	
BRUZZANI RICCARDO (PCI) 41101	
FERRARI WILMO (DC) 41077	
GRILLO SALVATORE (PRI) 41076	
MONELLO PAOLO (PCI) 41087	
SCALIA MASSIMO (Verde) 41073	
SUSI DOMENICO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 41070, 41078	
USELLINI MARIO (DC), <i>Relatore</i> 41066, 41078	
VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) 41073	
Proposte di legge:	
(Annunzio) 41108	
(Approvazione in Commissione) . . . 41108	
(Assegnazione a Commissione in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento) 41108	
(Assegnazione a Commissione in sede referente) 41109	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) 41035	
Proposta di legge costituzionale: (Assegnazione a Commissione in sede referente) 41109	
Interrogazioni a risposta immediata (Svolgimento):	
PRESIDENTE 41025, 41026, 41027, 41028, 41029, 41030, 41031, 41032, 41033, 41034	
AULETA FRANCESCO (PCI) 41029	
BATTAGLIA PIETRO (DC) 41027	
CIPRIANI LUIGI (DP) 41026	
FERRARI WILMO (DC) 41031	
FORMICA RINO, <i>Ministro delle finanze</i> 41025, 41026, 41027, 41028, 41029, 41030, 41032, 41034	
GRILLO SALVATORE (PRI) 41031, 41034	
MARTINAT UGO (MSI-DN) 41031	
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO (DC) . . . 41029	
PELLEGGATA GIOVANNI (MSI-DN) 41026, 41033	
PIRO FRANCO (PSI) 41027, 41029, 41030, 41031	
RONCHI EDOARDO (Misto) 41033	
SAPIENZA ORAZIO (DC) 41033	
SERRENTINO PIETRO (PLI) 41028	
VISCO VINCENZO (Sin. Ind.) 41034	
Interrogazioni, interpellanze e mozione: (Annunzio) 41110	
Mozione: (Apposizione di firma) 41110	
Corte dei conti: (Trasmissione di documento) 41109	
Documenti ministeriali: (Trasmissione) 41109, 41110	
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio: (Restituzione di atti) 41035	
Per la discussione di una mozione: PRESIDENTE 41104 PARIGI GASTONE (MSI-DN) 41104	
Per lo svolgimento di una interrogazione: PRESIDENTE 41104 PIRO FRANCO (PSI) 41004	

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

	PAG.		PAG.
Per un richiamo al regolamento:		Votazione finale di disegni di legge	.41050,
PRESIDENTE	41063, 41064, 41065		41065
LABRIOLA SILVANO (PSI)	41064	Ordine del giorno della seduta di do-	
MELLINI MAURO (FE)	41064	mani	41104
RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.)	41063		

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

MAURO DUTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata *ex* articolo 135-*bis* del regolamento.

Do lettura della prima interrogazione:

CIPRIANI, ARNABOLDI e RUSSO SPENA. — *Al Ministro delle finanze*. — Quali sono le cifre esatte dell'evasione fiscale in Italia e con quali nuove misure concrete intenda operarne un recupero, anche parziale.

3RI-02106

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Va premesso che non esistono — come è ovvio — cifre esatte dell'evasione fiscale, perché ciò implicherebbe una conoscenza del fenomeno. Si può fare riferimento unicamente a stime, che variano a seconda dei metodi utilizzati, quali il rapporto tra i dati fiscali e quelli della contabilità nazionale,

l'estrapolazione dei risultati degli accertamenti o altri metodi.

L'entità del fenomeno è comunque sempre allarmante. In base ad una ricerca condotta qualche tempo fa da un gruppo di studiosi dell'università di Pavia, l'occultamento di base imponibile era stato valutato intorno al 25 per cento per IIRPEF e al 30 per cento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tali valutazioni possono ritenersi tuttora attendibili, per cui l'imposta evasa non dovrebbe essere inferiore a 38 mila miliardi per l'IRPEF e a 30 mila miliardi per l'IVA.

Il recupero non può che essere graduale, anche se le misure antievasione devono essere incisive ed immediate, tenendo conto dei fattori ai quali si può far risalire l'evasione stessa: l'uso insoddisfacente che viene fatto delle entrate, gli incentivi ad evadere rappresentati dall'elevata incidenza del carico tributario sui redditi dichiarati, l'eccesso di regolamentazione, la pessima immagine del fisco, la possibilità di sfuggire ai controlli.

Le misure già proposte e che verranno prossimamente presentate sono coerenti con queste analisi e vanno dall'ampliamento della base imponibile, soprattutto limitando le agevolazioni, alla semplificazione degli adempimenti tributari, anche per liberare l'amministrazione finanziaria da compiti routinari che riducono la capacità dei controlli sostanziali sui cosiddetti contribuenti «pesanti», cioè sui cinque milioni di soggetti IVA.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Cipriani.

LUIGI CIPRIANI. Signor ministro, sapevo benissimo che i dati da ella enunciati sono stimati, tuttavia la dimensione del fenomeno è tale che se calcoliamo le cifre relative all'evasione contributiva, abbiamo una somma pari a circa 100 mila miliardi.

La mia domanda — alla quale mi aspettavo una risposta più precisa — verteva sul modo in cui s'intende combattere l'evasione fiscale, incentivata in gran parte dalla carenza dei controlli. È noto infatti che l'amministrazione finanziaria esamina circa l'1 per cento delle dichiarazioni ad essa pervenute (quindi molto al di sotto della media degli altri paesi) per cui è assolutamente necessario riformare l'amministrazione finanziaria, assumendo nuovo personale, prevedendo stipendi adeguati, acquistando le necessarie attrezzature, effettuando controlli incrociati e ricorrendo a banche dati. Attualmente, stando alle notizie rese dalle organizzazioni sindacali, nell'organico dell'amministrazione finanziaria vi sono circa 20 mila posti vacanti.

Come ho detto all'inizio del mio intervento, mi sarei aspettato dal ministro una risposta più precisa ed incisiva, in quanto è assolutamente necessario combattere l'evasione fiscale se vogliamo ridurre il deficit dello Stato senza dover ricorrere tutte le volte a «tagliare» le pensioni, i servizi sociali, cioè quelle prestazioni che lo Stato dovrebbe fornire agli strati più deboli della società. Non dimentichiamo, infine, che chi evade il fisco consegue un doppio guadagno, nel senso che le somme risparmiate grazie all'evasione fiscale vengono investite in titoli pubblici che fruttano alti interessi. Pertanto, chi evade il fisco non soltanto diventa creditore dello Stato ma riscuote anche gli interessi sul capitale.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelle-

gatta, del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

GIOVANNI PELLEGATTA. Onorevole ministro, in molte nazioni, al contrario di quanto avviene nel nostro paese, per ridurre il fenomeno dell'evasione fiscale si dà la possibilità a tutti i contribuenti di scaricare ogni spesa sostenuta.

Il suo dicastero qualche tempo fa, in tema di evasione fiscale, pubblicò delle note dalle quali risultava che tra gli evasori fiscali vi erano commercianti, artigiani, ambulanti, liberi professionisti (medici, dentisti, avvocati, notai eccetera), oltre i grandi evasori.

Non crede, onorevole ministro, che dando la possibilità a tutti i contribuenti di scaricare «tutto» si ridurrebbe il fenomeno dell'evasione fiscale? Non crede, inoltre, che un'operazione di questo genere, che all'inizio può determinare una contrazione nelle entrate tributarie, successivamente determinerebbe un aumento delle stesse grazie al maggior gettito dell'IVA, eliminando così il fenomeno dell'evasione fiscale?

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. L'onorevole Cipriani ha dichiarato che si sarebbe aspettato da parte mia una risposta più esauriente. Se il collega avrà la bontà di esaminare la legge finanziaria e le leggi di accompagnamento, si renderà certamente conto che intendiamo introdurre nel nostro ordinamento delle norme abbastanza incisive. Infatti per la prima volta abbiamo inserito nella legge di bilancio e nella legge finanziaria il «misuratore dell'evasione fiscale». Pertanto, ogni anno l'amministrazione finanziaria potrà rendersi conto dell'esatta entità del fenomeno dell'evasione fiscale.

All'onorevole Pellegatta vorrei dire che è molto difficile prevedere un sistema fiscale che consenta di portare «tutto» in detrazione. Nel nostro sistema lo Stato deve assolvere a molti compiti. Abbiamo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

pertanto uno Stato sociale costruito sul modello universale, cioè sulle entrate, mentre altri paesi su basano su uno Stato sociale costruito all'interno dello Stato fiscale, cioè sulle detrazioni.

Non possiamo avere contemporaneamente uno Stato che provvede a tutto, e uno Stato che fa dedurre «tutto».

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva interrogazione. Ne do lettura:

PIRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Se intenda stabilire un rapporto costruttivo con i contribuenti, in quali forme e in che modo.

3RI-02107

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze.* Nell'intento di rendere più agevole e costruttivo il rapporto fisco-contribuente, il Governo ha proposto una serie di misure dirette a semplificare e a snellire le procedure amministrative e quelle del contenzioso tributario.

L'effetto è quello di alleggerire gli oneri a carico del contribuente, consentendo nel contempo all'amministrazione finanziaria di acquisire agibilità, flessibilità e capacità di controlli sostanziali.

In tale ottica si colloca l'iniziativa volta alla eliminazione della microconflittualità fiscale attraverso l'istituzione di una «corsia preferenziale» per la definizione delle controversie più rilevanti. I ricorsi per cifre superiori ai 50 milioni rappresentano il 13 per cento del totale, ma incidono per il 60 per cento sull'importo complessivo.

È prevista altresì, in un prossimo futuro, la semplificazione dell'attuale sistema di presentazione e controllo formale delle dichiarazioni, con l'ausilio o dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori autonomi e le imprese, oppure dei sostituti d'imposta per i lavoratori dipendenti, con la possibilità di eliminare almeno 19 milioni tra modelli 740 e 101.

È infine prevista l'istituzione di un conto

corrente fiscale e contributivo in grado di agevolare notevolmente i pagamenti e gli accreditamenti rispettivamente a carico ed a favore di oltre 5 milioni di contribuenti che svolgono attività economica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Piro.

FRANCO PIRO. Ringrazio il ministro per aver fornito assicurazioni importanti specialmente a coloro che stanno all'«inferno» del sistema economico, cioè ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati che pagano fino all'ultima lira. Chi sta invece in «paradiso» ha il diritto di non pagare proprio nulla (ad esempio certe grandi imprese), mentre nel «purgatorio» si trovano spesso i commercianti e gli artigiani che alzano la saracinesca tutte le mattine.

Desidero fare la seguente domanda: san Giuseppe non era un buon contabile, ma era un buon falegname; con il nostro sistema fiscale avrebbe lavorato allora per pagare le tasse ai romani e forse starebbe lavorando ancora adesso per pagare il commercialista. Non si potrebbero semplificare un po' gli adempimenti per gli artigiani ed i commercianti,

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietro Battaglia, del gruppo della democrazia cristiana.

PIETRO BATTAGLIA. Onorevole ministro, desidero porre una questione molto scottante che purtroppo vive la mia regione: mi riferisco al problema dei sequestri in relazione al rapporto amministrazione-contribuente.

Mi piace darle atto di una sensibilità non comune dimostrata in occasione della vicenda del farmacista Stramandinoli di Dasà, provincia di Catanzaro, la cui figliola è rimasta dieci mesi nelle mani dei banditi. Costui si è trovato a dover affrontare problemi con il fisco e per risolverli ella, signor ministro, è personalmente intervenuto.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Desidero chiederle quali iniziative e quali decisioni possano essere assunte anche in relazione al fatto che le famiglie dei sequestrati si trovano spesso nella necessità di vendere beni immobili in condizioni di sottostima, che però sono sottoposti ad imposizione INVIM in base alla obiettiva valutazione dell'ufficio del registro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serrentino, del gruppo liberale.

PIETRO SERRENTINO. Signor ministro, non so se sia al corrente del fatto che presso alcuni studi professionali vigono due tariffe: una per il contribuente che non chiede ricevuta o fattura e l'altra per quello che intende far adempiere gli obblighi fiscali anche ai signori professionisti. In più, grazie alla copertura del segreto professionale, pare sia impossibile effettuare verifiche presso questi operatori economici o professionali. Desidero pertanto sapere se si vogliono o meno assumere finalmente iniziative per riportare nella logica del sistema fiscale certe evasioni.

Inoltre, nel caso si volesse operare attraverso la polizia tributaria, vorrei sapere, signor ministro, se non ritenga opportuno il ricorso ad elementi non residenti nel luogo in cui si svolgono le operazioni in oggetto.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. All'onorevole Piro, che ha parlato a nome di san Giuseppe, voglio dire che san Giuseppe avrà sicuramente un volume di affari sotto i 360 milioni: adesso, con i coefficienti, per lui sarà tutto semplificato, per cui non dovrà pagare molti commercialisti, sperando però che paghi il fisco.

All'onorevole Pietro Battaglia, che ha sollevato la questione dei sequestri, devo dire che il problema è abbastanza delicato. In effetti, se bisogna agevolare chi è stato colpito da una vicenda dolorosa, occorre

contemporaneamente stare attenti a non creare condizioni che siano indirettamente incentivanti per tali fenomeni. Preannuncio, comunque, che al più presto prenderemo un'iniziativa in proposito.

All'onorevole Serrentino, che è un professionista bravo, faccio osservare che c'è bisogno di un buon aiuto del Parlamento per il ministro perché la questione del segreto professionale non sia opponibile al fisco. Spero che su tale aiuto prossimamente si possa contare.

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva interrogazione. Ne do lettura:

BELLOCCHIO, AULETA, BRUZZANI, DI PIETRO, MONELLO, PASCOLAT, PELLICANI, POLIDORI, ROMANI, SERRA, TRABACCHI, UMIDI SALA e TADDEI. — *Al Ministro delle finanze*. — Se non ritenga, per superare l'attuale eccessiva pressione fiscale sui lavoratori dipendenti, di abbandonare la «politica dei condoni» e spostare il carico fiscale sui patrimoni e sulle rendite finanziarie.

3RI-02108

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. La risposta a questa interrogazione dovrebbe essere molto lunga ma, poiché ho poco tempo a disposizione, fornirò solo dei flash.

Sui condoni, come è noto, noi abbiamo la teoria che possono essere giustificati solo quando si passa da un regime all'altro: non possono essere considerati una sanatoria, specialmente se continuamente ripetuta, anche se rilevo che spesso ci troviamo di fronte ad iniziative parlamentari che tendono a rendere continuo il condono.

L'allargamento delle basi imponibili è l'obiettivo della politica fiscale del Governo. Abbiamo già indicato che tale obiettivo va perseguito attraverso una revisione delle agevolazioni, una osservazione più approfondita sul reddito agrario, una migliore valutazione degli ammortamenti anticipati e lo svolgimento di un'azione effi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

cace contro l'elusione e contro l'evasione. Al riguardo sono già state assunte iniziative legislative.

In ordine alla tassazione della rendite finanziarie abbiamo proposto ai nostri *partners* europei una tassa unica comunitaria. Di questo problema sarà bene parlare; spero anzi che nell'audizione che domani si terrà nella Commissione finanze potremo meglio approfondire la questione dell'armonizzazione fiscale in sede comunitaria, non solo per quanto riguarda le accise e le imposte di fabbricazione, ma anche per quanto attiene ai redditi di capitale.

Sono stati posti all'ordine del giorno il problema della collaborazione e dello scambio tra gli stati comunitari e la necessità di migliorare il sistema di monitoraggio dei trasferimenti di capitale all'estero: vi è al riguardo il recente esempio della legislazione francese, che è bene sia analizzato dal Parlamento.

Sulla tassazione patrimoniale vi è una inattualità dell'impostazione tradizionale nel nuovo contesto dall'Europa senza frontiere, in considerazione della volatilità dei patrimoni materiali. È preferibile la ritenuta alla fonte, come noi abbiamo sostenuto a livello comunitario. È poi importante conoscere meglio gli elementi patrimoniali per apprezzare la capacità reddituale dei contribuenti: per queste ragioni andremo anche verso un nuovo «reddito-metro».

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole Auleta, cofirmatario dell'interrogazione Bellocchio n. 3RI-02108.

FRANCESCO AULETA. Signor ministro, dichiaro la nostra insoddisfazione per le risposte da ella fornite. Noi crediamo che i condoni, comunque motivati, siano un incentivo all'evasione e all'occultamento di cespiti imponibili. Per altro, il condono del 1982, che se non sbaglio porta la sua firma, non era legato ad alcun cambiamento di regime o di sistema tributario...

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Come non era legato? Era legato al prov-

vedimento «manette agli evasori!»! Il gruppo Comunista si è astenuto!

FRANCESCO AULETA. Ma non c'era un cambiamento di sistema, di regime contabile!

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. C'era un cambiamento del diritto penale tributario! Questa fu la motivazione del gruppo comunista!

FRANCESCO AULETA. Come dicevo, signor ministro, non riteniamo che si possa procedere su questa strada anche perché i condoni costituiscono essi stessi un incentivo all'evasione e all'elusione.

Per quanto concerne i riferimenti alla tassazione delle rendite finanziarie, e alla tassa comunitaria di cui si sta discutendo, prendiamo atto che in questa direzione ci sono dei segnali di novità. Per la tassazione dei patrimoni ci troviamo di fronte, invece, a motivazioni diverse da quelle che ci sono state proposte per il passato. Vedremo in prosieguo come andranno le cose.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotra, del gruppo della democrazia cristiana.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, signor ministro, credo che la politica fiscale debba tener conto dell'importante ruolo che svolgono le commissioni tributarie che, come ella ben sa, sono neglette.

La invito pertanto a dichiarare se intende rivederne il ruolo, la funzionalità, nonché la professionalità e il trattamento economico di chi ne fa parte e che rischia di vedere svilita la sua funzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piro, del gruppo socialista.

FRANCO PIRO. La ringrazio, signor ministro, di aver difeso ancora una volta san-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Giuseppe. Il Ministero delle finanze, a volte, quando un artigiano o un commerciante domanda come pagare le tasse, risponde tre anni dopo, e quel soggetto si ritrova evasore.

A differenza di altri colleghi, io sono favorevole al condono, perché se qualcuno vuole regolarizzare la propria posizione, magari a seguito di uno sbaglio nel compilare la dichiarazione dei redditi, è necessario vi sia un ufficio al quale rivolgersi per mettersi in regola.

Quindi, signor ministro, mettiamo in regola coloro che vogliono essere persone oneste e smettiamo di perseguire quelli che alzano la saracinesca tutte le mattine e che vivono del loro onesto lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Per quanto attiene alla domanda del collega Nicotra sulle commissioni tributarie, devo dire che avevamo già predisposto un progetto di revisione del contenzioso. Nella legge di accompagnamento alla finanziaria abbiamo quindi introdotto delle norme di semplificazione delle procedure.

L'onorevole Nicotra ha ragione nel richiedere una migliore selezione e una maggiore funzionalità delle commissioni. Devo dire che a tale riguardo è stato compiuto un passo importante: con un recente provvedimento sono state rese pubbliche le riunioni delle commissioni tributarie, anche se non si è registrato un grande successo in termini di partecipazione. A tale riguardo devo dire che la stampa non informa in modo sufficiente. Mentre ci si occupa di tante riunioni di consigli comunali, si trascurano importanti riunioni di commissioni tributarie.

Recentemente abbiamo impartito ai nostri uffici finanziari la disposizione di comunicare alla stampa locale tutte le udienze che le commissioni tributarie svolgono, in modo che vi sia una maggiore partecipazione dei cittadini alle varie riunioni.

Per quanto concerne san Giuseppe, san Giuseppe vuole i condoni, ma non credo che...

FRANCO PIRO. Io, come parlamentare, lo voglio: san Giuseppe no!

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Sempre a nome di san Giuseppe! Comunque, io spesso mi guardo anche da chi invoca le piccole irregolarità perché spesso dietro al piccolo evasore passano «vagoni» di altri contribuenti...!

FRANCO PIRO. Abbiamo votato in quest'aula il condono; l'Assemblea ha detto che era incostituzionale, ma noi l'abbiamo votato!

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Va bene, ma io non faccio polemiche su atti anteriori alla costituzione di questo Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva interrogazione. Ne do lettura:

RUBINACCI, BAGHINO, PELLEGATTA e MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.* — Qual è l'esatta pressione fiscale che grava sul contribuente e come è stata determinata.

3RI-02109

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. La tendenza evolutiva delle entrate negli ultimi anni registra un tasso di crescita superiore a quello del prodotto interno lordo; conseguentemente si assiste ad una progressiva crescita della pressione tributaria, che è passata dal 22,07 per cento del 1985 al 24,19 per cento del 1988. Per l'anno in corso, la pressione tributaria è prevista intorno ad un valore del 25,02 per cento, sino a raggiungere, sempre in previsione, il 26,19 per cento nel 1990.

Il Governo, seguendo una linea già impostata con il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 1988-1992, sta attuando una serie di provvedimenti volti a realizzare una migliore distribuzione del prelievo attraverso un alleggerimento fiscale per l'IRPEF ed un aumento delle imposte indirette e dell'IRPEG. Il predetto alleggerimento fiscale è stato attuato con la revisione della curva delle aliquote IRPEF, con l'aumento delle detrazioni fiscali e con la restituzione del *fiscal drag* a partire dal 1990.

Nel settore delle imposte indirette, ed in particolare per l'IVA, è stato effettuato un notevole recupero di base imponibile nel quadro delle norme antielusione e si sta procedendo altresì all'adeguamento di alcune aliquote in vista dell'armonizzazione europea.

Per quanto riguarda gli altri tributi indiretti, si è proceduto ad una progressiva revisione delle aliquote, in modo da recuperare la perdita di peso fiscale dovuta all'inflazione. Da ultimo, sono stati aggiornati i moltiplicatori per la valutazione automatica previsti dall'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986.

PRESIDENTE. L'onorevole Martinat ha facoltà di replicare.

UGO MARTINAT. Onorevole ministro, ci riteniamo totalmente insoddisfatti delle sue dichiarazioni.

Quando si parla di pressione fiscale sui contribuenti, credo che occorrerebbe riferirsi più correttamente sia alla pressione fiscale diretta sia a quella indiretta. Bisogna quindi tener conto anche della pressione derivante dalle imposte locali e dai mille contributi che vengono regolarmente richiesti ai cittadini. A noi risulta che il cittadino italiano lavora otto mesi l'anno per pagare tasse, contributi e balzelli di vario genere e natura, che sono i più alti del mondo.

Chiediamo quindi una revisione completa del sistema impositivo, affinché la pressione fiscale sia chiara, netta, ma soprattutto molto più bassa. I cittadini ita-

liani sono stufo di continuare a contribuire con denari che affluiscono qui a Roma per essere in larga parte sperperati.

PRESIDENTE. Passiamo ora alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatore Grillo, del gruppo repubblicano.

SALVATORE GRILLO. Signor ministro, volevo chiederle se non ritenga possibile intervenire per operare un abbassamento della tassazione diretta in Italia. Tale riduzione per alcune categorie può tradursi in un fattore di aumento degli investimenti e quindi di ampliamento dell'entrata tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Wilmo Ferrari, del gruppo della democrazia cristiana.

WILMO FERRARI. Onorevole ministro, le chiedo se il Governo intenda confermare — nell'ambito del proposito di riequilibrare la pressione fiscale — l'impegno assunto per il 1990 di elevare le deduzioni ILOR per gli esercenti le piccole imprese artigianali e commerciali nonché per la piccola industria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Piro, del gruppo socialista.

FRANCO PIRO. Signor ministro, vi è un nuovo sistema fiscale per i lavoratori autonomi; quindi, vi sarà anche una specie di sostituto d'imposta, in modo da evitare che il gioielliere del centro storico di Roma paghi meno tasse della sua commessa. La commessa paga più o meno la stessa cifra e forse qualcosa in più. Quando invece uno guadagna cento lire in borsa, non paga nulla: fino a quando, signor ministro?

ALFREDO BIONDI. E se uno perde, chi lo rimborsa?

FRANCO PIRO. In America c'è la deduzione delle perdite.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PIETRO SERRENTINO. Anche in Italia!

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. All'onorevole Martinat voglio rispondere in maniera molto semplice: siamo il quinto paese industrializzato del mondo e al diciassettesimo posto per pressione fiscale. Come vede, dobbiamo almeno arrivare al quinto posto! (*Interruzione del deputato Martinat*). Dobbiamo essere al quinto posto in tutto.

Circa l'abbassamento delle aliquote, vorrei dire all'onorevole Grillo che tale problema è collegato ad un altro: occorre portare il più possibile base imponibile nell'IRPEF. Non è possibile pensare ad una revisione delle imposte mentre si riduce la base imponibile attraverso deduzioni o agevolazioni. L'attuale situazione è molto complicata: se non escogiteremo un accorgimento tempestivo per la tassazione dei redditi da capitale in sede comunitaria, ci troveremo con una ulteriore restrizione della base imponibile. Ogni revisione di aliquota ripeto, non può non essere commisurata a un allargamento della base imponibile.

Del resto si è recentemente provveduto ad una rettifica delle aliquote. Non so se sia abbastanza noto — e comunque sicuramente non è sufficientemente propagandato — che tale correzione porta ad una riduzione di gettito per il 1990, indipendentemente dal *fiscal drag*, di 8.340 miliardi. Altro che modifica di aliquote!

Collegata alla risposta che ho appena fornito è quella che intendo dare all'onorevole Ferrari. Quando la Camera esaminerà il disegno di legge finanziaria troverà anche una sorpresa: per il 1991 e il 1992 circa 20 mila miliardi di spese sono previsti nei fondi negativi, la positività dei quali deve essere recuperata attraverso entrate. Vi è una specifica voce che porta a una riduzione di agevolazioni fiscali per il 1991 e il 1992 di 2.500 miliardi, a copertura dei fondi negativi.

L'onorevole Piro ha posto il problema

della tassazione dei profitti di borsa. Mi pare che la questione diventi sempre più matura e del resto una sua soluzione è fortemente raccomandata anche in sede comunitaria. Constatato che si è notevolmente allargato il fronte dei favorevoli a tale tassazione, che è richiesta anche dalla Confindustria. Ritengo quindi che finalmente potremo raggiungere unanimità ecumeniche (*Applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo alla successiva interrogazione. Ne do lettura:

TAMINO e RONCHI. — *Al Ministro delle finanze*. — Se intenda introdurre tasse ecologiche per disincentivare le produzioni inquinanti e come ritenga di convogliare l'impiego di risorse verso produzioni alternative, ambientalmente compatibili.

3RI-02110

Ha facoltà di rispondere l'onorevole ministro delle finanze.

RINO FORMICA, *Ministro delle finanze*. Le iniziative poste in essere dal Governo per disincentivare ed orientare le attività produttive e di servizio alle quali sono associati significativi effetti di degrado ambientale si sostanziano nella delega al Governo contenuta nel disegno di legge n. 1897 di accompagnamento della legge finanziaria per il 1990.

Tra le misure di disincentivazione segnalo: un'imposta sui diritti aeroportuali commisurata all'inquinamento acustico degli aeromobili; diritti sulle emissioni di inquinamento chimico degli impianti industriali; diritti per lo smaltimento sul suolo dei liquami provenienti da allevamenti suinicoli intensivi; un'imposta di fabbricazione o corrispondente sovrapposta di confine su alcuni prodotti plastici e sui diserbanti; il riordino dei diritti e l'adeguamento dei canoni per i servizi di fognatura e depurazione.

Tra gli incentivi ricordo: l'istituzione a favore dei comuni di un diritto compensativo per scarichi idrici non biodegradabili a carico di insediamenti industriali, allacciati o meno alla pubblica fognatura; le

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

misure a favore di chi installi sulla propria vettura la marmitta catalitica; i contributi alle imprese industriali che riducano la quantità dei rifiuti anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie.

PRESIDENTE. L'onorevole Ronchi ha facoltà di replicare.

EDOARDO RONCHI. Signor ministro, l'avvio di questa impostazione di politica finanziaria e fiscale è certamente seguito con attenzione dal gruppo verde e dai componenti verdi arcobaleno del gruppo misto.

Bisogna tuttavia procedere con cautela per evitare che, grazie alla disincentivazione fiscale, si approvino norme più permissive nei confronti dell'inquinamento. Per questo sollecitiamo il Governo a non mantenere la monetizzazione del rischio di danno ambientale e ad assumere nel contempo un atteggiamento più rigoroso, che attivi controlli adeguati per far pagare di più a chi inquina. Il dovere di disinquinare deve essere adempiuto a proprie spese.

Le misure del Governo costituiscono un primo passo in questa direzione; mancano però soluzioni che incentivino produzioni compatibili con l'ambiente. Ad esempio, siamo ancora molto indietro per quanto riguarda l'agricoltura biologica, ed ancora più indietro con riferimento alla ricerca di fonti energetiche rinnovabili a scarso impatto ambientale.

Anche se è stata azionata la leva delle entrate (sia pure con rilevanti limitazioni), l'azione del Governo è estremamente carente per quanto riguarda la finalizzazione di tali fondi e l'investimento di altre risorse per incentivare in positivo tecnologie, materiali e fonti energetiche a basso impatto ambientale.

PRESIDENTE. Passiamo alle richieste di precisazione al Governo da parte di deputati di altri gruppi.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sapienza, del gruppo della democrazia cristiana.

ORAZIO SAPIENZA. Signor ministro, pur

apprezzando gli sforzi del Governo, continuo a ritenere incongrua la tassa ecologica perché, invece di disincentivare la produzione inquinante, finisce con il trasferire sui consumatori gli oneri aggiuntivi.

Il ricatto sull'occupazione operato dalle industrie che inquinano dev'essere respinto con misure che tutelino in maniera sempre più incisiva i lavoratori interessati ai processi di ristrutturazione e con la creazione di produzioni alternative e rispettose dell'ambiente. Il tutto, ovviamente, deve essere realizzato con la necessaria gradualità, tenendo presente quanto avviene negli altri paesi industriali poiché, per la situazione non certo favorevole in cui versiamo sul fronte dell'occupazione, non credo potremmo assumere posizioni di assoluta avanguardia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellegatta, del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

GIOVANNI PELLEGGATTA. Signor ministro, come ella ben sa, c'è sempre chi vede la bottiglia mezza piena e chi mezza vuota.

I colleghi della componente verde arcobaleno del gruppo misto parlano di tasse ecologiche; il nostro gruppo propone invece di alleggerire, per così dire, queste tasse per le industrie che, dopo aver inquinato, si attivino per disinquinare.

Lei ha fatto un lungo elenco di imposte relative all'ecologia, ma ha proposto pochissimi incentivi, soprattutto agli enti pubblici. Ebbene, signor ministro, mi chiedo se lei ed il suo dicastero siate interessati a prevedere una tassa minore per le ditte che passino da produzioni inquinanti ad altre disinquinanti.

Mi spiego: il Parlamento ha approvato qualche tempo fa un provvedimento che porta il suo nome (la cosiddetta legge Formica) per far pagare il 2 per cento dell'IVA (anziché il 18) a coloro che intendano acquistare la prima casa. Vuole essere così bravo da proporre un'imposta minore (per un certo periodo) da far pagare a coloro che si dedicano a prodotti disinquinanti?

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Visco, del gruppo della sinistra indipendente.

VINCENZO VISCO. Signor ministro, poiché il Governo sembra impegnato sul fronte ecologico, le chiedo perché non dare questa sera stessa una dimostrazione di tale impegno, visto che tra poco si discuterà in aula un provvedimento del quale ci siamo occupati questa mattina in Commissione, al quale sono stati proposti emendamenti che hanno riscosso il consenso generale dei componenti della Commissione.

Tali emendamenti sono volti a tassare di meno i prodotti meno inquinanti e di più quelli più inquinanti (mi riferisco agli oli combustibili ad alto e a basso tenore di zolfo), nonché a condizionare gli incentivi per la benzina verde a precise condizioni merceologiche che escludano che essa possa avere effetti cancerogeni. Questa è la realtà dei vari tipi di benzina senza piombo attualmente prodotta in Italia, a differenza di quanto avviene in altri paesi europei.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvatore Grillo, del gruppo repubblicano.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, vorrei dire brevemente che credo poco alle tasse punitive, mentre credo di più alle leggi che sopprimono determinate produzioni. Per quanto riguarda poi le tariffe — con riferimento, ad esempio, al sistema di deflusso e di afflusso delle acque bianche e nere — bisognerebbe rendere efficiente l'intervento pubblico.

Vorrei aggiungere, rivolgendomi al ministro, che molte volte la modifica dell'intervento dello Stato sulle imposte dirette rappresenta il sistema per allargare la base imponibile. Soprattutto nel momento in cui ci avviciniamo ad un mercato libero dei capitali, è appunto questo il sistema migliore per allargare la base imponibile e aumentare il gettito, com'è avvenuto negli Stati Uniti d'America.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare per fornire le ulteriori precisazioni richieste.

RINO FORMICA, Ministro delle finanze. Quando si discute delle cosiddette tasse ecologiche, tutti pronunciamo parole sacrosante. Bisogna tuttavia considerare che esiste sempre un impatto di ordine sociale e un impatto di ordine finanziario quando si interviene in tale materia.

Ha anche ragione chi afferma che le imprese non devono forzare la mano; però è anche vero che, dopo la vicenda di Montalto di Castro, è stato predisposto un provvedimento — già approvato dal Senato e oggi all'esame della Commissione lavoro della Camera dei deputati — che introduce la «cassa integrazione ecologica».

Per quanto riguarda poi gli incentivi, sia in positivo che in negativo, è necessario ora percorrere una strada diversa da quella seguita nel passato. Sino ad oggi abbiamo concesso agevolazioni fiscali mai quantificate; d'ora in poi introdurremo agevolazioni fiscali quantificate, aprendo un capitolo di spesa fiscale. In tal modo non si potrà concedere una lira in più di quanto previsto in quel capitolo.

Una delle ragioni dell'insufficienza dell'equilibrio di bilancio tra entrate e spese in Italia è rappresentata infatti da quei provvedimenti nei quali si cifrava con pochi miliardi un'agevolazione, alla quale seguivano poi minori entrate per decine di migliaia di miliardi, mai quantificate.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata iscritte all'ordine del giorno:

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma del regolamento, i deputati Adolfo Battaglia e Carlo Casini sono in missione per incarico del loro ufficio.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Restituzione di atti relativi a una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle autorizzazioni a procedere in giudizio, nella seduta del 15 novembre, ha formulato i seguenti rilievi sulla domanda di autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Bortolami, pervenuta alla Camera in data 24 ottobre 1989 (doc. IV, n. 134):

la domanda non contiene la benché minima relazione illustrativa;

il capo d'imputazione — peraltro non riportato nella domanda, che si limita a rinviare alla «copertina» del fascicolo — è formulato con riferimento all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) «in relazione all'articolo 476 del codice penale» (falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).

A parere della Giunta, tale formulazione non consente di stabilire, a causa anche della rilevata mancanza della relazione illustrativa, se trattasi di una semplice ridondanza o se il magistrato procedente abbia inteso contestare all'onorevole Bortolami anche il reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici.

La Giunta propone quindi che il fascicolo sia restituito al ministro di grazia e giustizia, considerato che l'incertezza sul capo di imputazione fa venire meno un elemento essenziale della domanda di autorizzazione a procedere.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della pros-

sima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

Alla VII Commissione (Cultura):

S. 1458 — «Equipollenza della laurea in economia marittima e dei trasporti e della laurea in commercio internazionale e mercati valutari a quella in economia e commercio» (approvato dalla VII Commissione del Senato) (4335) (con parere della I Commissione).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Trasferimento di proposte di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento, che la X Commissione permanente (Attività produttive) ha deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad essa attualmente assegnati in sede referente:

FERRARI MARTE ed altri: «Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali» (942); CASATI ed altri: «Modifica all'ordinamento professionale dei periti industriali» (1541), (la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati (4251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca

il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, comunico che la Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili gli emendamenti Azzaro 2.2 e Rotiroti 2.5, che prevedono la possibilità per alcune categorie di avvocati e procuratori legali di sanare la mancata iscrizione alla relativa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza e di regolarizzare la loro posizione contributiva (indicando anche le modalità di pagamento dei contributi arretrati dovuti), in quanto recanti materia non disciplinata dal decreto-legge.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, 29 maggio 1989, n. 196, e 5 agosto 1989, n. 279».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione, identico a quello del Governo.

Avverto altresì che all'articolo 1 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti, norme in materia contributiva).

«1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono altresì titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanicamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal Presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanicamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del Servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base di titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette, con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti ante-

riormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del Servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del 5 per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono

disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabile, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 25 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettifiche dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 9.

2. 7.

La Commissione.

Sostituire il comma 15 con i seguenti:

15. I carichi contributivi afferenti agli anni 1987 e precedenti, dovuti dalle imprese agricole singole ed associate per il proprio personale dipendente e dalle aziende coltivatrici dirette, mezzadri e coloniche per le gestioni di propria competenza, non ancora corrisposti, devono essere versati, senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in dodici rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale a decorrere dal 1° gennaio 1990.

15-bis. Alla regolarizzazione effettuata ai sensi del comma 15 le sanzioni civili sono applicate nella misura prevista dal comma 7 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15-ter. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. 6.

Sapienza.

Al comma 15, dopo le parole si applica aggiungere le seguenti: con la medesima normativa prevista dall'articolo 6, comma 13, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, a favore delle imprese agricole operanti nel territorio della regione Sicilia.

2. 1.

Lia, Leccisi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Fino all'entrata in vigore della riforma della normativa previdenziale per gli avvocati e i procuratori, gli avvocati e procuratori legali, obbligati alla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori legali, ai sensi della legge 20 settembre 1980, n. 576, i quali, essendo iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ovvero essendo già titolari di trattamento di quiescenza, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 10, 17, 18, 22, della citata legge n. 576 del 1980, possono regolarizzare la loro posizione, senza incorrere nelle sanzioni e senza dover corrispondere le maggiorazioni contributive di cui agli articoli 10, 17, 18, 22, della citata legge n. 576 del 1980, qualora, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano a trasmettere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali le comunicazioni relative agli anni dal 1981 al 1988, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 576 del 1980, ed a presentare, entro lo stesso termine domanda di iscrizione alla Cassa, qualora non siano già iscritti, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 576 del 1980. Il pagamento dei contributi dovuti per gli anni dal 1981 al 1988, maggiorato degli interessi legali, sarà effettuato secondo le modalità di cui al citato articolo 22. Il consiglio di amministrazione della Cassa può consentire la rateizzazione dei contributi dovuti per un massimo di sessanta rate bimestrali, con applicazione dell'interesse nella misura del dodici per cento annuo.

2. 2.

Azzaro.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Gli avvocati e procuratori legali, i quali, essendo iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ovvero essendo già titolari di trattamento di quiescenza, non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli

articoli 10, 17, 18 e 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono regolarizzare la loro posizione, senza incorrere nelle sanzioni, e senza dovere corrispondere le maggiorazioni contributive di cui agli articoli 17, 18, 22, nonché ad ogni altra disposizione della citata legge n. 576 del 1980, qualora, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano a trasmettere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza degli avvocati e procuratori legali le comunicazioni, relative agli anni dal 1981 al 1988, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 576 del 1980 ed a presentare, entro lo stesso termine, domanda di iscrizione alla Cassa, qualora non siano già iscritti, ai sensi degli articoli 18 e 22 di tale legge. Il pagamento dei contributi dovuti per gli anni dal 1981 al 1988, maggiorato degli interessi legali, è effettuato secondo le modalità di cui agli articoli 18 e 22 della citata legge n. 576 del 1980. Il consiglio di amministrazione della Cassa può consentire la rateizzazione dei contributi dovuti per un massimo di diciotto rate bimestrali, con applicazione dell'interesse nella misura del dodici per cento annuo.

2. 5.

Rotiroti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento di cui lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto ministeriale 22 giugno 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

2. 3.

Governo.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, devono essere interpretate nel senso che gli sgravi ivi previsti nei confronti delle imprese di autotrasporto su strada si applicano anche per il personale viaggiante assunto tramite ufficio di collocamento situato nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico anche se operante parzialmente oltre i confini di detto territorio.

2. 4.

Cavicchioli, Orciari, Sanfilippo, Paziienza.

Ricordo che gli emendamenti Azzaro 2.2 e Rotiroti 2.5 sono già stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2, avverto che all'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati).

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima,

nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso d'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le ca-

mere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerale di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quelle di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare, con effetto dal 1° luglio 1989».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla

data di trasformazione della natura giuridica dell'ente, se posteriore.

4. 1.

Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4, avverto che all'articolo 5 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Fiscalizzazione degli oneri sociali).

«1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, concertato, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende ter-

mali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni e associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L.18.500 per ogni dimensione delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono le maggiori di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L.56.000 per ogni

mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro né con beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8) Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9) Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;

c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operando per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel limite della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al

comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'IMPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, siano al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni della legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, e conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onore derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L.3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di pre-

visione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di lire 133.000 per ogni dipendente.

6. 1.

Sapienza.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

6. 2.

Antonucci.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione).

«1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

7. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 5 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1989 con le seguenti: 30 giugno 1990.

7. 1. Governo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per far fronte alle esigenze connesse al pagamento dei ratei di pensione in favore degli iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche (ENPAO) è concesso un contributo straordinario di lire 66 miliardi e 300 milioni a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. 2. Governo.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7, avverto che agli articoli 8, 9 e 10, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Sapienza 2.6 e Lia 2.1. Ricordo che gli emendamenti Azzaro 2.2 e Rotiroti 2.5 sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3 del Governo, prima di esprimere il parere su di esso vorrei chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo: si tratta di un emendamento che riproduce il contenuto del decreto ministeriale 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989, con l'aggiunta del seguente periodo: «ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca».

A tali categorie il suddetto decreto ministeriale non faceva alcun riferimento. A questo punto c'è da dire che forse l'emendamento 2.3 è stato presentato dal Governo per allargare l'area di competenza del provvedimento; ma in questo caso non si capisce perché non si possa piuttosto modificare il decreto. L'altra ipotesi è che il decreto non sia applicabile senza tale specificazione. Quindi, o è inutile l'emendamento o lo è il decreto.

Per tale motivo, signor Presidente, vorrei avere un chiarimento dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole rappresentante del Governo di voler fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In effetti, l'emendamento 2.3 presentato dal

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Governo può essere considerato inutile in quanto è volto a rafforzare quanto già disposto dal decreto.

PRESIDENTE. Il Governo ritira dunque l'emendamento?

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cio-
cia.

Onorevole relatore, la prego di esprimere il parere della Commissione sui restanti emendamenti.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Cavicchioli 2.4. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 4.1 del Governo. La Commissione esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Sapienza 6.1 e Antonucci 6.2; esprime parere favorevole sull'emendamento 7.1 del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.2, vorrei un chiarimento dal Governo. Non vi è dubbio infatti che sia necessario un finanziamento dell'ENPAO nella fase di transizione tra lo scioglimento ed il trasferimento della sua attività ad altro ente. D'altra parte il provvedimento relativo è in discussione al Senato. Nell'emendamento del Governo, per poter erogare le pensioni, si prevede un contributo straordinario di 66 miliardi e 300 milioni e considerata la copertura che viene indicata, la Commissione ritiene che forse sarebbe preferibile affrontare il problema dell'ENPAO nell'ambito della legge di perequazione delle pensioni, come si fece del resto in altra occasione, in modo particolare con la legge n. 140 nella quale fu appunto previsto un contributo straordinario per l'ENPAO.

Un simile modo di procedere ci sembrerebbe più adeguato, e del resto — lo ripeto — è la strada seguita già con la legge n. 140, sia per l'ENPAO che per l'ENPALS. Colgo anzi l'occasione, signor ministro, per sottolineare come analoga situazione,

anche se più grave dal punto di vista finanziario, sussista anche per l'ENPALS.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per fornire il chiarimento richiesto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Voglio soltanto far presente che quella dell'ENPAO è una situazione scandalosa. Se non sbaglio, infatti, è dal 1985 o addirittura dal 1984 che non si paga pensione alcuna alle ostetriche (che pure svolgono una funzione pubblica: ad esempio le ostetriche condotte).

Ora che questa situazione è venuta alla luce non mi sembra assolutamente opportuno rinviarne la soluzione ad una legge che ancora è lontana dall'essere definita. O il problema viene risolto nell'ambito del disegno di legge finanziaria e quindi la Commissione si impegna a trovare un'adeguata copertura in quella sede per far fronte all'esigenza esposta o non mi resta altro da fare che mantenere l'emendamento in questione (qualunque sia la copertura dello stesso).

Le persone interessate (non importa se siano tante o poche) non possono che esprimere un giudizio negativo su uno Stato che non mantiene gli impegni assunti nemmeno con i suoi dipendenti. Stando così la situazione non posso disporre altra copertura che quella che mi viene concessa dal Tesoro.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti forniti da Governo, qual è la posizione del relatore?

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei dire che concordo con le osservazioni testé svolte dall'onorevole ministro. La mia proposta non era comunque quella di inserire questa previsione nella legge di scioglimento dell'ENPAO e di trasferimento della sua attività all'INPS, dal momento che quest'ultimo provvedimento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

è in discussione al Senato da quattro anni e non credo che approderà a conclusione rapidamente. La mia proposta era un'altra. Io suggerivo infatti di reperire il finanziamento nell'ambito della legge di accompagnamento sulla perequazione delle pensioni...

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non esiste alcuna legge di accompagnamento per la perequazione delle pensioni!

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Mi riferisco al disegno di legge di perequazione delle pensioni che mi auguro sarà presentato dal Governo.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Io comunque mantengo l'emendamento e se necessario lo riproporrò anche in altra sede.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Vorrei che mi facesse concludere, signor ministro. La Commissione si sarebbe comunque impegnata (credo che al riguardo la volontà sia unanime) nel senso da lei indicato, a trovare cioè il finanziamento per far fronte a quell'esigenza all'interno della legge finanziaria, dal momento che il problema esiste e va senz'altro risolto. Nel Comitato dei nove vi era invece perplessità in ordine alla copertura mediante i fondi speciali per la formazione professionale, prevista dall'emendamento. Questa era l'unica preoccupazione del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il ministro di chiarire esplicitamente se il Governo mantiene il suo emendamento 7.2.

CARLO DONAT-CATTIN *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È evidente che si è scelto quel tipo di copertura cui si è testé riferito il relatore tenendo conto che i fondi per la formazione professionale sono utilizzati solo al 60 per cento. Si tratterebbe quindi semplicemente di impiegare del denaro che altrimenti non verrebbe utilizzato.

Pertanto, se la Commissione non fa suo il contenuto di questo emendamento con l'intento di consentirne l'adozione in sede di esame della legge finanziaria, io sono costretto a mantenere l'emendamento stesso, con la copertura di cui attualmente esso è fornito. Conservare del denaro che poi va sprecato, del resto, non mi sembra utile!

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sugli altri emendamenti?

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda alla Camera l'approvazione dei suoi emendamenti 4.1, 7.1 e 7.2; per il resto concorda con il parere espresso dal relatore, fatte salve le precisazioni fornite dall'onorevole ministro!

PRESIDENTE. Avverto che, essendo pervenuta alla Presidenza richiesta di votazione nominale mediante procedimento elettronico sull'emendamento 2.7 della Commissione, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Sospendo pertanto la seduta fino alle 17,20.

**La seduta, sospesa alle 17,
è ripresa alle 17,20.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MICHELE ZOLLA.

PRESIDENTE. Ricordo che sull'emendamento 2.7 della Commissione è stata chiesta la votazione nominale.

Chiedo ai presentatori della richiesta se la mantengano.

TARCISIO GITTI. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 2.7

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapienza 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

ORAZIO SAPIENZA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Sapienza.

Pongo in votazione l'emendamento Lia 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Ricordo che gli emendamenti Azzaro 2.2 e Rotiroti 2.5 sono stati dichiarati inammissibili e che l'emendamento 2.3 del Governo è stato ritirato.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento Cavicchioli 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 4.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Sapienza 6.1.

ORAZIO SAPIENZA. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 7.1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 7.2, accettato dalla Commissione.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA BORRUSO, *Relatore*. Il Governo aveva subordinato il ritiro del suo emendamento 7.2 all'impegno della Commissione di reperire, nell'ambito della legge finanziaria, uno stanziamento adeguato per la soluzione del problema relativo all'EN-PAO. Ebbene, a nome della Commissione assumo questo impegno.

PRESIDENTE. Chiedo al Governo se, dopo la dichiarazione del relatore, mantenga o meno il suo emendamento 7.2.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo ritira l'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

considerato che la fiscalizzazione dei contributi di malattia compete alle imprese industriali appartenenti ai settori manifatturiero, estrattivo ed impiantistico secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT,

impegna il Governo

a confermare le direttive impartite dai dicasteri competenti nel senso che l'individuazione dei soggetti destinatari della fiscalizzazione degli oneri sociali venga fatta con riferimento alla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT nel 1971, con le integrazioni ed estensioni apportate dalla successiva classificazione del 1° gennaio 1981.

(9/4251/1)

«Antonucci, Borruso»

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno presentato?

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

BRUNO ANTONUCCI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/4251/1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Antonucci.

È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sanfilippo. Ne ha facoltà.

SALVATORE SANFILIPPO. Signor Presidente, il gruppo comunista è contrario al provvedimento al nostro esame, ed in particolare la nostra contrarietà si riferisce al modo in cui si procede nel campo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Ancora una volta ci si rifiuta di muovere in direzione di una riforma organica di questo settore, il che appare ancora più grave tenuto conto del dibattito in corso tra i sindacati e la Confindustria, teso a definire la materia del costo del lavoro per dare certezze al mondo della produzione in generale.

Annunciamo il nostro voto contrario, anche se nel corso della lunga discussione del provvedimento alcuni miglioramenti sono stati ottenuti grazie anche al nostro contributo.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge di conversione, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a proce-

dere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La votazione finale del disegno di legge avrà luogo immediatamente.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4251, di cui si è teste concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e finanziamento dei patronati» (4251).

Presenti	363
Votanti	362
Astenuti	1
Maggioranza	182
Hanno votato sì	219
Hanno votato no	143

(La Camera approva).

Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1880. — Conversione in legge del decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali (approvato dal Senato) (4294).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 25 set-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali.

Ricordo che nella seduta di ieri si è svolta la discussione sulle linee generali, con gli interventi dei relatori e del rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«È convertito in legge il decreto legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Nei tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia la presidenza della sezione dei giudici per le indagini preliminari è conferita ad un magistrato con funzioni di cassazione.

2. Nei tribunali di cui al comma 1 è istituito il posto di presidente aggiunto della sezione dei giudici per le indagini preliminari, da conferirsi ad un magistrato con funzioni di appello.

3. La titolarità delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia è conferita a magistrati con funzioni di cassazione. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, hanno la titolarità dei predetti uffici, la conservano con la qualifica loro spettante; il passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione avverrà alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, se non sia stata ancora conseguita la corrispondente qualifica, dalla data del conseguimento.

4. Il comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, è abrogato.

5. La tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, già sostituita dalla tabella B allegata al decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto».

Al comma 5 di questo articolo del decreto è riferita la seguente tabella, allegata al decreto stesso:

TABELLA B.

(Prevista dall'articolo 1, comma 5).

RUOLO ORGANICO
DELLA MAGISTRATURA

	Numero dei posti
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto alla Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	3
Presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparati .	108
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati	567
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	7.380
Uditori giudiziari	350
Totale ..	8.409

All'articolo 1, che non è stato modificato dal Senato né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

1. 3.

Pedrazzi Cipolla, Finocchiaro
Fidelbo.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: preture aggiungere le seguenti: e delle procure.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Consequentemente, alla Tabella B, sostituire le cifre 567 e 7380, rispettivamente con le seguenti: 579 e 7368.

* 1. 1.

Fumagalli Carulli, Vairo, Biondi.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: preture aggiungere le seguenti: e delle procure.

Consequentemente, alla Tabella B, sostituire le cifre 567 e 7380, rispettivamente con le seguenti: 579 e 7368.

* 1. 2.

Finocchiaro Fidelbo, Pedrazzi Cipolla, Recchia.

Sopprimere il comma 4.

1. 4.

Nicotra, Alagna, Vairo, Fumagalli Carulli.

Ha chiesto di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Presidente, credo francamente che la discussione in ordine al decreto-legge in esame e sugli emendamenti presentati agli articoli di cui esso consta (ricordo ai colleghi che il gruppo comunista ha presentato emendamenti interamente soppressivi di entrambi gli articoli che compongono il provvedimento) dovrebbe risultare imbarazzante... Mi scusi, Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi se siete interessati ad un procedere spedito dei lavori, consentite all'onorevole Finocchiaro di svolgere in condizioni accettabili il suo intervento!

Onorevoli colleghi! Non è possibile procedere in questo modo! A me giungono le vostre conversazioni, mentre non giunge la voce dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo!

Onorevole Finocchiaro Fidelbo, la prego ora di continuare il suo intervento.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Grazie, signor Presidente.

Dicevo che la discussione sul decreto-legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti (ho già ricordato che il gruppo comunista ha presentato emendamenti soppressivi di entrambi gli articoli di cui il provvedimento consta) dovrebbe essere avvertita come imbarazzante.

Il provvedimento in esame, da noi opportunamente citato in sede parlamentare con il suo numero ed il suo titolo, viene invece comunemente denominato nei tribunali, da parte degli operatori del diritto e comunque dalla gente che di queste vicende si occupa, con il cognome di due magistrati, i quali ricoprono attualmente funzioni di consigliere istruttore e che diventeranno poi titolari dell'ufficio di presidente della sezione dei GIP. Già questo sarebbe — crediamo — argomento sufficiente di imbarazzo.

Quelli che sono stati considerati come i «sospetti» — la parola non è stata usata nel corso del dibattito in Senato — avanzati dalle opposizioni e poi ripresi con argomentazioni molto lucide e convincenti dal relatore di minoranza, circa il fatto che questo decreto sia in realtà una «norma-fotografia» già dovrebbero risultare imbarazzanti. Credo tuttavia sia ormai evidente che non si tratta di «sospetti» o di una malevola suggestione indotta dalle opposizioni o da una a più parti politiche, ma di una realtà che è divenuta ormai coscienza diffusa e critica di molti cittadini.

È per questo che concordiamo con quanto è scritto nella relazione, là dove si parla schiettamente di «decreto-scambio» e là dove ci viene data, come dire, una chiave di lettura del contributo che il decreto in discussione può fornire per assicurare una reale indipendenza della magistratura e, soprattutto, una chiave di lettura del valore che Governo e maggioranza attribuiscono e riconnettono all'indipendenza della magistratura.

Dicevo che non vogliamo farci suggestionare dai cattivi pensieri e che anzi ce ne

vogliamo liberare subito per affrontare in maniera più serena il dibattito di questa sera. In particolare, il ragionamento che sto per fare è tutto fondato sulle contraddizioni tra il preteso e manifestato obiettivo che questo decreto si pone e quello che invece esso realizza nei fatti. Si tratta di contraddizioni che nascono le une dalle altre, come sempre accade quando si parte da una contraddizione, tanto che alla fine si ha proprio l'impressione che la discussione del decreto possa essere affrontata, aggiungo, con un certo imbarazzo da parte dei suoi stessi sostenitori.

La prima di tali contraddizioni nasce dal fatto che fino a due mesi prima dell'emanazione del decreto il Governo, per altro in veste di legislatore delegato, a proposito dell'organizzazione degli uffici dei giudici per le indagini preliminari affermava cose che sono in netto contrasto con quelle contenute nella relazione governativa che accompagna il decreto. Ampi stralci di tale relazione sono contenuti nella relazione di minoranza, ma vorrei ricordarne ai colleghi soltanto due passi, che mi sembrano particolarmente significativi.

La relazione ministeriale che accompagna le norme di attuazione del codice di procedura penale che riguardano lo stesso argomento trattato dal decreto, riferendosi alla necessità avvertita come tale — di tenere distinti i caratteri del vecchio ufficio di istruzione e quelli della nuova sezione del giudice per le indagini preliminari, dice testualmente che «occorre adottare una soluzione che segni il senso della riforma processuale, la quale ha abolito la figura del giudice istruttore, e in sede transitoria agire per impedire il permanere di consuetudini professionali proprie del vigente sistema processuale».

Il che significa semplicemente che il giudice istruttore, nel vecchio rito, aveva i caratteri inquisitori che erano propri del vecchio rito processualpenale. Adesso, essendosi ritenuto invece che il giudice per le indagini preliminari deve porsi come terzo rispetto alla pubblica accusa e rispetto all'imputato, è importante che abbia luogo anche una rivoluzione culturale nel metodo del lavoro, oltre che nelle consuetu-

dini professionali. Tale considerazione, che ovviamente è tesa a far sì che il nuovo codice di procedura penale possa esplicare appieno i suoi effetti, consiglia per altro di impedire che chi ha diretto un ufficio istruzione vada a dirigere una sezione per le indagini preliminari.

Tale valutazione, espressa con forza dal Governo nella relazione ministeriale, viene però assolutamente contraddetta nella relazione al decreto, nella quale invece si parla della necessità di non disperdere il patrimonio che è stato accumulato negli anni dai magistrati che hanno esercitato la funzione di consiglieri istruttori.

A questo punto nasce la contraddizione cui è costretto il relatore per la maggioranza, il quale sostiene che la motivazione contenuta nella relazione ministeriale non è informata ad esigenze di tipo organizzativo e ordinamentale ma ad impostazioni ideologiche per altro espresse apoditticamente (in tal modo dando un giudizio poco lusinghiero sull'operato di chi ha steso la relazione ministeriale), e poi si chiede che cosa voglia dire l'espressione «consuetudini professionali» e che cosa si intenda per «professionalità del magistrato».

Sappiamo bene a cosa ci riferiamo quando parliamo di consuetudini professionali e di professionalità del magistrato; sappiamo bene che il Governo era perfettamente cosciente del significato di queste espressioni quando le ha usate nella relazione ministeriale. Cogliamo pertanto una contraddizione che è di tutta evidenza. Non mi pare nemmeno che possa essere addotto come argomento (lo dico in via assolutamente incidentale) il fatto che, con una legge anticipatrice del nuovo codice di procedura penale, sia stata affidata al giudice istruttore la possibilità di emettere il mandato di cattura. Si trattava di una legge che anticipava soltanto in parte, in base alle forze cui faceva riferimento (cioè rispetto all'ordinamento e alle figure professionali esistenti), il nuovo codice di procedura penale, e che invece ha avuto il contenuto ed il senso di cui parlavo prima.

Come si sana, poi, un'altra contraddi-

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

stizia. Contrariamente allo spirito delle norme e a quanto era emerso, attraverso le stesse relazioni del Governo, nel dibattito sulla delega concernente i provvedimenti per la modifica dell'ordinamento giudiziario, il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di dover confermare (e questo contraddice quanto era stato immaginato a proposito dei giudici per le indagini preliminari) tutti i giudici istruttori, ai quali viene appunto affidato lo svolgimento della nuova funzione di cui ci occupiamo.

Il Governo a questo punto interviene con un provvedimento legislativo, comportandosi come il Consiglio superiore della magistratura e tradendo forse lo spirito della decisione assunta in ordine alla individuazione dei soggetti. Viene varato un provvedimento avente forma di legge che in realtà rappresenta una «legge-fotografia», non nuova nella storia della nostra legislazione. Troppo spesso quando si predispongono norme relative a organici di ministeri o a questioni del genere si finisce con il dare indicazioni per promozioni, attribuzioni di determinati uffici, scelte di determinati funzionari: ci si trova insomma di fronte alla fotografia di determinati soggetti, che il giorno successivo tutti sono in condizioni di individuare per nome e cognome.

In questo caso il Governo ha fatto di più: ha stabilito che in determinati posti rimangano determinati magistrati; in particolare, per quanto concerne l'articolo 2 ma anche in relazione all'articolo 1 del provvedimento di cui ci occupiamo (ed in riferimento ai dirigenti degli uffici istruzione), ha varato un provvedimento di conferma, di coronamento, per così dire, che questa volta ha la forma del provvedimento legislativo.

Si dà il *placet* alle scelte compiute dal Consiglio superiore della magistratura nell'esercizio delle sue funzioni, con l'individuazione degli stessi dirigenti degli uffici in questione. Si tratta in pratica di una decisione che rende obbligatoria la conferma dei consiglieri istruttori dei dodici grandi tribunali considerati nelle funzioni da essi svolte. Rimangono gli uffici istru-

zione, che sono denominati sezioni per le indagini preliminari: in realtà i giudici istruttori vengono adibiti allo svolgimento delle nuove funzioni individuate, ponendo in essere esattamente il contrario di quanto il Governo si era proposto. Per altro, vi sono il nome ed il cognome dei pretori (sto parlando dell'articolo successivo) che rimarranno a coprire le funzioni esercitate al momento dell'entrata in vigore del disegno di legge di conversione. Anzi, del decreto-legge, visto che è questo ad essere convertito. È mai possibile tutto ciò?

La cosa che mi allarma maggiormente e la sostanziale convergenza tra il Governo, la burocrazia del Ministero di grazia e giustizia (ripeto quanto ho già detto stamane in Commissione giustizia) ed il Consiglio superiore della magistratura, addirittura nello scavalcare, per così dire, le forme previste dalla legislazione delegata, lo spirito di quest'ultima e le relazioni del Governo in merito al significato, al contenuto ed alle finalità della legislazione delegata medesima.

Questa situazione mi allarma moltissimo, anche se non ho mai dubitato che certe distorsioni strutturali nell'organizzazione del Governo (ed in particolare del Ministero di grazia e giustizia) avrebbero finito per dare i risultati oggi chiaramente evidenti.

Alla luce di tali considerazioni esprimo la nostra contrarietà al decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327: credo di averne compreso, non senza qualche difficoltà, il vero spirito: esso è certamente negativo e per questo il gruppo federalista europeo si oppone alla sua conversione in legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto è del seguente tenore:

«1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione né dal Senato, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

2. 1

Pedrazzi Cipolla, Bargone.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 2, ultimo del decreto, avverto che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Ricordo che gli identici emendamenti Fumagalli Carulli 1.1 e Finocchiaro Fidelbo 1.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Qual è il parere della Commissione sui restanti emendamenti?

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la maggioranza*. La Commissione, a maggioranza, esprime parere contrario sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.3, favorevole sull'emendamento Nicotra 1.4 e contrario, sempre a maggioranza, sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.1. Gli identici emendamenti Fumagalli Carulli 1.1 e Finocchiaro Fidelbo 1.2, come si è detto, sono stati ritirati.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI. No, signor Presidente, non è esatto!

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli Carulli alla Presidenza risulta che l'emendamento 1.1, firmato da lei e dagli onorevoli Vairo e Biondi, è stato ritirato. Se tale informazione non corrisponde al vero, la prego di precisare la sua posizione, dal momento che in tal caso dovrò chiedere al relatore per la maggioranza di esprimere il parere anche su di esso.

OMBRETТА FUMAGALLI CARULLI. Si-

gnor Presidente, vorrei chiarire che in Commissione non è stato ritirato l'emendamento 1.1 che porta, oltre alla firma mia, quelle degli onorevoli Vairo e Biondi. Anzi, ci è sembrato di doverlo mantenere e riproporre in Assemblea, disponibili eventualmente, qualora il Governo o la Commissione bilancio avessero dichiarato il loro parere contrario, a trasformarlo in un ordine del giorno. Proprio per questa ragione ci pare doveroso illustrare i contenuti dell'emendamento in questione. Se crede, signor Presidente, posso farlo adesso.

PRESIDENTE. Onorevole Fumagalli Carulli, siamo in fase di espressione del parere da parte della Commissione e del Governo sugli emendamenti presentati; quindi non posso darle la parola né per illustrare l'emendamento né per dichiarazione di voto. Le ho solo chiesto se intendeva mantenere il suo emendamento 1.1 (che al relatore per la maggioranza risultava essere stato ritirato) e mi pare di aver capito che lei intenda mantenerlo.

Prima di dare la parola al relatore di minoranza, chiedo nuovamente all'onorevole Mastrantuono, relatore per la maggioranza, di esprimere il suo parere sull'emendamento Fumagalli Carulli 1.1.

RAFFAELE MASTRANTUONO, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, al relatore per la maggioranza risulta che l'emendamento Fumagalli Carulli 1.1 sia stato ritirato; conseguentemente, è stato ritirato anche l'identico emendamento Finocchiaro Fidelbo 1.2.

PRESIDENTE. Onorevole Mastrantuono, anche alla Presidenza risultava, forse erroneamente, che l'emendamento Fumagalli Carulli 1.1 fosse stato ritirato. Tuttavia, dal momento che il presentatore ha dichiarato poc'anzi in quest'aula di voler mantenere tale emendamento, non credo possano esservi malintesi! Oltretutto, onorevole relatore, io non posso consentire che si svolga ora un dibattito che avrebbe dovuto invece aver luogo in Commissione.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

emendamenti Fumagalli Carulli 1.1 e Finocchiaro Fidelbo 1.2, per due ragioni che ritengo valide e che enuncerò rapidamente per il rispetto dovuto ai presentatori di tali proposte modificative e alle ragioni che le motivano.

Innanzitutto, contro gli emendamenti in questione questa mattina è stato formulato parere contrario dalla Commissione bilancio (era presente il sottosegretario, onorevole Sorice), poiché essi prevedono un aumento del numero dei magistrati, ponendo quindi problemi di copertura.

In secondo luogo, mi spingono ad esprimere parere contrario ragioni di tempo. Il Governo ha infatti interesse a che questo decreto-legge, intorno al quale tanto si è dibattuto e che è ora all'esame della Camera dopo essere stato approvato dal Senato, possa essere finalmente convertito in legge, come noi auspichiamo.

Il Governo non disconosce del tutto, tuttavia, le ragioni che sono alla base dei suddetti emendamenti. Io personalmente ho qualche riserva perché la funzione del pretore circondariale è delicata e il numero di magistrati che fanno capo al pretore circondariale è infinitamente superiore al numero dei magistrati e dei dipendenti che fanno capo al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale. Questa comunque — ripeto — è una mia riserva personale. Poiché vi è un vasto parallelismo in questa materia tra la procura della Repubblica e il dirigente dell'ufficio giurisdizionale corrispondente, posso anche riconoscere la validità delle motivazioni che sostengono gli emendamenti; tant'è vero che mi accingo ad accogliere, ove sarà presentato, l'ordine del giorno che mi è stato consegnato all'inizio della seduta, di cui prima firmataria è l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Anzi, come ho già detto prima, io credevo che ciò comportasse l'avvenuto ritiro dell'emendamento in questione.

Prendo atto, quindi, che finora non si è proceduto a ritirare i due identici emendamenti; a questo punto, prego vivamente i presentatori di voler tener conto delle ragioni espresse dalla Commissione bilancio nel formulare questa mattina il parere

contrario, nonché delle ragioni di tempo che inducono il Governo ad auspicare che il decreto-legge emanato il 25 settembre scorso non decada (considerando che siamo già al 22 novembre).

Confido che i presentatori dei due emendamenti vorranno accogliere le ragioni del Governo, anche considerando la buona disposizione ad accogliere l'ordine del giorno e a procedere successivamente con un provvedimento legislativo rispondente a quanto richiesto (*Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC*).

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 1.3, non accettato dal relatore per la maggioranza né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Fumagalli Carulli 1.1 e Finocchiaro Fidelbo 1.2, sui quali il Governo ed il relatore per la maggioranza hanno espresso parere contrario e per i quali la Commissione bilancio ha provveduto ad inviare il proprio parere contrario.

Poiché su tali emendamenti si è svolta una discussione dalla quale sembrava in un primo tempo potersi desumere che essi fossero stati ritirati, chiedo agli onorevoli proponenti se intendano mantenerli o meno. Avverto comunque che darò loro la parola solo se intendano motivare il ritiro o per dichiarazione di voto al momento della votazione; qualora, invece, intendano mantenere i loro emendamenti non potrò dare loro la parola.

Onorevole Fumagalli Carulli, mantiene il suo emendamento 1.1?

OMBRETTE FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento 1.1, tenendo conto delle ragioni che il ministro Vassalli ha addotto in questa sede ed anche delle assicurazioni che mi sembra di aver colto nelle sue parole circa un provvedimento futuro che sani la disuguaglianza oggi indubbiamente presente, anche se essa potrebbe essere sanata anche in via interpretativa nel decreto-legge al nostro esame.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

È evidente, signor Presidente, colleghi, che il contenuto del mio emendamento sarà trasfuso in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro Fidelbo, mantiene il suo emendamento 1.2?

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Lo ritiriamo, signor Presidente, dopo le assicurazioni del Governo circa l'accettazione del nostro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Nicotra 1.4.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero rivolgere all'onorevole Nicotra la stessa preghiera che ho rivolto ai presentatori dei due emendamenti precedenti: il termine abbreviato trovava la sua ragion d'essere nella situazione precedente ma non ha più alcuna motivazione nel decreto-legge attuale. La prego pertanto, onorevole Nicotra, di ritirare il suo emendamento.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Signor Presidente, nel ritirare il nostro emendamento 1.4 e nel farci carico dell'urgenza di convertire in legge il decreto in esame intendiamo far presente al Governo che l'abrogazione cui fa riferimento il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge elimina possibilità già concesse ad alcuni magistrati.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento Pedrazzi Cipolla 2.1, devo far presente ai presentatori che la Presidenza lo ritiene inammissibile, in quanto concerne l'entrata in vigore del decreto-legge.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pedrazzi Cipolla.

È così esaurito l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge. Poiché il disegno di legge di conversione consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla sua votazione finale.

Sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

discutendosi il disegno di legge n. 4294, di conversione in legge del decreto-legge n. 327 del 25 settembre 1989, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali;

ritenuto che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto conferisce la qualifica di magistrato di cassazione ai magistrati titolari delle preture circondariali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

ritenuto che, con il nuovo codice di procedura penale, la figura del pretore — che cumulava funzioni requirenti e funzioni giudicanti — è stata scissa in due diverse figure corrispondenti alle due diverse funzioni;

ritenuto che, dunque, appare opportuno estendere — anche riguardo alla pari dignità delle funzioni espletate — la disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto anche ai titolari delle procure circondariali di quelle sedi, e ciò anche ai fini di una auspicabile coerenza del nuovo assetto ordinamentale;

impegna il Governo

ad adeguare in tal senso la disciplina dell'ordinamento giudiziario prevedendo la qualifica di magistrato di cassazione anche per i titolari delle procure circondariali delle sedi previste nel decreto.

9/4294/1

«Pedrazzi Cipolla, Bargone, Finocchiaro Fidelbo, Fracchia, Orlandi, Recchia, Ciconte, Sinatra».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

da esse, deducendo così l'inammissibilità dello scrutinio segreto.

Mi sono permesso di insistere su tale questione, che è di straordinaria delicatezza, perché, vigendo ormai un regime nel quale il principio generale è quello dello scrutinio palese, quelle riguardanti le eccezioni sono norme di stretta interpretazione e non credo sinceramente che si possa ulteriormente restringere l'ambito dell'articolo 49 del regolamento.

PRESIDENTE. Avverto che sul richiamo al regolamento avanzato dall'onorevole Rodotà, a norma dell'articolo 41, comma 1 del regolamento, darò la parola, ove ne facciano richiesta, ad un oratore contro e ad uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno.

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Presidente, vorrei innanzitutto pregarla di accertare se si presti scarsa attenzione nella gestione dei microfoni o se vi sia un guasto. Vi è, ad esempio, oltre al mio, un altro microfono acceso ed evidentemente in questo modo la voce si propaga non più attraverso un solo microfono ma attraverso due. Questo forse spiega perché oggi le cose vanno così male!

Nel merito, siamo contrari alla richiesta formulata dal collega Rodotà per due motivi. Innanzi tutto, se anche fosse vero — ma non lo è — che la norma si riferisce a persone, la prevalenza sarebbe nel senso opposto a quello ipotizzato dal collega Rodotà. Inoltre, signor Presidente, l'onorevole Rodotà è troppo fine giurista per non tener conto di un dato che il suo interesse politico gli fa trascurare in questa discussione: altro è questione riferita a persone, altro è norma i cui destinatari siano in numero limitato ed evidentemente predefinito.

Si tratta di due ipotesi molto diverse e noi siamo nella seconda, non nella prima. Il fatto che la norma si riferisca a soli

dodici soggetti non implica affatto che sia riferita a persone. È una norma i cui destinatari sono, per loro stessa natura, enumerati.

Desidero poi aggiungere una considerazione di ordine ancor più generale: guai ad immaginare — indipendentemente dal problema voto segreto-voto palese — che per questioni riferite a persone ci si debba rifare alla attribuzione di uffici pubblici. Sia chiaro una volta per sempre: l'attribuzione di un ufficio giudiziario è una questione del pubblico impiego e non riferita ad uffici costituzionali o altro.

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, non capisco come si faccia a sostenere che non sia riferita a persone una norma che stabilisce che i pretori dirigenti di dodici città svolgeranno in esse funzioni per le quali la provvista (che dovrebbe essere diversa, secondo altra norma di legge, a seguito delle modificazioni dell'ordinamento giudiziario) sarà attuata in base allo stesso articolo del disegno di legge in cui si stabilisce che i pretori dirigenti delle dodici città della dodecapoli (i dodici lucumoni? Non so come dobbiamo chiamarli!) conservano le funzioni ad essi conferite. Come si fa a dire che questa non è norma che riguarda le dodici persone? Che poi la provvista di dodici o di cento uffici giudiziari non dovrebbe essere fatta con legge è un altro discorso; ma una volta che la legge assume l'ingrato compito di diventare *ad hominem*, di essere una legge-fotografia e non soltanto una legge-identikit, il fatto che non siano indicati i nomi e i cognomi, ma che quelle persone siano chiamate con il loro predicato (a questo punto, infatti, la qualifica «pretore di Roma» diventa una sorta di predicato: non si dica, per esempio, che nel Parlamento subalpino quando si parlava del conte di Cavour ci si riferiva non ad una specifica persona ma a una certa località e a una certa funzione, che

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

era quella di conte!) non fa alcuna differenza, perché evidentemente basta andare a guardare l'ordinamento giudiziario per sapere chi è il magistrato che ricopre una certa carica.

A questo punto, se si escludesse la modalità di votazione consentita nei casi in cui si faccia riferimento a persone determinate, finiremmo non per attenuare ma per aggravare il carattere eccezionale e di privilegio di queste norme, che in realtà hanno il significato e la portata di una provvista *ad hominem* di quei determinati uffici giudiziari.

Mi sembra dunque che quanto richiesto dal collega Rodotà abbia piena legittimità e che soltanto con un gesto — mi si consenta dirlo — di grande ipocrisia potremmo sostenere, per attenuare la gravità della portata della legge, che si deve votare come se il contenuto della stessa non fosse quello che è.

PRESIDENTE. Dopo aver ascoltato un oratore a favore e uno contro, avverto che la Presidenza non ritiene di poter accogliere la richiesta di votazione segreta per più ragioni, la prima delle quali è proprio quella sulla quale si è soffermato l'onorevole Mellini e che è stata trattata dall'onorevole Rodotà, e cioè che le persone non sono indicate: può darsi che siano individuabili, ma comunque non sono individuate. La norma del provvedimento riguarda la titolarità di uffici, in senso oggettivo, e non le persone che *pro tempore* li ricoprono.

MAURO MELLINI. *Wanted!* Ricercato!

PRESIDENTE. In ogni caso, si tratta di una questione incidentale rispetto al problema di carattere generale; il contenuto prevalente del provvedimento, infatti, non riguarda le persone, ma attiene ad altro oggetto. Ribadisco pertanto che la Presidenza non può accogliere la richiesta di voto segreto. Prego pertanto i colleghi di prendere posto, perché dobbiamo procedere alla votazione nominale finale del provvedimento.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4294, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 1880. — «Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, recante norme sulla dirigenza delle sezioni delle indagini preliminari e delle preture circondariali» *(approvato dal Senato)* (4294).

Presenti	374
Votanti	371
Astenuti	3
Maggioranza	186
Hanno votato <i>si</i>	253
Hanno votato <i>no</i>	118

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: S. 1893.
— Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti *(approvato dal Senato)* (4310).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti.

Ricordo che nella seduta del 16 novembre scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 332 del 1989, di cui al disegno di legge di conversione n. 4310.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

un procedimento di accertamento del reddito di impresa assoggettato a imposta attraverso disposizioni di diretta attribuzione dell'erario. Tali modifiche sono state proposte e trovano corretta formulazione in un emendamento che verrà sottoposto all'esame dell'Assemblea.

In conseguenza di quanto ho testè rilevato, dovrebbe essere soppressa nel secondo comma dell'articolo 3 la lettera *a*), che attribuiva appunto ai comuni la facoltà di accertamento che ho richiamato.

All'articolo 4 del decreto-legge in esame vi sono norme che introducono un'addizionale di sette lire per ogni chilowattora di energia consumata. Dagli atti parlamentari del Senato è emersa la difficoltà con la quale quel ramo del Parlamento ha accolto un principio che sembra corrispondere più a una politica di tipo energetico che a una politica di tipo fiscale. Tale disposizione infatti crea nell'attuale assetto delle tariffe relative all'energia elettrica una forte disparità: infatti l'aumento per fasce di contribuenti corrispondenti alle famiglie ammonta all'incirca al 4,5 per cento, mentre supera il 33 per cento per alcuni settori che impiegano largamente l'energia elettrica nel processo produttivo, utilizzandola praticamente come materia prima.

Il Governo nel dibattito ha rilevato che sostanzialmente la scelta compiuta coincide con la volontà di raggiungere questo scopo. A maggior ragione ritengo che, se questo è l'obiettivo del Governo, più correttamente si sarebbe dovuto far ricorso alle tariffe, per utilizzare il criterio di differenziazione del costo dell'energia piuttosto che applicare in modo discriminato l'imposta.

Per tale ragione le sollecitazioni avanzate in Commissione, e a quanto mi risulta anche in aula, saranno rivolte al Governo perchè valuti attentamente gli effetti di questo tipo di aumento ed in particolare le conseguenze sui settori a forte impiego di energia, che sembrano discriminati negativamente nella concorrenza internazionale.

Nel quarto comma dell'articolo 4 è indicata, tra l'altro, l'addizionale di cui al

comma 1, applicabile a tutte le fatturazioni, «anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dell'energia elettrica dopo la data di entrata in vigore del presente decreto».

Pare opportuno precisare — credo che questo sia il tipo di lettura della norma proposto dal Governo, anche se l'amministrazione sembra orientarsi in modo diverso — che la fatturazione (o la dichiarazione di consumo) che riguardi anche periodi antecedenti all'entrata in vigore del provvedimento in esame deve evidentemente distinguere i consumi relativi a tali periodi da quelli concernenti invece periodi nei quali il decreto abbia già prodotto effetti giuridici. Ciò consentirà di impedire che si applichi l'imposta, ad esempio in sede di fatturazione congiunta per il bimestre settembre-ottobre, anche al mese di settembre che, evidentemente, non deve essere assoggettato a tale prelievo fiscale.

Secondo l'articolo 7, sono soggette ad una tassa del 20 per cento le attività relative ad operazioni a premio. A tale riguardo il Senato ha introdotto un chiarimento, stabilendo che non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premio le manifestazioni i cui premi siano costituiti da sconto di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato. Il Governo ha evidenziato che con tale norma s'intende, evidentemente, non solo il prodotto principale, ma anche produzioni diverse da quella propagandata che vengono distribuite in aggiunta a quest'ultima.

Se questa è la lettura corretta della norma, pare superfluo presentare un emendamento in proposito.

Il testo approvato dal Senato, inoltre, non presenta più alcune norme contenute nella formulazione originaria, relative all'applicazione di una ritenuta alla fonte secondo un'aliquota molto incisiva (25 per cento). Resta il fatto che, com'è noto ai colleghi della Commissione, le categorie produttrici di beni particolarmente interessati a queste forme di operazioni (mi riferisco ai settori dell'artigianato, del legno, della ceramica, della plastica e dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

piccoli elettrodomestici) sostengono che un prelievo fiscale del 20 per cento (come tassa sui prodotti che essi cedono alle aziende per tali forme di incentivo) rischia di spingere le imprese utilizzatrici a sopprimere queste forme di incentivo ed a sostituirle con sconti in denaro o con altre forme di pubblicità.

Invito il Governo a valutare a fondo tale questione, perché se si determinasse una flessione dei settori interessati il danno sarebbe di gran lunga maggiore della modesta riduzione di entrata fiscale che si potrebbe determinare a seguito di questo mancato prelievo.

L'articolo 9, prevedendo una norma che non ha precedenti (non ricordo di aver mai letto l'enunciazione di un criterio simile), inasprisce le pene pecuniarie in modo scaglionato nel tempo: sestuplica le pene previste in provvedimenti normativi emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplica quelle disposte con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979 e raddoppia quelle previste dai provvedimenti normativi emanati successivamente al gennaio 1980 e fino al 31 dicembre 1984. Non si sa poi cosa succeda dopo il 1984.

Ma quello che è abbastanza singolare è che abbiamo legislazione fiscale molto abbondante: ricordo ai colleghi che, solo in materia di imposte dirette, il testo unico, di recente emanazione, riassorbiva oltre 250 tra disegni di legge, decreti-legge e decreti delegati.

Con la norma in questione ci troveremo in una situazione particolare: una eventuale violazione — commessa naturalmente da oggi in poi, perché, come il Governo ha dichiarato, è da escludere che l'aggravio delle sanzioni possa avere effetti retroattivi — dovrebbe essere riferita alla norma originale. Non sarà più sufficiente, allora, verificare se sia stata violata una norma vigente del testo unico, ma occorrerà contestare se quella norma fosse stata già adottata, per esempio, nel periodo tra il 1976 e il 1979 piuttosto che prima del 1976.

Come dicevo in precedenza, la questione delicata delle pene pecuniarie, articolate

in tre fasce temporali, rischia di creare problemi seri di applicazione. Facevo l'ipotesi del testo unico sulle imposte dirette con la quale si è riassunto tutto un processo legislativo durato parecchi anni: le violazioni commesse con riferimento alle norme contenute nel suddetto testo unico, produrrebbero oggi eventuali sanzioni riferite a quelle stesse norme.

Per poter applicare tali sanzioni, gli uffici dovranno tenere in vita le vecchie disposizioni e verificare se la norma violata nel testo unico sia per caso riferibile a norme più antiche, perché in tali casi, ai fini dell'applicazione della sanzione, dev'essere invocata la norma più lontana, che prevede la sanzione maggiore.

Credo che, se avessimo avuto più tempo a disposizione, avremmo potuto esaminare più analiticamente questi aspetti tecnici della norma e forse affinarne la formulazione. Abbiamo tuttavia ritenuto di concludere rapidamente i lavori in Commissione finanze e questa settimana, dopo aver espresso parere favorevole su una serie di modifiche al provvedimento, ho inviato i colleghi a ritirare gli emendamenti, nella previsione, che era stata concordata, di esaminare oggi il testo del decreto-legge e di approvarlo prima della sua scadenza. Questo perché l'impegno della maggioranza nei confronti del Governo è quello di dare una risposta politica e legislativa nel senso della tempestiva approvazione dei provvedimenti adottati.

Concludo quindi il mio intervento, invitando il Governo a valutare le indicazioni fornite e a considerare che la brevità dei tempi ci impedisce di affinare qualche aspetto del provvedimento, che obiettivamente meriterebbe ulteriore riflessione.

Chiedo infine al Governo, anche per il futuro, di voler fare una distinzione: lo strumento del decreto-legge è ben impiegato quando si tratta di modificare aliquote che determineranno effetti sull'imposta; al contrario, il Governo potrebbe presentare disegni di legge per le modifiche che più propriamente rientrano nell'ordinamento tributario e che esigono un esame da parte del Parlamento, non

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

ridotto dai tempi obiettivamente ristretti riservati ai decreti-legge (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Auleta. Ne ha facoltà.

FRANCESCO AULETA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta ci troviamo di fronte ad un provvedimento il cui scopo è quello di rastrellare comunque entrate, pari a circa 4.850 miliardi previsti, in modo confuso e irrazionale.

Nella relazione al decreto-legge n. 332, del quale stiamo discutendo la conversione in legge, si afferma tra l'altro che esso deve essere inquadrato nella complessiva manovra che accompagna la legge finanziaria per l'anno 1989 e che dovrebbe portare ad un risarcimento della finanza pubblica, attraverso appunto l'ampliamento delle basi imponibili ed una contemporanea riaffermazione del principio costituzionale dell'articolo 53.

Le critiche puntuali mosse alla manovra finanziaria per il 1990 e al decreto-legge n. 332 non solo dall'opposizione di sinistra, ma anche da settori vari e qualificati della stessa maggioranza di Governo, hanno già abbondantemente dimostrato quanto sia illusorio perseguire i fini enunciati con gli strumenti proposti e quanto, di contro, sia reale il pericolo che le ingiustizie si aggravino, che si allontani il risanamento della finanza pubblica, che la macchina finanziaria ed amministrativa continui a non funzionare, che l'incertezza e la provvisorietà delle norme accrescano la sfiducia ed incoraggino gli occultamenti di redditi e di valori aggiunti.

Il decreto-legge al nostro esame ha un contenuto composito ed eterogeneo, senza una coerenza ed una logica unitaria. In sostanza, si tratta di un calderone che prevede modifiche al regime dell'editoria e dei documenti di accompagnamento e alla

determinazione del reddito forfettario di alcuni soggetti; una riscrittura improvvisata e temporanea dell'ICIAP; aumenti dell'addizionale sull'energia elettrica e della tassa erariale automobilistica; una proroga della sanatoria per gli enti pubblici territoriali; aumenti dell'imposta di fabbricazione e delle sanzioni amministrative; modifiche all'imposta di registro e alle norme sul lotto e sulle lotterie.

Tale provvedimento tende, nonostante le apparenze, ad un ulteriore indebolimento finanziario degli enti locali, ai quali sono destinati circa 2 miliardi a titolo di copertura parziale della riduzione dei trasferimenti. Ma il Governo intende anche, attraverso un giro complicato di aggiunte e deduzioni di risorse tributarie ai comuni, far ricadere su questi ultimi l'impopolarità derivante dall'aumentata pressione tributaria.

Significativo in questo senso è l'aumento previsto dall'articolo 4, pari a 7 lire di addizione per chilowattora consumato di energia elettrica: un aumento che è stato imposto dal Governo in misura rigida, contrariamente a quanto avveniva in passato, ma viene prelevato dal comune. Gli enti locali territoriali hanno il compito di applicare una misura imposta dal centro, ma è certamente contro di loro che si rivolgeranno le proteste dei cittadini. Sarebbe che l'autonomia impositiva degli enti locali territoriali si esaurisca, per il Governo e per la maggioranza, nella funzione di settori riservata ai comuni stessi.

I primi tre articoli del decreto-legge ripropongono per l'anno 1990 (e forse anche per il 1991) una riedizione parzialmente modificata dell'odiosa e odiata ICIAP (l'imposta comunale sull'impresa e sulle attività produttive). Vogliamo ricordare in questa sede la nostra ferma opposizione all'introduzione nel sistema fiscale italiano di questo nuovo balzello. Quando la Camera approvò il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, sostenemmo che non era quella la strada da seguire per introdurre nel nostro paese una reale autonomia impositiva degli enti locali e che con quel provvedimento le ini-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

quità, già così pesanti in questo campo, sarebbero aumentate. Sarebbe invece stato necessario adottare strumenti efficaci per la finanza locale, anche al fine di perseguire una maggiore giustizia fiscale e far emergere le grandi evasioni di imposta esistenti.

Ora il Governo e la maggioranza sembra si siano convinti (almeno in parte) della giustezza delle nostre critiche e delle nostre proposte, tant'è vero che nel disegno di legge sull'autonomia impositiva degli enti locali, collegato alla legge finanziaria per il 1990, è previsto l'assorbimento dell'ICIAP a partire dal 1991 nell'istituenda ISCO (imposta sui servizi comunali). Non comprendiamo comunque, i motivi per i quali, riconosciuta l'iniquità dell'ICIAP, si voglia continuare a mantenerla in vita ancora per un anno, o forse più.

Le modifiche all'imposta contenute nei primi tre articoli del decreto non riusciranno ad attenuarne l'impopolarità e nel contempo costringeranno le amministrazioni comunali all'assunzione di nuovi atti, senza che ne derivi un maggior gettito. Anzi, considerata la ribadita temporaneità dell'imposta e la circostanza che l'anno prossimo quasi tutti i comuni d'Italia saranno interessati dal rinnovo dei propri consigli comunali, è facilmente presumibile che saranno deliberati entro il 31 dicembre 1989 e applicati i limiti minimi dei prelievi, con una non indifferente contrazione dello stesso gettito.

Ministro Formica, l'ICIAP, così com'è strutturata, non è modificabile: è da abolire! Non si comprometta con questa brutta imposta, voluta dal suo predecessore. Sia coerente: si unisca a noi per cancellarla e lasci che l'onorevole sottosegretario Susi sostenga l'assurda tesi che con le modifiche l'ICIAP diventa coerente con il dettato dell'articolo 53 della Costituzione. Onorevole sottosegretario, l'imposta, anche così riformata, è regressiva, perché cresce meno che proporzionalmente rispetto ai parametri di riferimento, e quindi trascura la presumibile capacità contributiva.

Gli aumenti di addizionale sull'energia elettrica previsti dall'articolo 4 e quelli

dell'imposta di fabbricazione disposti dall'articolo 5 ripropongono la solita manovra senza un obiettivo preciso e soprattutto ignorano le istanze sempre più pressanti che salgono dalla società e dalla stessa Comunità europea. Infatti, il risparmio energetico (che è ormai urgente conseguire) e una migliore tutela dell'ambiente dall'uso di combustibili inquinanti non sono ottenibili senza un disegno organico e razionale della politica dei trasporti e senza puntare con decisione, anche mediante la manovra fiscale ed opportune incentivazioni e disincentivazioni, all'uso di prodotti con sempre minori quantità di sostanze inquinanti.

L'aumento della tassa erariale automobilistica, prevista nella misura del 50 per cento dall'articolo 4-bis, aggiunto all'aumento previsto dal disegno di legge riguardante le norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni, porta ad un aumento complessivo della tassa del 129 per cento. Le proposte che si sono avute nel paese sembra che siano riuscite a convincere il Governo a modificare questo prelievo, e già si parla di un diverso scaglionamento degli aumenti, a seconda dell'anno di immatricolazione dei veicoli.

A noi sembra che sia questa l'occasione buona per introdurre tra l'altro, alcune modifiche alla legge n. 53 del 28 febbraio 1983, con la quale si è stabilito l'obbligo automatico del pagamento delle tasse automobilistiche in dipendenza dell'iscrizione dei relativi autoveicoli nei pubblici registri. La conseguenza è che non pochi cittadini, che ad esempio hanno subito il furto dell'autoveicolo (regolarmente denunciato all'autorità di pubblica sicurezza) e che per ignoranza delle norme non hanno provveduto a chiedere anche la cancellazione dal PRA dell'autoveicolo di cui sono stati derubati, continuano ad essere assoggettati per il mancato versamento della tassa automobilistica al pagamento annuale di pesanti sanzioni, che vanno dal raddoppio della tassa automobilistica stessa all'applicazione degli interessi nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre maturato.

Noi comunque riteniamo che sia giunto

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

il momento che il Parlamento affronti in modo organico e complessivo tutta la questione relativa alle fonti energetiche utilizzate per i trasporti, per selezionarne l'uso e conseguentemente modificare radicalmente anche le tasse di circolazione dei veicoli.

Non ci convince inoltre l'argomentazione che il ministro Formica porta a sostegno dell'aumento della tassa erariale automobilistica. Non si può sostenere che poiché l'ultimo aumento risale a circa quindici anni fa è giusto recuperare in una sola volta tutti, o quasi tutti, i mancati incrementi, mandando così a monte non pochi bilanci familiari.

Le disposizioni degli articoli 6 ed 8 ci sembrano incongrue con le stesse motivazioni contenute nella relazione che accompagna il provvedimento. Si parte infatti dall'assunto di voler attualizzare le pene pecuniarie per le violazioni tributarie già stabilite in misura fissa, nel senso di rendere congrua in moneta attuale una sanzione fissata anni addietro.

Le pene pecuniarie sono determinate moltiplicando per 6 gli importi originari, se questi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, per 4, se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1979, e per 2, se determinati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

A tal proposito anche il relatore in questa sede muoveva perplessità e dubbi sull'applicazione delle maggiorazioni delle sanzioni richiamate. Intanto però sembra necessario chiarire che le misure aggiornate delle pene pecuniarie si applicano alle sole violazioni commesse dopo il 1° ottobre 1989, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 332. Per quelle commesse, invece, prima di tale data, indipendentemente dal fatto che la trasgressione sia accertata dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, dovrebbero continuare ad applicarsi le vecchie sanzioni, e ciò non solo per motivi di equità, ma anche per il preciso disposto dell'articolo 20 della legge n. 4 del 7 gennaio 1929.

Non si capisce poi perché tale processo di attualizzazione delle sanzioni ammini-

strative non debba riguardare altre sanzioni, come quelle per le violazioni in materia valutaria e quelle penali, le multe e le ammende previste dalla legge n. 516 del 1982.

Rilevata l'esorbitanza di alcune supermulte che scaturiscono da tale attualizzazione per l'omissione o l'inesattezza di alcuni adempimenti che di fatto non incidono sul fenomeno evasivo (come ad esempio la mancata compilazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori per la quale è prevista una sanzione fino a 20 milioni di lire, o l'inesatta indicazione del numero di partita IVA nelle dichiarazioni annuali, per la quale si sosterrà un costo di sei milioni, o ancora la mancata conservazione della ricevuta fiscale, accertata nelle immediate vicinanze del locale, che può costare fino a 90 mila lire), c'è da aggiungere che i dubbi e le incongruità sollevate dal provvedimento sono molteplici.

Per esempio, resta irrisolto il problema relativo ai casi in cui la norma sanzionatoria entrata in vigore in una data epoca abbia subito modifiche in tempi successivi, cosicché si pone l'interrogativo se far riferimento alla data di entrata in vigore della norma o a quella dell'ultima modifica.

Signor Presidente, i gruppi comunista e della sinistra indipendente hanno presentato in Commissione di merito emendamenti al testo del decreto tendenti a chiarirne e a modificarne profondamente alcune parti.

Il relatore, pur dichiarando di accettare gran parte di essi, ha invitato i presentatori e ritirarli in attesa di conoscere le possibilità di riesame del provvedimento da parte del Senato della Repubblica entro i termini di decadenza. Gli stessi emendamenti sono stati così riproposti perché siano esaminati e votati da questa Assemblea.

Noi riteniamo che le opportunità politiche della maggioranza non possano continuare ad impedire al Parlamento di modificare quei provvedimenti che, come in questo caso, sono ritenuti bisognosi di profonde modificazioni dalla stragrande maggioranza dei parlamentari.

La contrarietà del gruppo comunista alla conversione in legge del decreto-legge

n. 332, allo stato attuale, è radicale. Atteggiamenti diversi potranno essere presi in considerazione solo se i gruppi ed i colleghi che si sono dichiarati d'accordo con i nostri più significativi emendamenti saranno coerenti e porranno questa Assemblea in condizione di approvarli (*Applausi dei deputati del gruppo del PCI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scalia. Ne ha facoltà.

MASSIMO SCALIA. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Visco. Ne ha facoltà.

VINCENZO VISCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il mio intervento sarà breve e schematico. Tuttavia cercherò di sottolineare alcuni punti che ci sembrano importanti e che riteniamo possano interessare il ministro, se avrà la bontà di ascoltarci.

Innanzitutto, vorrei svolgere alcune considerazioni di carattere politico.

La prima, per altro già fatta poc'anzi dall'onorevole Auleta, riguarda il fatto che questo decreto fa parte di una manovra economica legata alla legge finanziaria. In altre parole, possiamo definirlo un provvedimento di accompagnamento. Ebbene, tale decreto è stato fin dall'inizio trasformato in un provvedimento *omnibus* contenente una serie di misure eterogenee. Il che, dopo la recente approvazione della legge sulla Presidenza del Consiglio, pone un problema di carattere istituzionale.

Tale decreto è stato ulteriormente «appesantito» nel corso del dibattito al Senato, anche per iniziativa del Governo, con norme che poco hanno a che vedere con una coerente ispirazione.

In proposito, vorrei sottolineare la conclusione dell'intervento del relatore, che a me è apparsa assai netta, nella quale il relatore ha praticamente svolto la stessa critica che in questo momento sta facendo il sottoscritto, consigliando il Governo di

astenersi per il futuro dal presentare, sotto forma di decreti, norme che potrebbero tranquillamente e in maniera più adeguata trovare posto in un disegno di legge. Su ciò non posso che dichiararmi d'accordo con quanto detto dall'onorevole Usellini.

Un altro aspetto politico che vorrei sottolineare, per altro evidente a coloro che hanno ascoltato la relazione dell'onorevole Usellini e a chiunque leggerà gli atti della Commissione, è che su tale decreto esiste un dissenso profondo da parte della maggioranza oltre che della opposizione.

La relazione dell'onorevole Usellini contiene per certi versi una critica anche eccessiva sul contenuto del decreto. Con l'eccezione dell'articolo 5, non c'è infatti un punto del provvedimento che non sia stato sottolineato criticamente. Ciò nonostante sembra che l'esame del provvedimento debba concludersi senza la possibilità di approvare emendamenti. Debbo rilevare che in Commissione su molti emendamenti, presentati da vari gruppi, si era registrata una convergenza.

Ritengo che al Governo interessino essenzialmente i risultati; ne consegue che esso sarà soddisfatto della conversione in legge del decreto. Ciò detto, penso tuttavia che questo sia un approccio abbastanza discutibile e pericoloso e che nel dibattito in Parlamento ci debba pur essere una qualche rispondenza rispetto a quello che pensano i parlamentari.

Nel rivolgermi al ministro, debbo altresì aggiungere un'altra considerazione. In questi mesi, e precisamente da quando l'onorevole Formica ha di nuovo assunto la responsabilità del dicastero delle finanze, il sottoscritto, insieme ad altri colleghi dell'opposizione, ha avuto modo di apprezzare una serie di posizioni assunte dal Governo. Anche oggi pomeriggio, nel corso dello svolgimento di interrogazioni presentate ai sensi dell'articolo 135-*bis* del regolamento, il ministro delle finanze ha assunto posizioni di principio che condivido interamente in quanto identiche alle nostre.

Infatti, l'allargamento della base imponibile, la limitazione delle agevolazioni, la eliminazione di possibili elusioni fiscali, la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

riduzione delle aliquote, la lotta all'evasione, la semplificazione degli adempimenti, rappresentano tutti punti di una linea sulla quale noi ci battiamo da anni e sulla quale abbiamo contribuito a far maturare maggiore consapevolezza nel paese. Quindi, noi siamo perfettamente d'accordo su questi aspetti. Ma il problema è fino a che punto lei, signor ministro, sarà in grado di portare avanti coerentemente una linea del genere e fino a che punto essa si tradurrà in provvedimenti come quello in esame, contenente, a nostro avviso, punti assai discutibili, che riescono a scontentare contemporaneamente la maggioranza e l'opposizione.

Si tratta di un problema generale che desideravo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea.

Signor ministro, noi siamo d'accordo sulle sue enunciazioni di principio, tuttavia restiamo contrari al provvedimento al nostro esame ed in modo particolare ai tre articoli riguardanti l'ICIAP. Al pari dell'onorevole Auleta (credo che altri colleghi interverranno sugli articoli 1, 2 e 3), anche noi siamo contrari al provvedimento ed i motivi sono gli stessi che esprimemmo allorché fu introdotta questa imposta che fa riferimento ai metri quadri dell'insediamento produttivo.

In un sistema tributario le imposte possono essere concepite in due modi. Il primo è quello di prevedere un'imposta collegandola alla capacità contributiva ed in questo caso il problema è di definire l'entità di tale capacità contributiva, facendo riferimento al fatturato, al reddito, ai consumi, al valore aggiunto. Al riguardo, un'abbondante letteratura economica afferma che un'imposta di questo genere, legata ai servizi comunali, dovrebbe essere giustamente correlata al fatturato ed eventualmente ad altri parametri, tra cui, ad esempio, gli stessi metri quadri sui quali si basa l'ICIAP.

Il secondo modo di concepire un'imposta è fare riferimento al beneficio. Ed allora a questo punto qualcuno deve spiegarmi se i servizi pubblici nel loro complesso sono utilizzati dalla gente in base ai metri quadri occupati!

Come si vede, l'ICIAP non risponde né all'uno né all'altro dei criteri sopra ricordati.

Come ho già detto, noi fummo contrari all'introduzione dell'ICIAP e la nostra posizione, dal momento che il Governo giustamente vuole adottare un provvedimento per la finanza locale, è nel senso di sopprimere questa imposta per l'anno in corso, reperendo altre fonti di finanziamento e prevedendo trasferimenti ai comuni, e ciò al fine di evitare il contenzioso che inevitabilmente si determinerà e tutta una serie di problemi che altrimenti i comuni si troveranno di fronte.

In seguito alle modifiche introdotte, i cittadini chiederanno ai comuni di utilizzare nella maniera a loro più favorevole le opportunità che la legge prevede ed i comuni in un anno «elettorale» saranno indotti a ridurre al minimo indispensabile lo sforzo fiscale da chiedere ai contribuenti. A quel punto non so se l'attuale struttura dell'imposta sarà in grado di compensare il gettito di quella vecchia trasformata.

Un altro argomento sul quale vorrei soffermare brevemente la mia attenzione è quello riguardante l'addizionale sui consumi di energia elettrica. A questo riguardo colgo un aspetto positivo nel fatto che il Governo, invece di demandare alle regioni il compito di stabilire l'ammontare dell'addizionale, ha deciso di farlo direttamente per poi ripartire i fondi così reperiti tra le regioni.

La previsione di una maggiorazione in cifra fissa (sette lire per ogni chilowattora di energia elettrica) avrebbe avuto un senso, con qualche cautela però, perché, signor ministro, un problema vero può essere non quello dei grandi utenti, ma quello di alcuni particolari settori.

Al fine di decidere la presentazione o meno di eventuali proposte di modifica, avevo chiesto al Governo alcuni dati per verificare se per determinati settori la prevista addizionale poteva risultare proibitiva rispetto alla concorrenza internazionale. Questi elementi non li ho ottenuti e quindi preannuncio la presentazione di un ordine del giorno con il quale chiedo al Governo di verificare la fondatezza di una

tale ipotesi ed eventualmente provvedere in sede CIP.

In particolare, vorrei sottolineare che in alcune attività vi è una produzione di energia elettrica collegata al processo produttivo, quale utilizzo razionale del calore prodotto ad altri fini. Ebbene, se agendo su quella parte di consumo si potesse ottenere un risultato favorevole alla produzione nei settori interessati, io prenderei in considerazione tale ipotesi.

L'aumento della tassa di circolazione inserito in questo decreto non mi trova viceversa consenziente, non tanto per l'aumento in sé (non è una questione di quantità) quanto perché ritengo che quella forma di prelievo vada modificata. Segnalo pertanto al ministro alcuni emendamenti che hanno ottenuto in Commissione un qualche consenso e che mirano in sostanza a superare il concetto dei cavalli fiscali — che è fittizio ed utilizzato esclusivamente in Italia — parametrando l'imposta ai cavalli veri, cioè alla potenza effettiva dei veicoli. Oggi siamo di fronte ad una paradossale situazione per la quale un'auto che costa cento milioni paga lo stesso bollo di una che ne costa 20 o 25 (questo è il risultato del criterio dei cavalli fiscali!).

Le nostre proposte consentono, a parità di gettito, di trasferire un carico maggiore sulle auto di più elevato valore, che sono quelle che costano e consumano di più: quindi quelle che contribuiscono anche maggiormente ai processi di inquinamento. Abbiamo presentato due formulazioni dell'emendamento — torneremo a parlarne in sede di esame degli articoli —, entrambe con piena copertura finanziaria. Ritengo che il problema sia sul tappeto ed anzi mi riservavo di affrontarlo in sede di esame del disegno di legge in materia. Ciò mi consente di rilevare come si sia di fronte ad uno di quei casi in cui l'inserimento di una misura in un decreto impedisce il confronto parlamentare.

Altra questione molto rilevante — ne abbiamo parlato in Commissione nel pomeriggio — è l'aumento delle imposte di fabbricazione sugli olii minerali. Mi sarei atteso che il Governo approfittasse dell'oc-

casione per realizzare quanto dice in altra sede di voler portare avanti, cioè una discriminazione dell'imposizione per disincentivare o incentivare i prodotti a seconda che siano più o meno inquinanti.

Il ministro sa che l'opposizione ha presentato un impegnativo progetto di legge in proposito, che applica sistematicamente questo criterio. Non è il caso di impegnarsi in questa sede in un dibattito concernente un argomento molto complesso, articolato ed organico, tuttavia proponiamo fin d'ora due emendamenti, almeno uno dei quali — come rilevavo questa mattina in Commissione — il Governo avrebbe il dovere di accogliere.

Il primo emendamento prevede, a parità di gettito, una discriminazione tra gli olii combustibili ad alto o basso tenore di zolfo. Tale misura è già adottata in altri paesi e consentirebbe, secondo il testo da noi proposto, di portare in pochissimo tempo al 20 per cento il consumo, oggi praticamente inesistente, del BTZ (olio combustibile a basso tenore di zolfo). Oggi, infatti, le imprese continuano a bruciare ATZ, che è notoriamente più dannoso. In altri paesi l'uso dell'ATZ è vietato. Quanto proponiamo con il nostro emendamento, si può fare senza molta fatica.

Altra misura che ritengo essenziale riguarda l'incentivazione della benzina senza piombo, che è prevista dal provvedimento in esame, il quale però non chiarisce quale debba essere la composizione merceologica di tale combustibile. Ora, signor ministro, chiunque si è occupato di queste cose sa benissimo che la benzina senza piombo attualmente prodotta e venduta in Italia è ancora più inquinante di quella con il piombo perché ha contenuti di benzene e di idrocarburi aromatici sproporzionatamente superiori alla benzina commercializzata in altri paesi e a quanto sarebbe consigliabile in base a criteri di tutela della salute pubblica.

Poiché dunque questa benzina ha effetti cancerogeni provati, si può incentivarne il consumo solo a condizione che entro sei mesi (il tempo necessario per rivedere i criteri di produzione) si rientri nel rispetto dei limiti che in altri paesi già esistono. Il

Governo ha, a mio avviso, il dovere di tenere conto di tale questione, che non è controvertibile.

A prescindere da questi rilievi, sugli altri aspetti del provvedimento non c'è un dissenso pronunciato. È vero che il collega Auleta ha segnalato alcuni problemi che possono sorgere per le sanzioni, ma è anche vero che è una nostra linea quella di rivalutare periodicamente le imposte in cifra fissa, in riferimento al tasso di inflazione; quindi, anche sotto tale profilo, in linea di principio non siamo contrari.

Prendo anche atto che al Senato è stata modificata la norma relativa alle operazioni a premio, che nella prima formulazione era abbastanza discutibile sul piano tecnico, mentre in quella attuale è sicuramente migliore.

In proposito c'è però un aspetto tecnico su cui gli uffici del ministero dovrebbero riflettere. Il problema non è che queste operazioni non si debbano fare o che non debbano essere in qualche modo tassate, ma che alcune di esse si traducono in maggiore vendita del prodotto, e quindi in maggior fatturato, in maggiore imposta sul valore aggiunto e in maggiore imposta sul reddito, per cui non ci sarebbe alcun motivo di prevedere una imposizione *ad hoc*, mentre per altre si può verificare una situazione per cui i prodotti sfuggono all'imposta sul valore aggiunto. Per cui, se fosse possibile (cosa di cui non sono certissimo), proverei a distinguere i due casi, perché il «buco» fiscale, se c'è, riguarda l'IVA e non l'imposta sul reddito. Ribadisco comunque che la soluzione trovata è sicuramente migliore della precedente.

In conclusione, signor ministro, riteniamo che i pochi emendamenti che abbiamo presentato, almeno quelli su cui in Commissione si è registrata una convergenza tra opposizione e maggioranza, potrebbero essere accolti. Il collega Usellini ricordava che c'è una possibilità per il Senato di riesaminare tempestivamente il provvedimento, e quindi penso che sarebbe giusto apportare queste correzioni adesso che siamo ancora in tempo (*Applausi dei deputati dei gruppi della sinistra indipendente e del PCI*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Salvatore Grillo. Ne ha facoltà.

SALVATORE GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per manifestare il consenso del gruppo repubblicano al provvedimento in discussione, che rientra in una più ampia manovra finanziaria i cui effetti giudichiamo positivi, ma anche per esprimere alcune perplessità che continuiamo a nutrire su alcuni aspetti della sua attuale formulazione.

Mi riferisco alla diversa manovra prospettata per quanto riguarda l'ICIAP. Si tratta di un mutamento della filosofia dell'imposta, che viene trasformata da intervento mirante a tassare in termini egualitari, sulla base di un determinato parametro, l'attività produttiva, prevedendo al contempo un corrispettivo al comune in relazione alle superfici occupate, a fenomeno che interessa il reddito.

Tale argomento era stato affrontato più volte nel corso della lunga e tormentata discussione svoltasi in Commissione finanze, che aveva portato all'approvazione del precedente provvedimento. L'opinione prevalente era quella di evitare di prendere in considerazione il reddito proprio perché sembrava strano che tali interventi interessassero una medesima categoria, una medesima classe, differenziandosi in base al reddito, in tal modo intervenendo sulla capacità organizzativa e produttiva del soggetto.

Si tratta, quindi, di un'imposta completamente diversa, che si aggiunge a quelle dirette e non si avvicina a quel tipo di tassazione neutrale che era stata prevista e che riteniamo debba rimanere sia pure con alcuni aggiustamenti ed accorgimenti.

È questo motivo di perplessità che vogliamo manifestare, anche se riteniamo che, complessivamente, la manovra non possa essere interrotta, per altro non essendoci i tempi per modificarla.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci auguriamo comunque che su questa materia le modifiche che sono all'orizzonte avanzino velocemente. Ho infatti

l'impressione che le difficoltà che questa imposta incontrava nella vecchia stesura aumenteranno con la nuova, con ciò rendendo difficile portare a termine la manovra.

L'elemento valido della manovra era quello di consentire di scoprire, per l'interesse specifico che ne avevano i comuni, tutta una serie di attività abusive e non dichiarate, colpendo quindi il sommerso e legittimando, rendendole ufficiali, alcune attività produttive presenti nelle città. Questo era l'obiettivo principale che pensavamo potesse essere portato avanti. Certamente il raffronto con il reddito non aiuterà la realizzazione di tale obiettivo perché l'abusivo, come è noto, non dichiara il proprio reddito o, se lo dichiara, lo fa in modo limitato senza rientrare nella categoria professionale cui appartiene (cosa che dovremmo invece scoprire con un simile provvedimento).

Riteniamo comunque che sia urgente approvare e rendere operativa la manovra complessiva proposta dal Governo, per poi passare all'esame di altri provvedimenti vertenti sulla stessa materia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Wilmo Ferrari. Ne ha facoltà.

WILMO FERRARI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, ci troviamo ancora una volta di fronte all'esigenza di convertire un decreto recante misure fiscali urgenti che, oltre a condizionare il ruolo e la funzione sovrana del Parlamento in questa materia, aggroviglia ancora di più il complesso delle disposizioni vigenti.

Vi sono insopprimibili esigenze di gettito; ne siamo ben consapevoli. In occasione della discussione del cosiddetto «decretone» di accompagnamento della legge finanziaria dello scorso anno, avevo avanzato (forse in modo un po' provocatorio, me ne rendo conto) una proposta di moratoria nell'innovare la normativa fiscale, perennemente in cambiamento. Esiste infatti un'esigenza di semplificazione e di decantazione dei provvedimenti, che non possono susseguirsi incessantemente. Si

tratta di una necessità largamente avvertita che rappresenta, in termini di sofferenza per il contribuente e per gli operatori del settore, un aggravio quasi maggiore del dover pagare. Credo che la semplificazione, insieme all'equità ed alla garanzia del gettito, debba rappresentare una preoccupazione prioritaria nell'assumere le nostre scelte.

Vi è poi l'esigenza di limitare la pressione fiscale nei confronti dei contribuenti onesti. Per questo, insieme ad alcuni colleghi, ho presentato un emendamento che propone di elevare le deduzioni ILOR nei confronti degli esercenti di imprese artigiane e commerciali.

Voglio infine, in questa occasione, sottolineare un aspetto particolare ma estremamente importante e significativo. Il Senato, recependo analoghe iniziative promosse alla Camera, ha introdotto all'articolo 4 una disposizione che annulla l'attuale disposto del sesto comma dell'articolo 79 del testo unico sulle imposte dei redditi, il quale prevede per gli enti non commerciali e senza scopo di lucro un imponibile rapportato ad un presuntivo livello di ricavi, anche in assenza di un reddito effettivamente conseguito.

L'alternativa per sottrarsi a tale disposizione potrebbe essere costituita dalla facoltà di tenere una contabilità ordinaria, il cui costo rappresenta per altro un peso insopportabile per i modesti bilanci della stragrande maggioranza di tali enti. È superfluo sottolineare che tale disposizione è ingiusta ed iniqua, se pensiamo che l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 esenta dal pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR il reddito — in questo caso anche se conseguito — derivante dall'esercizio di attività commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche dei partiti politici. Ciò è palesemente in contrasto con le finalità della Costituzione.

È da rilevare che nel nostro paese l'associazionismo volontaristico ha sempre costituito un patrimonio popolare ricco di tradizioni, di ideali e di prospettive nei settori della promozione culturale, sociale e sportiva: basti pensare alle associazioni

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

pro loco, alle scuole materne gestite da organismi privati, alle associazioni dilettantistiche sportive. Un'imposizione diretta che raggiunge il livello di 5 milioni annui nei confronti di questi soggetti rappresenta un decreto di morte, con un danno che va ben al di là di questioni di gettito o di bilancio.

Credo, per converso, che tale associazionismo sociale e culturale vada sostenuto, tutelato e messo nella condizione di operare con serenità, senza dover sottostare agli innumerevoli lacci e laccioli della normativa tributaria ordinaria. Ritengo anche che — risolto positivamente, anche se non totalmente, l'aspetto attinente all'imposizione diretta — sia necessario giungere in tempi brevi all'approvazione della proposta di legge di cui primo firmatario è l'onorevole Patria (atto Camera n. 2597), oggi inserito nel calendario dei lavori della Commissione finanze (di ciò ringrazio l'Ufficio di Presidenza) e del quale sono relatore. Tale proposta concerne la disciplina organica degli aspetti amministrativi e fiscali delle *pro loco*. (*Applausi dei deputati del gruppo della DC*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Usellini.

MARIO USELLINI, Relatore. Intendo ringraziare i colleghi che sono intervenuti e rilevare che alcune osservazioni che avevo svolto in sede di relazione hanno trovato riscontro nelle posizioni di colleghi della maggioranza ed anche dell'opposizione.

Desidero sottolineare in sede di replica quanto ha voluto ricordare il collega Visco in relazione all'esigenza del Governo di disporre tempestivamente di atti legislativi definiti che gli consentano di realizzare la sua politica — essenzialmente economica — sulla base degli obiettivi fissati nel bilancio del 1990, e del Parlamento di avere un congruo tempo per analizzare interventi che introducono modifiche nell'ordinamento e che, pertanto, esigono valutazioni meditate

circa le loro conseguenze, la loro compatibilità e perfettibilità.

Credo che in questi giorni sia stata data la rappresentazione di una conflittualità all'interno della maggioranza e tra quest'ultima e il Governo che non corrisponde al dato politico reale né, soprattutto, alle intenzioni dei protagonisti. Quando poniamo questioni, riteniamo di dover sottoporre alla valutazione dei colleghi l'opportunità di introdurre perfezionamenti ai provvedimenti che esaminiamo, senza avere la presunzione di assolvere da soli alla funzione legislativa. Intendiamo cioè sottoporre a verifica le proposte, le critiche e i suggerimenti avanzati. A mio giudizio, compiere nell'ambito della maggioranza e, se possibile, anche con l'opposizione le valutazioni del caso, tendenti a introdurre nell'ordinamento norme largamente condivise, aiuta tutti noi e soprattutto il sistema nel suo insieme, che acquista credibilità ed è meglio accettato dai cittadini, che si riconoscono in un sistema fiscale equo.

In conclusione, Presidente, mi limito a ricordare che il provvedimento al nostro esame, se esaminato in tempi adeguati, potrebbe introdurre alcuni miglioramenti. Desidero tuttavia conoscere l'opinione del Governo in ordine alla possibilità materiale di inserire le modifiche che ho richiamato, in considerazione del breve periodo che ci separa dalla scadenza del decreto-legge, cui è legata la possibilità di convertirlo. Deve essere chiaro che la Commissione cui appartengo ha assunto l'impegno, che sta cercando di assolvere, di far sì che i decreti-legge vengano convertiti o respinti in prima lettura, nel rispetto dei termini ordinari. Riteniamo infatti inaccettabile la loro reiterazione, che comporta il protrarsi del loro esame per lungo tempo. È evidente che talvolta possono intervenire fatti indipendenti dalla volontà dei parlamentari, come è accaduto in occasione della crisi di Governo o come può avvenire quando i termini di scadenza coincidono con periodi di non attività delle Camere. Tuttavia, al di fuori di queste ipotesi, la collaborazione del Governo tesa a semplificare al massimo la materia conte-

nuta nei decreti-legge, evitando — lo ribadisco — di introdurre norme di ordinamento negli stessi, ci consentirà di far sì che i termini costituzionali di conversione siano rispettati.

Invito pertanto i colleghi ad esprimere voto favorevole sul provvedimento in esame ed il Governo a fornirci le valutazioni richieste.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

DOMENICO SUSI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Usellini per la sua relazione approfondita ed articolata, nonché tutti gli intervenuti ed i membri della Commissione finanze per essersi occupati molto seriamente del provvedimento in esame, pur in presenza di un lavoro parlamentare molto pesante.

Il decreto-legge al nostro esame, com'è noto, è parte integrante della manovra fiscale (i colleghi della maggioranza e di opposizione intervenuti nella discussione sulle linee generali si sono espressi difformemente dalla nostra impostazione), collegata organicamente agli obiettivi perseguiti con il disegno di legge finanziaria per il 1990.

Il Governo continua a ritenere, contrariamente a quanto sostenuto dal collega Auleta, che il provvedimento in esame presenta le caratteristiche dell'omogeneità, della coerenza e dell'efficacia, e soprattutto è in sintonia con l'accordo politico-programmatico sulla cui base si è costituito il Governo Andreotti.

Le maggiori entrate previste per il 1990 ammontano a 5.850 miliardi, per il 1991 a 6.098 miliardi, per il 1992 a 6.406 miliardi: il provvedimento in esame consente quindi di conseguire importanti risultati anche sul versante delle maggiori entrate.

Il Senato, come ha ricordato il relatore, ha apportato rilevanti modifiche all'originaria formulazione del provvedimento, per altro concordate nell'ambito della maggioranza e, in alcuni casi, anche con l'opposizione. È stato compiuto un lavoro

serio ed approfondito, del quale abbiamo preso atto, che si è svolto nel corso di sedute impegnative e di incontri politico-programmatici tra rappresentanti della maggioranza e dell'opposizione.

Anche in questo ramo del Parlamento sono stati presentati emendamenti sui tre temi principali del provvedimento in discussione: l'ICIAP, la sovrattassa sull'energia elettrica e le operazioni a premio.

Lo scorso anno, la Commissione finanze ed il Parlamento nel suo complesso hanno già dibattuto sull'ICIAP; in questo lasso di tempo è emersa una serie di posizioni (degli enti locali, dei singoli parlamentari e delle varie forze politiche), volte a modificare tale imposta. Ma la posizione del Governo negli ultimi tempi è stata sempre chiara, sia con riferimento al metodo sia per quel che riguarda la sostanza.

Per quanto concerne il metodo, il Governo ha introdotto alcune modifiche per venire incontro alle richieste degli enti locali e dei parlamentari, poi formalizzate in norme concordate tra il Ministero delle finanze e quello dell'interno e fatte proprie dal Governo nella sua collegialità.

Con riferimento alla sostanza, debbo ricordare che in Commissione finanze ho avuto modo di rilevare che tali modifiche consentono di operare un raccordo tra gli elementi extrareddituali (ad esempio la superficie) ed il reddito del soggetto interessato. Esse sono inoltre informate — desidero ribadirlo soprattutto dopo la garbata polemica dell'onorevole Auleta — al rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva.

All'onorevole Auleta desidero far presente che proprio l'esperienza acquisita dai gestori dell'imposta (cioè dai comuni) ha determinato l'orientamento che poi il Governo ha fatto proprio, che va nella direzione ricordata.

In un certo senso, questa imposta fa da battistrada alla realizzazione del principio all'autonomia impositiva degli enti locali, sul quale il Parlamento ha avuto modo di riflettere, di impegnarsi e di orientarsi. Attualmente al Senato è in discussione un disegno di legge-delega in materia, che

provvede all'istituzione dell'ISCO, che assorbirà l'ICIAP.

D'altra parte, tali modifiche debbono entrare subito in vigore poiché, in caso contrario, i comuni non potrebbero tenerne conto nella delibera da adottare, per il 1990, entro il 1° dicembre del corrente anno.

La richiesta soppressione degli articoli 1, 2 e 3 implica l'eliminazione del nuovo testo delle norme concernenti l'ICIAP, facendo invece rivivere la precedente formulazione; in tal modo non si avrebbe l'ancoraggio della tassazione al parametro del reddito, facendo così correre al decreto il rischio di una possibile declaratoria di incostituzionalità, per altro già annunciata più volte anche nel corso di importanti dibattiti.

Il testo del decreto-legge risolve i problemi applicativi che erano presenti nelle norme precedentemente in vigore.

Infine, è importante ricordare che tutte le proposte di carattere generale tendenti ad attenuare l'eccessiva rigidità dei soli parametri della superficie e della categoria di attività ai fini applicativi dell'imposta hanno portato, appunto, all'individuazione delle norme sottoposte al nostro esame.

Il nuovo testo risolve tra l'altro i problemi della tassazione delle imprese agricole, anche se su questo tema qualche altra osservazione andrà aggiunta, in riferimento ad un emendamento presentato dall'onorevole Bortolani ed altri; risolve ancora il problema della considerazione unitaria delle superfici di esercizio dell'attività, superando le disparità di trattamento derivanti dal precedente testo legislativo.

La soppressione dell'attuale testo per la parte riferita all'ICIAP comporterebbe ancora la necessità di regolare con legge gli effetti della mancata conversione del decreto-legge, in particolare per quanto riguarda la necessaria remissione in termini dei comuni, allo scopo di permettere loro di deliberare, relativamente al 1990, oltre il termine originariamente previsto per l'ottobre 1989.

Un altro problema riguarda l'addizio-

nale sul consumo dell'energia elettrica, che assicura un gettito di 1.450 miliardi, da far affluire in un fondo perequativo esistente e da redistribuire ai comuni a compensazione del corrispondente taglio di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta quindi di una norma mirata, che ha un valore di carattere amministrativo ma anche sociale.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse anche dal relatore in ordine al fatto che la proposta del Governo potrebbe scaricare sui grandi utenti (trenta gruppi) un peso eccessivo, devo sottolineare che questi sono interessati solo a 400 dei 1.450 miliardi che vengono fatti affluire dalle nuove imposte.

D'altra parte, l'ipotesi di una manovra alternativa, peraltro già illustrata al Senato, andrebbe a riversare sugli utenti in generale e sulla piccola e media impresa in particolare una parte del carico fiscale previsto, con la realizzazione di un'ingiustizia sul piano sociale.

Ecco perché il Governo ha respinto tale manovra alternativa.

Per quanto riguarda l'operazione a premio, al Senato il Governo ha inteso venire incontro ad alcune richieste, formalizzate in emendamenti presentati sia dalla maggioranza che dall'opposizione con lo scopo di migliorare i contenuti del decreto-legge: questi riguardano l'abolizione della ritenuta alla fonte dell'IRPEF del 25 per cento, che costituiva indubbiamente un fatto rilevante e forse pesante, la tassa del 30 per cento, ridotta al 10, per le manifestazioni il cui ricavato è al di sotto dei 10 milioni o per le tombole i cui premi siano inferiori a 2 milioni e mezzo, la soluzione del problema dei premi costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive di prodotto.

In sede di illustrazione degli emendamenti, il Governo preciserà la sua posizione, così come è stato richiesto anche dal relatore, ed assumerà qualche impegno importante in ordine ai problemi sollevati. Su alcuni di questi il Governo si trova pienamente d'accordo; tuttavia, non si può negare — come hanno ricordato il relatore e i colleghi intervenuti — che vi è l'assoluta

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

urgenza di arrivare alla conversione in legge del presente decreto-legge, possibilmente senza modificazioni, dal momento che queste farebbero tornare il provvedimento al Senato con il rischio di non poter rispettare i tempi per la sua conversione in legge.

Tale impegno riguarda in particolare la commercializzazione dei prodotti agricoli (in merito è stato presentato un emendamento dagli onorevoli Bortolani ed altri), il ruolo dei comuni rispetto all'accertamento dell'ICIAP (problema sollevato dal relatore e da altri oratori intervenuti nella discussione), l'interpretazione della norma con riferimento alle sanzioni ed altri problemi sui quali il Governo si impegna a presentare al Senato emendamenti concordati in sede di discussione di provvedimenti di carattere fiscale che non hanno la veste di decreti-legge.

Il Governo è profondamente convinto che in campo fiscale sia necessario il coinvolgimento, oltre che della maggioranza, anche dell'opposizione, trattandosi di materia molto delicata. Occorre però anche chiarezza in ordine alle finalità e agli obiettivi da perseguire; il Governo sotto questo punto di vista ritiene di aver fatto la sua parte (*Applausi dei deputati dei gruppi della DC e del PSI*).

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, comunico che la Presidenza, ai sensi del comma 8 dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili l'articolo aggiuntivo Serrentino 3.01, che prevede l'aumento di alcune deduzioni dall'imposta locale sui redditi e l'articolo aggiuntivo Rosini 8.01, che reca norme in materia di autenticazione degli atti degli enti locali, l'istituzione della scuola superiore della pubblica amministrazione locale e norme sulla ripartizione dei diritti per il rilascio di atti di stato civile, materie non disciplinate dal decreto-legge in esame.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello approvato dal Senato, che è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Do lettura delle modificazioni apportate al decreto dal Senato ed accettate dalla Commissione:

All'articolo 1, al comma 1, capoverso 4, secondo periodo, dopo le parole: «secondo la sua destinazione d'uso» è inserita la seguente: «effettiva».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole: «alla tesoreria del comune» sono sostituite dalle seguenti: «al comune»;

al comma 2, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. Per l'esecuzione dei controlli previsti dal comma 5-bis, l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni competenti per domicilio fiscale dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, il reddito di impresa, di arti e professioni da essi dichiarato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, sulla base dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze"»;

al comma 4, nella tabella richiamata, l'ultima colonna è soppressa; è aggiunta, in calce alla tabella stessa, la seguente annotazione:

«Oltre 10.000 mq. si formano classi di 10.000 mq. L'imposta di base di ogni classe, così formata, è pari a quella della classe precedente maggiorata di lire 750.000».

Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

«ART. 4-bis. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto

presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990.

ART. 4-ter. — 1. I termini previsti per le dichiarazioni ed i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, dall'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, prorogati dall'articolo 10 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dall'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, dall'articolo 3 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1989, n. 263, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, sono differiti al 31 dicembre 1990.

2. I periodi di imposta cui si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

maggio 1988, n. 154, le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 1 e 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e le disposizioni del comma 2 dell'articolo 22-bis del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono quelli chiusi anteriormente al 1° gennaio 1990».

All'articolo 7:

Il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il primo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dal seguente:

“L'Intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della Prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendite di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di lire 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia;

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di lire 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi

scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di lire 100.000.000”.

1-bis. L'ultimo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, di cui al comma 1, e successive modificazioni, è abrogato»;

al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «La tassa di lotteria è ridotta al 10 per cento per le manifestazioni che si mantengono ad un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti massimi stabiliti al comma 1»;

al comma 4, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Quando i concorsi e le operazioni a premio sono promossi da due o più soggetti in associazione tra loro, è dovuta da ciascun soggetto, in aggiunta alla tassa di cui al comma 3 e a quella prevista dal presente comma, una tassa fissa di lire 50.000 se la manifestazione si effettua in una sola provincia e di lire 100.000 se si effettua in due o più province. Non sono soggette alle disposizioni sulle operazioni a premi le manifestazioni i cui premi sono costituiti da sconti di prezzo o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato»;

il comma 5 è soppresso;

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle manifestazioni di sorte locali, ai concorsi e alle operazioni a premio autorizzati a decorrere dal 30 settembre 1989 e non si applicano alle domande di autorizzazione pendenti alla stessa data».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo la parola: «provvedimenti», *ovunque ricorra, è inserita la seguente:* «normativi»;

al comma 4, capoversi 1, 2, 3 e 4, le parole: «pena pecuniaria», *ovunque ricor-*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

rano, sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa».

Avverto che gli emendamenti presentati all'articolo 1 sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. (*Presupposto, soggetti attivi e passivi e commisurazione dell'imposta*) —

1. Fino all'anno antecedente a quello dal quale avranno effetto i decreti legislativi per la revisione del sistema impositivo correlato ai servizi generali resi dal comune, l'esercizio di imprese, di arti e di professioni, come inteso agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, è soggetto ad imposta comunale. L'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soggetto ad imposta limitatamente all'attività di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, di cui allo stesso articolo 29, svolta al di fuori del fondo.

2. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, dalle società di ogni tipo, dagli enti pubblici e privati, dalle associazioni anche se non riconosciute, dai consorzi, dalle altre organizzazioni di persone o beni che esercitano sul territorio dello Stato le attività imprenditoriali, artistiche e professionali di cui al comma 1.

3. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imposta è dovuta per l'intero anno con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio di ciascun anno. Il possesso del numero di partita IVA al primo gennaio comporta la presunzione di esercizio dell'attività, salva la possibilità per il soggetto passivo di fornire prova contraria.

4. L'imposta è determinata separatamente per ciascun comune nell'ambito del

cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi. È considerato insediamento produttivo il locale ovvero l'area attrezzata normalmente utilizzati, sia direttamente che come supporto necessario, per l'esercizio delle attività imprenditoriali, artistiche e professionali, con riferimento al soggetto che ha la disponibilità dell'insediamento secondo la sua destinazione d'uso. Per le imprese, arti e professioni esercitate senza utilizzo di insediamenti produttivi, ovvero utilizzando soltanto le superfici escluse di cui al comma 6, si considera come se le stesse fossero svolte in un insediamento produttivo di venticinque metri quadrati ubicato nel comune di domicilio fiscale del soggetto passivo.

5. Salvo quanto disposto nel comma 8, l'imposta è dovuta a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati gli insediamenti produttivi nella misura di base indicata nell'allegata tabella, variante in funzione della classe di superficie e del settore di attività di appartenenza individuati, rispettivamente, con riferimento alla superficie dell'insediamento produttivo ed all'impresa, arte e professione in esso esercitata. Se l'insediamento produttivo insiste sul territorio di più comuni la sua superficie è fra questi ripartita. In caso di utilizzo da parte dello stesso soggetto passivo di più insediamenti produttivi ubicati nel medesimo comune le loro superfici sono sommate; se lo stesso soggetto passivo esercita più imprese, arti e professioni in detti insediamenti, ovvero nell'unico insediamento, si assume come esercitata in essi l'impresa, arte o professione collocata nel settore di attività a più elevata imposizione.

6. La superficie dell'insediamento produttivo utilizzata ai sensi del comma 4 è calcolata nel modo seguente: per intero, quella strutturata come locale od area attrezzata coperta; in ragione del dieci per cento, quella strutturata come area attrezzata scoperta. Dal computo della superficie sono esclusi:

a) i locali e le aree direttamente utilizzati:

1) per la distribuzione ed erogazione

di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radio-televisioni, di altri servizi a rete;

2) per gli impianti di trasporto di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, ed al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8;

3) per parcheggio gratuito per i dipendenti e clienti;

4) come stazione del servizio ferroviario e di altri servizi pubblici di trasporto;

b) le aree direttamente utilizzate:

1) per le attività portuali, aeroportuali ed autoportuali;

2) per cantieri edili nei quali sono in corso lavori edili muniti di concessione od autorizzazione comunale;

3) per la estrazione di materiali da miniere, cave, torbiere e foreste;

4) per l'allevamento di pesci;

5) come strade ferrate e autostrate, con annessi caselli ferroviari ed autostradali.

7. Per le imprese esercitate da artigiani iscritti nel relativo albo la superficie di cui al comma 6 eccedente i tremila metri quadrati è calcolata nella misura ridotta al sessantacinque per cento.

8. La misura di base dell'imposta di cui al comma 5 è ridotta del cinquanta per cento se il reddito di impresa, di arti e professioni non è superiore a dodici milioni di lire; è aumentata del cento per cento se detto reddito è superiore a cinquanta milioni di lire. Il comune può aumentare il limite di dodici milioni fino a diciotto milioni ovvero ridurlo fino a sei milioni e aumentare il limite di cinquanta milioni fino a settanta milioni ovvero ridurlo fino a trenta milioni. Detta facoltà può essere esercitata anche limitatamente ad uno o più settori di attività di cui all'allegata

tabella, purché uniformemente per tutte le attività comprese nel settore o nei settori prescelti e per tutte le relative classi di superficie.

9. Agli affetti di cui al comma 8 si assume la perdita o il reddito di impresa, di arti e professioni, al netto delle quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare, dichiarato dal soggetto passivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per l'anno ovvero per il periodo di imposta antecedente a quello per il quale è dovuta l'imposta comunale; se sono stati dichiarati redditi o perdite di più imprese, arti e professioni si procede al loro cumulo. In mancanza di detto reddito di riferimento, si applica la riduzione di cui al comma 8. Resta salvo quanto disposto nell'articolo 4 in materia di accertamento.

10. Non sono soggetti all'imposta:

a) lo Stato, le regioni, le province, le comunità montane, le unità sanitarie locali, i comuni ed i relativi consorzi od associazioni, anche se con personalità giuridica;

b) le aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, anche se con personalità giuridica;

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle società e le associazioni ed altre organizzazioni ad essi equiparate, anche se non residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. L'imposta è ridotta di un quarto per le imprese a carattere stagionale che normalmente si esercitano nel corso dell'anno per periodi complessivamente non superiori a sei mesi».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

A questo articolo è riferita la seguente tabella allegata al decreto-legge:

**TABELLA DELLE MISURE ANNUE DI BASE DELL'IMPOSTA COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI ARTI E PROFESSIONI**
(prevista dagli articoli 1 e 3)

(in lire)

SETTORI DI ATTIVITÀ	CLASSI DI SUPERFICIE							Oltre 10.000 mq per ogni 10.000 mq si aggiungono per ciascun settore di attività
	fino a 25 mq	fino a 50 mq	fino a 100 mq	fino a 200 mq	fino a 500 mq	fino a 4.000 mq	fino a 10.000 mq	
I Di agricoltura, foreste, caccia e pesca; di produ- zione di beni da parte di imprese artigiane iscritte nel relativo albo	135.000	210.000	315.000	480.000	675.000	1.050.000	1.800.000	750.000
II Di produzione di servizi da parte di imprese arti- giane iscritte nel relativo albo	150.000	225.000	345.000	510.000	765.000	1.170.000	1.950.000	750.000
III Industriali	165.000	240.000	390.000	570.000	825.000	1.275.000	2.100.000	750.000
IV Di commercio all'in- grosso, di intermedia- zione del commercio con deposito; di trasporti e comunicazioni	195.000	285.000	435.000	645.000	915.000	1.380.000	2.250.000	750.000
V Di commercio al minuto di alimentari e bevande, libri, giornali, articoli sportivi, oggetti d'arte e culturali, tabacchi e altri generi di monopolio, car- buranti e lubrificanti; di intermediazione del com- mercio; di bar	210.000	315.000	510.000	780.000	990.000	1.485.000	2.400.000	750.000
VI Di commercio al minuto di articoli tessili ed abbi- gliamento	225.000	345.000	555.000	840.000	1.065.000	1.605.000	2.700.000	750.000
VII Di altro commercio al minuto	255.000	390.000	630.000	930.000	1.140.000	1.725.000	2.850.000	750.000
VIII Alberghiere; turistiche; di pubblico esercizio ed altre attività di commer- cio	270.000	435.000	675.000	1.020.000	1.185.000	1.845.000	3.000.000	750.000
IX Professionali e artistiche; di servizi vari	300.000	510.000	795.000	1.095.000	1.290.000	1.965.000	3.150.000	750.000
X Di credito e servizi fi- nanziari; di assicurazioni	315.000	555.000	855.000	1.185.000	1.395.000	2.130.000	3.300.000	750.000

All'articolo 1 del decreto-legge e alla relativa tabella, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) e accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1990. Restano validi i rapporti giuridici sorti tra i contribuenti e gli enti locali sulla base delle disposizioni in materia di versamenti, accertamenti e liquidazione dall'imposta comunale per l'esercizio di imprese, di arti e professioni.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 2

Serra, Visco, Bellocchio, Auleta, Trabacchi, Monello, Umidi Sala, Bruzzani, Pascolat, Di Pietro, Romani.

Al comma 1, al capoverso 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: in locali aperti al pubblico.

1.1

Bortolani, Cristoni, Pellizzari, Rosini, Serrentino, Ferrari Wilmo.

Al comma 1, al capoverso 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Resta salvo quanto disposto dall'articolo 4 in materia di accertamento con esclusione in ogni caso della facoltà per il comune di accertare il reddito di impresa, di arti e professioni in difformità da quello dichiarato ai fini delle imposte sui redditi.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sopprimere la lettera a)

1.3

Rosini, Farace, Ferrari Wilmo.

Alla tabella, alla voce 1, aggiungere, in fine, la parola: affittacamere.

Tab. 1.1

Ebner.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e alla relativa tabella.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Monello. Ne ha facoltà.

PAOLO MONELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, i gruppi comunista e della sinistra indipendente propongono all'Assemblea la soppressione totale della tassa denominata ICIAP, introdotta con il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, ed hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 del decreto-legge in esame.

Non si tratta soltanto, onorevole Susi, di sopprimere gli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento (forse non ha letto bene il nostro emendamento), bensì gli articoli istitutivi, a monte, della suddetta imposta. La nostra proposta deriva da un giudizio politico totalmente negativo sull'ICIAP e sul complesso dei trasferimenti di competenze agli enti locali perseguiti negli ultimi tempi dal Governo.

L'ICIAP è l'ultimo esempio dei vari tentativi gabellati per autonomia impositiva; tentativi destinati al fallimento perché non si è trattato di vera autonomia impositiva, ma di imposizioni centralistiche del Governo che, come è stato detto dal compagno Auleta, hanno scaricato sui comuni l'impopolarità di certe scelte, trasformando questi ultimi in esattori per conto dello Stato.

Da anni la manovra è sempre la stessa: si decurtano i trasferimenti agli enti rispetto all'anno precedente e in cambio si dà ai comuni la «facoltà» di imporre nuove tasse per pareggiare i bilanci. Anche per il 1990 si sta seguendo lo stesso schema: si tagliano ben 2 mila 200 miliardi rispetto al 1989 sostituendoli con entrate che rischiano di essere fittizie, anche in considerazione dei dati che ci sono stati forniti

dall'ANCI. Questa non è autonomia impositiva, bensì una forma mascherata di finanza derivata, pur sempre coloniale, come è stata autorevolmente definita dal ministro delle finanze a Catania.

Penso sia utile ricordare brevemente il quadro complessivo della situazione. La Corte dei conti ha individuato tre fasi nella politica della finanza locale. La prima fu quella dell'azzeramento dei debiti, con il congelamento dei trasferimenti sulla spesa storica; questa norma ha accresciuto le disparità tra nord e sud, tra comuni ben amministrati che avevano avviato i servizi e comuni fermi quasi solo all'erogazione dei certificati.

Si è cercato poi di rimediare con la seconda fase, caratterizzata dall'introduzione della perequazione, una misura da noi condivisa in quanto opportuna e necessaria, ma subordinata all'introduzione di addizionali gabellate come facoltative ma sempre obbligatorie perché nessun comune poteva rinunciare al pareggio del bilancio. Parimenti, si è limitata la spesa e si sono bloccate indiscriminatamente le assunzioni senza tener conto che vi erano comuni con le piante organiche al di sopra della media nazionale e comuni con larghi vuoti nel personale, a volte in condizioni tali da non poter garantire i servizi essenziali.

Vi è infine un'altra fase, che stiamo vivendo e che vorremmo si concludesse positivamente, quella cioè dell'ampliamento del ruolo delle entrate esclusivamente con aumenti a raffica di tariffe addizionali in sostituzione di trasferimenti decurtati. Si tratta di misure che, da un lato, hanno trasformato gli enti locali in esattori per conto dello Stato e, dall'altro, hanno creato numerosi dissesti di bilancio per la mancata realizzazione di entrate iscritte ma non verificatesi; cosa tanto vera, onorevole rappresentante del Governo, che il legislatore ha dovuto introdurre l'articolo 1-bis nel decreto-legge n. 318 del 1986 sulla necessità del controllo della gestione in conso di esercizio, nonché gli articoli 23, 24 e 25 del decreto-legge n. 66 convertito dalla legge n. 144 di quest'anno.

Ma anziché prendere atto che si stava continuando su una strada sbagliata, anziché definire una vera autonomia impositiva, si è introdotta l'ICIAP, un'imposta in odore di incostituzionalità, che ha fatto pagare ad una bottega di generi alimentari (questa è la realtà) più di quanto pagasse una gioielleria, collegando la somma da pagare solo ai metri quadrati. Questa imposta è stata vissuta in vaste zone del paese (e penso che il Governo lo sappia) come un'ingiustizia; e spesso persolamente l'ho sentita addirittura paragonare ad una estorsione legalizzata.

L'imposta è stata definita rozza anche dal ministro, ma ora si continua a pasticciare. Dopo solo un anno si modificano il presupposto e la tariffa, si passa ad un valore medio e si dà ai comuni la possibilità di mitigare il prelievo. Il Governo poco fa, per bocca dell'onorevole sottosegretario Susi, ha detto che tutto ciò è stato concordato con i rappresentanti dei comuni. Secondo noi, si continua ad aggravare il pasticcio, perché i comuni avranno minori entrate non compensate che aumenteranno i dissesti.

Neanche le modifiche proposte dal relatore, onorevole Usellini, possono far dimenticare il carattere errato di tali misure. Se infatti sono vere le cifre forniteci dall'ANCI, l'anno scorso il 41 per cento dei comuni ha applicato la tariffa minima, il 42 per cento la tariffa intermedia, il 17 per cento quella massima. Ora il Governo, con l'articolo 2, dà agli enti la facoltà di ridurre l'imposta del 50 per cento in base al reddito. Ma, onorevole sottosegretario, quale sarà il comune che a tre mesi dallo scioglimento dei consigli per le elezioni non utilizzerà questa facoltà? È facile calcolare che il gettito presunto di 2 mila miliardi di lire si dimezzerà. Le cifre indicate nella relazione non sono quindi rispondenti al vero. I comuni avranno circa mille miliardi in meno che vanno sommati agli ammanchi (già calcolati dall'ANCI in 334 miliardi) verificatisi quest'anno perché l'evasione è stata del 15-20 per cento.

Si delinea così un quadro assai preoccupante per la finanza locale. Altro che garanzia dei trasferimenti effettuati nel 1989

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

umentati del tasso d'inflazione! Non c'è compensazione, bensì drastica riduzione delle risorse. Il Governo in questo caso ha sopravvalutato il gettito, mentre (come è stato sottolineato) ha volutamente sottostimato il gettito dell'addizionale Enel. Se infatti questo ha dato nel 1987 più di 1.600 miliardi, non può darne 1.450 nel 1989. Il Governo deve rettificare le cifre ed assegnare integralmente ai comuni quella che ormai è una vera e propria entrata erariale.

Onorevole rappresentante del Governo, la cosa più saggia, a questo punto, è salvare i comuni del dissesto e cancellare l'ICIAP. A ciò mira l'emendamento Bortolani 1.1 per il quale fin da ora chiedo la votazione nominale.

Per il 1990 occorre assicurare ai comuni le entrate complessive del 1989 più il tasso di inflazione programmato. Occorre assicurare la copertura del contratto dei dipendenti e riportare il *plafond* dei mutui ai 12 mila miliardi del 1988. Dobbiamo infine lavorare tutti insieme in Parlamento per realizzare una vera autonomia impositiva, seria, che veda soprattutto la partecipazione degli enti locali al gettito tributario. Occorre anche emanare subito il provvedimento per redigere i bilanci del 1990 per mettere i comuni nelle condizioni di deliberarli prima dello scioglimento dei relativi consigli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, avverto che all'articolo 2, che non è stato modificato dal Senato come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituito dal seguente:

«ART. 3. — (*Denuncia e versamento dell'imposta*) — 1. I soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, devono presen-

tare al comune avente diritto a norma dello stesso articolo 1, comma 5, apposita denuncia nel mese di giugno di ciascun anno, per il presupposto di imposta verificatosi nell'anno stesso. Nello stesso termine deve essere versata l'imposta dovuta per l'anno in corso.

2. Il versamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune avente diritto, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è approvato il modello della denuncia e sono determinati i dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono essere allegati, nonché le modalità di presentazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, è approvato il modello per il versamento.

4. Copia della denuncia e della ricevuta di versamento devono essere esibite a richiesta del sindaco o di suoi delegati.»

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il comune può integrare gli avvisi di accertamento di cui al comma 3 per recuperare la maggiore imposta, nonché le relative sanzioni ed interessi, dovuta per effetto della determinazione definitiva del reddito di riferimento, di cui non abbia già tenuto conto in detti avvisi. Gli avvisi integrativi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro due anni decorrenti dalla scadenza dei termini previsti nel presente comma, ovvero dalla data in cui il reddito di riferimento è divenuto definitivo se successiva alla detta scadenza»;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

b) nel comma 7, le parole: «Le iscrizioni a ruolo devono essere effettuate, a pena di decadenza:» sono sostituite dalla seguenti: «La notifica della relativa cartella di pagamento deve essere effettuata, a pena di decadenza:».

3. Nell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei comuni istituiti successivamente al primo gennaio 1989 si applicano i limiti di reddito indicati nel primo periodo del comma 8 dell'articolo 1, finché non è adottata la deliberazione di cui all'articolo 2 nei termini e con gli effetti ivi indicati».

4. La tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, è sostituita con la tabella allegata al presente decreto.

5. Le deliberazioni adottate dai comuni anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, non hanno effetto per l'anno 1990 e successivi.

6. Le disposizioni del presente articolo e quelle degli articoli 1 e 2 hanno effetto, ai fini della determinazione dell'imposta dovuta, dall'anno 1990».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, è riferito il seguente articolo aggiuntivo, già dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

ART. 3-bis

1. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione previsti nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono elevati rispetti-

vamente da 7 ad 8 milioni di lire e da 14 a 16 milioni di lire con effetto dall'anno 1990.

3.01

Serrentino, Patria, Colucci Francesco, Grillo Salvatore, Visco, Auleta, Ferrari Wilmo, Rosini, Ravasio, Farace.

Avverto che all'articolo 4 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che il Senato ha introdotto (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) il seguente articolo 4-bis, accettato dalla Commissione:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 la tassa erariale automobilistica, nella misura risultante dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è aumentata del 50 per cento. L'aumento è acquisito per intero al bilancio dello Stato. Coloro che hanno corrisposto nel 1989 la tassa automobilistica anche per periodi che cadono nel 1990, dovranno corrispondere l'integrazione relativa a questi ultimi in occasione del rinnovo del pagamento. Qualora non si proceda a detto rinnovo l'integrazione dovrà essere corrisposta entro 30 giorni dalla scadenza di validità della tassa.

2. Le tasse sulle concessioni governative previste dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono aumentate del 20 per cento, con esclusione delle tasse di cui al n. 125 della medesima tariffa nonché dell'imposta sulle concessioni governative di cui alla legge 6 giugno 1973, n. 312, della tassa sulle società di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni, e della tassa per l'attribuzione del numero di partita IVA, di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle mille lire superiori. Nei casi in cui il pagamento deve essere effettuato con applicazione di marche e manchino o non siano reperibili i tagli idonei a formare l'importo dovuto, il pagamento del solo aumento o dell'intera tassa può essere eseguito in modo ordinario; per le patenti di guida la differenza di tassa annuale può essere corrisposta anche con le normali marche di concessione governativa da annullarsi a cura del contribuente. L'aumento si applica alle tasse sulle concessioni governative il cui termine ultimo di pagamento stabilito nel citato decreto n. 641 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, scade successivamente al 30 dicembre 1989.

4. Per l'anno 1990 l'Automobile Club Italiano versa nel conto corrente aperto presso la tesoreria centrale dello Strato, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, a valere sulle somme comunque riscosse a titolo di tassa erariale automobilistica comprensiva anche della soprattassa annua dovuta per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose azionati con motore *diesel* e della tassa speciale per gli autoveicoli muniti di impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianto di alimentazione a gas metano, un importo di lire 700 miliardi in quattro rate di uguale misura, con scadenza 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre 1990. Le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere correlativamente iscritte, con decreti del Ministro del tesoro, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dalla normativa concernente la finanza locale per l'anno 1990».

A questo articolo 4-bis sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«A decorrere dal 1° gennaio 1990 è abolito per il calcolo della misura della tassa erariale automobilistica degli autoveicoli, con motori a ciclo otto e con motori a ciclo diesel a due e a quattro tempi, il metodo basato sulla potenza fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive variazioni o integrazioni e il calcolo della tassa viene basato sulla potenza massima effettiva dei motori, espressa in KW, risultante dalla carta di circolazione. Per i veicoli la cui carta di circolazione riporti ancora e solamente il valore della potenza massima in CV, la conversione in KW, si effettua dividendo il predetto valore per 1,36. La tariffa applicabile, per ogni KW e frazione è la seguente:

per potenze sino a 20 KW compresi, lire 1.000/anno;

per potenze comprese tra 20 e 35 KW, lire 1.300/anno;

per potenze comprese tra 35 e 60 KW lire 1.800/anno;

per potenze comprese tra 60 e 75 KW, lire 2.000/anno;

per potenze comprese tra 75 e 150 KW, lire 2.800/anno;

per potenze superiori a 150 KW, lire 4.000/anno.

Alla tassa calcolata come sopra si applicano le seguenti riduzioni:

per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento;

per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida: riduzione del 40 per cento;

per gli autobus ad uso privato: riduzione del 50 per cento;

per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare: riduzione del 75 per cento;

per i camper, autocaravan e simili: riduzione del 50 per cento;

per gli autoveicoli speciali, non atti co-

munque al trasporto di cose, riduzione del 90 per cento.

Conseguentemente:

All'articolo 6, sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone o cose, l'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni è pari ad una annualità della tassa erariale automobilistica nella misura prevista dall'articolo 13 con un minimo di lire 100.000 ed è dovuta in pari misura anche per le formalità relative ad atti soggetti all'imposta sul valore aggiunto.

Il punto B) dell'articolo 7 della tariffa parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente:

«B) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto promiscuo di persone e cose: importo pari a una annualità della tassa erariale automobilistica in vigore al momento della presentazione delle formalità al pubblico registro automobilistico con un minimo di lire centomila.»

Dopo l'articolo 4-ter aggiungere il seguente:

ART. 4-quater

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 — (Tassa di circolazione). — 1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali, non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica regionale è aumentata fino a concorrenza del 53 per cento della

corrispondente tassa erariale dovuta nelle stesse Regioni.

3. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilistica erariale e dell'analoga regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinato per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

5. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposti dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

6. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

4-bis 1

Visco, Auleta, Bellocchio.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con i seguenti:

«A decorrere dal 1° gennaio 1990 è abilito per il calcolo della misura della tassa erariale automobilistica degli autoveicoli, con motori a ciclo otto e con motori a ciclo diesel a due e a quattro tempi, il metodo basato sulla potenza fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive variazioni o integrazioni e il calcolo della tassa viene basato sulla potenza massima effettiva dei motori, espressa in KW, risultante dalla carta di circolazione. Per i veicoli la cui carta di circolazione riporti ancora e solamente il valore della potenza massima in CV, la conversione in KW, si effettua dividendo il predetto valore per 1,36. La tariffa applicabile, per ogni KW e frazione è la seguente:

per potenze sino a 20 KW compresi, lire 1.000/anno;

per potenze comprese tra 20 e 35 KW, lire 1.300/anno;

per potenze comprese tra 35 e 60 KW, lire 1.800/anno;

per potenza comprese tra 60 e 75 KW, lire 2.000/anno;

per potenze comprese tra 75 e 150 KW, lire 2.800/anno;

per potenze superiori a 150 KW, lire 4.000/anno.

Alla tassa calcolata come sopra si applicano le seguenti riduzioni:

per le autovetture da noleggio di rimessa: riduzione del 50 per cento;

per le autovetture adibite a scuola guida, a condizione che sulla licenza di circolazione sia stata apposta dal competente ispettorato compartimentale della motorizzazione civile apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è esclusivamente adibito a scuola guida: riduzione del 40 per cento;

per gli autobus ad uso privato: riduzione del 50 per cento;

per gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa e per gli autobus adibiti al servizio pubblico su linea regolare: riduzione del 75 per cento;

per i camper, autocaravan e simili: riduzione del 50 per cento;

per gli autoveicoli speciali, non atti comunque al trasporto di cose, riduzione del 90 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4-ter aggiungere i seguenti:

ART. 4-quater

1. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, su tutto il territorio nazionale (terraferma, mare territoriale e piattaforma continentale), sono tenuti a corrispondere allo Stato il valore di una aliquota, pari al 50 per cento delle quantità estratte e calcolate a bocca di pozzo, di idrocarburi liquidi o gassosi, escluse le quantità che siano andate disperse, bruciate, impiegate negli usi di cantiere, e, in operazioni di campo oppure reimmesse nel giacimento.

2. I valori unitari di riferimento per il calcolo dell'importo dovuto sono determinati annualmente dal Comitato interministeriale prezzi: per gli idrocarburi gassosi dalla media ponderata dei prezzi di acquisto, relativi a tutte le importazioni effettuate in Italia nell'anno, di prodotti dalle stesse caratteristiche; per gli idrocarburi liquidi dal prezzo di mercato di prodotti con caratteristiche equivalenti.

3. Al fine di incentivare la ricerca e lo sfruttamento di nuovi giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale è istituito un fondo di 200 miliardi presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. I titolari di permessi di ricerca hanno diritto al rimborso da parte dello Stato di tutti i costi diretti ed indiretti di scoperta e del 50 per cento dei costi di ricerca sterile. Le modalità di accertamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'ammontare delle somme da corrispondere a beneficio dei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e delle regioni a statuto speciale a norma degli articoli 24 della legge 11 gen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

naio 1957, n. 6, e 54 della legge 21 luglio 1967, n. 613, è determinato nella misura del 3 per cento dell'importo dovuto a norma dei commi 1 e 2.

6. L'articolo 33 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e l'articolo 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, come modificato dall'articolo 66 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono abrogati.

7. Del maggior introito stimato in lire 832 miliardi, 400 miliardi sono destinati al bilancio dello Stato, 400 miliardi sono destinati alle regioni a statuto ordinario ed alle regioni a statuto speciale ad integrazioni del gettito previsto dall'articolo 4-*quater* ed i rimanenti 32 miliardi sono destinati al bilancio dello Stato in sostituzione della tassa speciale a favore dell'erario sulle autovetture alimentate a metano, istituita con la legge 21 luglio 1984, n. 362, articolo 2, che viene soppressa.

ART. 4-*quinquies*

L'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 - (*Tassa di circolazione*). - 1. La tassa automobilistica si applica ai veicoli ed autoscafi soggetti alla corrispondente tassa erariale immatricolati nelle province delle Regioni a statuto ordinario, nonché a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione e che appartengono a persone residenti nelle Regioni stesse.

2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990, nelle Regioni a statuto ordinario, la tassa automobilistica regionale è aumentata fino a concorrenza del 30 per cento della corrispondente tassa erariale dovuta nelle stesse Regioni.

3. Con la stessa decorrenza, la tassa automobilistica erariale, dovuta nelle Regioni a statuto speciale, è aumentata fino ad un importo totale pari alla somma della corrispondente tassa automobilista erariale e dell'analoga regionale, come sopra aumentata, dovuta nelle Regioni a statuto ordinario.

4. Entro il 31 ottobre di ciascun anno le Regioni a statuto ordinario, con effetto dai

pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi successivi a tale data, possono determinare l'ammontare della tassa in misura non inferiore a quello determinata per l'anno in corso e non eccedente il 110 per cento dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per lo stesso anno.

5. La tassa automobilistica regionale è disciplinata, per quanto non disposto dalla presente legge, dalle norme che regolano la corrispondente tassa erariale ed è applicata contestualmente e con le medesime modalità stabilite per la riscossione della stessa. Per il mancato o insufficiente pagamento della tassa automobilistica regionale e per l'inosservanza di ogni altra disposizione concernente la stessa, si applicano le medesime sanzioni previste per la corrispondente tassa erariale. Tali sanzioni vanno versate contestualmente a quelle erariali presso gli stessi uffici e con le medesime modalità.

6. La rinnovazione dell'immatricolazione di un veicolo o di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una Regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente iscritto non dà luogo alla applicazione di una ulteriore tassa per il periodo per il quale la tassa regionale automobilistica sia stata già riscossa dalla Regione di provenienza».

4-*bis*.2.

Visco, Auleta, Bellocchio.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-*ter*

1. Il quarantanovesimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, quale sostituito dall'articolo 3 del decreto-legge 6 gennaio 1986, n. 2, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 7 marzo 1986, n. 60, è sostituito dal seguente:

«L'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero della tasse e delle relative penalità si prescrive con il decorso del secondo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte».

2. Il primo comma dell'articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:

«I reclami relativi al servizio dei conti correnti postali devono essere presentati nel termine di 3 anni».

3. Per i rapporti tributari in materia di tasse automobilistiche che non risultano definiti alla data di entrata in vigore della presente legge non si dà luogo alla applicazione delle pene pecunarie nei seguenti casi, da registrare al Pubblico registro automobilistico, alle condizioni ivi previste:

a) passaggi di proprietà non registrati a tutto al 31 dicembre 1988 al Pubblico registro automobilistico, a condizione che il contribuente produca il relativo foglio di responsabilità;

b) furti non denunciati al Pubblico registro automobilistico a tutto il 31 dicembre 1988 a condizione che il contribuente ne certifichi l'avvenuta denuncia alla compagnia assicuratrice;

c) demolizioni non comunicate al Pubblico registro automobilistico entro il 31 dicembre 1988, a condizione che il contribuente produca dichiarazione firmata del demolitore e copia del registro ove è annotata la presa in carico della vettura;

d) vetture vendute con procura ad un autosalone e rimaste in giacenza a tutto il 31 dicembre 1988, a condizione che il contribuente produca dichiarazione giurata del responsabile dell'autosalone;

e) esportazione all'estero non denunciata al Pubblico registro automobilistico, entro il 31 dicembre 1988, a condizione che il contribuente produca il certificato dell'ufficio estero competente che attesti l'avvenuto pagamento delle relative tasse

di circolazione, o equivalenti, allo Stato estero.

4. I casi indicati nel precedente comma debbono essere esposti dal contribuente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente alla ricevuta di versamento della relativa tassa automobilistica, con dichiarazione sottoscritta con firma autenticata. Si applica l'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

5. Non si dà luogo a rimborso di somme comunque versate.

4-bis.01

Bellocchio, Rosini, Auleta, Di Pietro, Serra, Romani, Umidi Sala, Visco.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 4-bis, avverto che all'articolo 4-ter introdotto dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina, sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 81.679 a lire 85.881 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. Sono elevate le aliquote delle imposte di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi:

a) oli da gas, da lire 41.335 a lire 43.420 per ettolitro alla temperatura di 15° C;

b) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 49.500 a lire 52.00 per cento kg.;

c) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 49.500 a lire 52.00 per cento kg.;

d) estratti aromatici e prodotti di composizione simili, da lire 49.500 a lire 52.000 per cento kg.;

3. Le lettere E), punto 1, F) punto 1, G), H), L), e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante:*

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro ... L. 8.588,10

F) *Oli da gas:*

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro 42.301

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

H) *Oli combustibili diversi da quelli speciali:*

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquota per cento Kg.:

a) densi 4.500

b) semifluidi 16.415

c) fluidi 18.698

d) fluidissimi 48.377

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 4.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 4.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agro-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento kg. 4.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petroliferi, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli com-

bustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:*

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

M) *Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:*

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

4. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a 3.000 Kg, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale e, in quantità superiore a 40 ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e dell'articolo 10, come sostituito dall'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

5. L'aliquota normale dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine prevista per la benzina è ridotta nella misura di lire 6.303 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, limitatamente alla benzina la cui contaminazione con composti di piombo, calcolata in piombo, non superi 0,013 g Pb/l.

6. Con decreto del Ministro delle finanze

può essere disposto che alla benzina, cui si applica la riduzione di imposta prevista nel comma 5, vengano aggiunte sostanze coloranti o, anche sostanze traccianti.

7. Il numero 1) del quarto comma dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è soppresso».

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) né dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Le lettere E) punto 1, F) punto 1, G), H), L) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

E) *Benzina e petrolio diverso da quello lampante:*

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per l'azionamento degli aerei militari a reazione (l'agevolazione è limitata al prodotto denominato «jet fuel JP4» e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000. sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale):

aliquota per ettolitro ... L. 8.588,10

F) *Oli da gas:*

1) da usare come combustibili:

aliquota per ettolitro 42.301

G) *Oli da gas e oli combustibili speciali:*

1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500 (1)

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100 (2)

4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

aliquote per cento Kg.:

a) densi 5.500

b) semifluidi 16.790

c) fluidi 19.048

d) fluidissimi 48.402

e) densi il cui tenore di zolfo è inferiore all'uno per cento 2.000

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:

aliquota per cento Kg. 5.500

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:

aliquota per cento Kg. 5.500

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabili-

menti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:

aliquota per cento Kg. 5.500

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:

aliquota per cento Kg. 9.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria:

aliquota per cento Kg. 9.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:

aliquota per cento Kg. 100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolifici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolifici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simili:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:

aliquota per cento Kg. 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di «fanghi» per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:

aliquota per cento Kg. 4.500 (1)

3-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 giugno 1989,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppressa.

5.2

«Visco, Auleta, Bellocchio».

1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 3.780 per ettolitro.

2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

Al comma 5, dopo le parole: , non superiori 0,013 g pb/l aggiungere le seguenti: a condizione che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, essa abbia un contenuto massimo di idrocarburi aromatici pari al 30 per cento in peso e un contenuto di benzene pari al 2 per cento in peso.

5.1

Visco, Auleta, Bellocchio

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'imposta fissa di registro di lire cinquantamila, prevista dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è raddoppiata.

2. Il comma 1 dell'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è sostituito dal seguente: «1. Scritture private non autenticate quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a lire centomila o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui all'articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell'articolo 8 della tabella: lire 100.000».

3. Dopo l'articolo 2 della tariffa, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente: «ART. 2-bis — 1. Locazioni o affitti di immobili, non formati per atto

pubblico o scrittura privata autenticata quando il corrispettivo annuo non supera lire due milioni e cinquecentomila».

4. Le vigenti misure delle imposte previste dall'articolo 7 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e delle imposte fisse ipotecarie e catastali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, sono raddoppiate.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate a partire dal 2 ottobre 1989, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data».

A questo articolo, che non è stato modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione), è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per gli atti di trasferimento a favore dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, conseguenti a decreti di esproprio, rimangono in vigore le tariffe stabilite con la legge 23 marzo 1983, n. 53.

6. 1.

Auleta, Bellocchio, Serra, Monello, Trabacchi, Bruzzani, Umidi Sala.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 6, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'importo complessivo massimo della vendita dei biglietti delle lotterie locali di cui al numero 1), dell'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000; l'ammontare complessivo massimo dei premi delle tombole di cui al numero 2) del predetto articolo 40 è elevato da lire 2.500.000 a lire 25.000.000; il ricavato massimo delle pesche o banchi di beneficenza di cui al numero 3) dello stesso articolo 40 è elevato da lire 15.000.000 a lire 100.000.000.

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 30 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

3. I concorsi a premio di cui all'articolo 44, primo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, qualunque sia il sistema di assegnazione dei premi, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 30 per cento sul valore della massa premi, con il minimo di lire 1.000.000 se il concorso si effettua in una sola provincia e di lire 3.000.000 se si effettua in due o più province. La stessa disciplina si applica ai concorsi misti aventi caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

4. Le operazioni a premio con offerta di premi o regali a coloro che acquistano o vendono una determinata merce o un quantitativo determinato di merci, previste, dall'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggette ad una tassa proporzionale nella misura del 20 per cento sul valore complessivo dei premi, con un minimo di lire 1.000.000 se sono svolte nel territorio di una sola provincia e di lire 3.000.000 se sono svolte in due o più province. La tassa e i relativi minimi sono ridotti del 50 per cento se i premi sono costituiti da sconti sui prezzi o da quantità aggiuntive del prodotto propagandato.

5. I premi conferiti mediante le operazioni a premio di cui all'articolo 44, secondo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 1, sono soggetti alla ritenuta alla fonte con l'aliquota prevista per i concorsi a premio dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.

7. Sono abrogati gli articoli 45, 47, 49 e 50, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come sostituiti e modificati dalla legge 15 luglio 1950, n. 585, dalla legge 18 febbraio 1963, n. 67, e dalla legge 2 agosto 1982, n. 528. È altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dal presente articolo».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di conversione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le manifestazioni di sorte locali previste dall'articolo 40 del regio decreto-legge di cui al comma 1 sono soggette ad una tassa di lotteria del 10 per cento fino ad un ammontare lordo della somma ricavata pari ad un terzo dei livelli massimi stabiliti al comma 1. Sulla parte eccedente si applica la tassa di lotteria del 30 per cento.

7. 4.

Bruzzani, Auleta, Umidi Sala,
Bellocchio, Di Pietro, Pascolat, Trabacchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 40 del regio decreto-legge del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

n. 528, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora le operazioni di cui ai numeri 2 e 3 del primo comma siano promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, nonché da partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, durante feste o sagre a carattere locale, e le operazioni abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate piccoli trattenimenti ai sensi dell'articolo 69 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

7. 5.

Bruzzani, Auleta, Umidi Sala,
Bellocchio, Monello, Di Pietro,
Pascolat.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 41 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è aggiunto il seguente comma:

«Le attività previste dal comma 2-bis del precedente articolo sono soggette, sulla base di una dichiarazione di incasso, come previsto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, all'aliquota del 5 per cento dell'imposta sugli spettacoli di cui alla tariffa determinata dall'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. In caso di violazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si applicano sanzioni previste dall'articolo 32 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

7. 6.

Bruzzani, Auleta, Umidi Sala,
Bellocchio, Serra.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

*7. 1.

Patria, Farace, Bortolani, Rava-
sio, Serrentino.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

*7. 3.

«Ebner».

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: per i beni di valore unitario inferiore a lire mille non viene applicata alcuna tassazione.

7. 2.

Patria, Farace, Bortolani, Rava-
sio, Ferrari Wilmo.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruzzani. Ne ha facoltà.

RICCARDO BRUZZANI. Signor Presidente, colleghi, onorevole sottosegretario, il gruppo comunista ha ritenuto giusto presentare alcuni emendamenti all'articolo 7 del provvedimento al nostro esame.

Si tratta dell'articolo che si riferisce alle manifestazioni di sorte. Lo illustrerò molto brevemente perché le modifiche apportate dal Senato in prima lettura al testo del Governo sono da noi considerate in termini positivi, ma non sufficienti a dare soddisfacente soluzione al problema essenziale di far emergere tali manifestazioni dalla irregolarità.

Se otterremo invece questo risultato, sicuramente avremo anche un notevole vantaggio per l'erario e daremo le necessarie tranquillità alle associazioni, ai comitati, ai gruppi che organizzano le manifestazioni stesse allo scopo di finanziarsi.

Al Senato si è deciso di ampliare i soggetti che hanno diritto di organizzare gli avvenimenti previsti dal primo comma dell'articolo 7 del decreto-legge in discussione, e cioè le associazioni ed i comitati senza fini di lucro, mentre il Governo opportunamente ha abrogato l'ultimo comma dell'articolo 40 della legge sul lotto che stabiliva il numero di manifestazioni da autorizzare per ogni singola provincia.

Ciò però non risolve, ripeto, il problema che ritengo fosse nelle intenzioni del Governo stesso risolvere, in quanto il regolamento sui servizi del lotto del 1940 prevede numerosi e burocratici adempimenti che dovrebbero essere assicurati da organi dello Stato, ma ai quali nella realtà oggi non si ottempera e non lo si potrà fare neppure domani.

Cito solo alcuni degli adempimenti che sarebbero dovuti: le manifestazioni dovrebbero svolgersi alla presenza della guardia di finanza; ogni cartella dovrebbe essere sottoposta a punzonatura. Attualmente è nella pratica impossibile applicare questo principio e ciò fa sì che si continui, e si continuerebbe, ad effettuare le manifestazioni senza autorizzazione, e, quindi, illegalmente.

Se anche il futuro gli organi dello Stato fossero in grado di adempiere ai loro compiti, è da domandarsi se la guardia di finanza debba dedicare il proprio tempo ad un simile controllo che ha costi elevati oppure a ben altri tipi di controllo.

Come dicevo, oggi non è assolutamente possibile nei fatti applicare quanto previsto dalla normativa in vigore perché le operazioni e gli adempimenti sono numerosi.

L'obiettivo dei nostri emendamenti — mi riferisco in particolare agli emendamenti 7.5 e 7.6, di cui sono primo firmatario — è semplificare le procedure proprio per portare alla luce quanto attualmente sommerso con danno rilevante per la stessa entrata dello Stato.

In sostanza, le nostre proposte emendative prevedono che le manifestazioni di sorte citate, promosse dai soggetti previsti durante feste o sagre a carattere locale,

siano considerate piccoli intrattenimenti e soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dal comune. L'imposta da applicare in questo caso è del 5 per cento, con riferimento alla legge sugli spettacoli, sulla base di una dichiarazione di incasso, come previsto dalla legge stessa.

Naturalmente le manifestazioni che si effettueranno non durante feste o sagre locali saranno sottoposte alla disciplina prevista dal testo approvato dal Senato.

Riteniamo però giusto a questo riguardo elevare gli importi previsti dal comma 1, sui quali si applica la tassa di lotteria al 10 per cento, anziché entro un livello complessivo inferiore alla decima parte dei limiti previsti dal comma 1, ad un terzo dei limiti stessi. Ciò nella convinzione che tale prelievo sia di giusta entità, perché non dobbiamo dimenticare che si tratta di manifestazioni organizzate da associazioni e comitati e finanziate da lavoro volontario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Susi, gli emendamenti presentati dal nostro gruppo all'articolo 7 sono condivisi dal relatore, come del resto egli stesso ha affermato in Commissione. Per tale ragione non si comprende perché permanga la resistenza del Governo a recepirli, considerato che il tempo a disposizione per la conversione in legge del decreto è sufficiente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

Articolo 8.

«1. Le pene pecuniarie, diverse da quelle determinate al comma 4, stabilite in misura fissa per le violazioni in materia tributaria sono sestuplicate se i relativi importi risultano determinati con provvedimenti emanati fino al 31 dicembre 1975, quadruplicate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1976 al 31

dicembre 1979 e raddoppiate se determinati con provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1980 al 31 dicembre 1984.

2. Per le pene pecuniarie in misura fissa per le quali è previsto solamente l'importo massimo edittale, fermo rimanendo l'adeguamento di quest'ultimo ai sensi del comma 1, è stabilito un importo minimo di lire cinquantamila.

3. Le tariffe fisse e quelle proporzionali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648, esclusa quella di cui al n. 7 del titolo secondo della medesima tabella, sono sestuplicate.

4. L'articolo 124 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituito dall'articolo unico della legge 5 luglio 1966, n. 518, è sostituito dal seguente:

“ART. 124. — 1. Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio previsti dall'articolo 43 senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 1.500.000 a lire 15.000.000.

2. Qualora le manifestazioni di cui al comma precedente siano continuate dopo essere stata rilevata l'infrazione o notificato il provvedimento di revoca previsto dall'articolo 55, il trasgressore è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 10.000.000 a lire 100.000.000.

3. Chi senza concorrere nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è soggetto ad una pena pecuniaria da lire 150.000 a lire 1.500.000.

4. Per la violazione della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 250.000 a lire 5.000.000; per l'inadempienza dell'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 62 si applica la pena pecuniaria da lire 500.000 a lire 2.500.000”».

A questo articolo, nel testo modificato dal Senato (come risulta dall'allegato all'articolo 1 del disegno di legge di con-

versione) ed accettato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

8.1

Ebner.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Gli aumenti delle pene pecuniarie previsti al comma 1 si applicano alle violazioni commesse in materia tributaria dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono determinati con riferimento alle più recenti modificazioni normative vigenti.

8.2

Auleta, Visco, Bellocchio, Serra, Bruzzani, Umidi Sala, Romani.

A questo articolo è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. I contratti, le convenzioni, le scritture private e gli atti unilaterali, nei quali l'Ente locale è parte, ha interesse o è destinatario, sono rogati o autenticati dal segretario del comune o della provincia e sugli stessi sono dovuti i diritti di segreteria di cui alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Con decreto del Ministro dell'interno verrà istituita la Scuola superiore per la Pubblica Amministrazione locale avente compiti di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei segretari comunali e provinciali; la scuola stessa organizzerà corsi di studio e seminari a livello centrale e periferico nelle materie aventi particolare rilevanza nel settore della autonomie locali.

3. Al finanziamento della Scuola si provvede con i fondi di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

4. L'articolo 194 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:

«I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura dell'80 per cento.

Il rimanente 20 per cento è destinato per metà alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e per metà alla costituzione di una apposita sezione presso la Scuola superiore per la Pubblica Amministrazione locale di cui al comma 2, con compiti di formazione, aggiornamento e perfezionamento degli ufficiali dello stato civile e d'anagrafe».

8.01

Rosini, Farace.

Ricordo che l'articolo aggiuntivo 8.01 è già stato dichiarato inammissibile dalla Presidenza.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 8, avverto che all'articolo 9, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto altresì che nessun emendamento è riferito all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Per la discussione di una mozione.

GASTONE PARIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASTONE PARIGI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 111 del regolamento, desidero preannunciare che, quale cofirmatario della mozione n. 1-00349, domani chiederò all'Assemblea di fissarne la data di discussione.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione, onorevole Parigi.

Per lo svolgimento di una interrogazione.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei sollecitare il ministro delle finanze a rispondere ai quesiti che, sotto forma di interrogazione, sono stati formulati (e non è la prima volta) per sapere se verranno date delle risposte alle domande dei contribuenti. Infatti, in mancanza di tempestive risposte, i contribuenti non sapranno, nel prossimo mese di maggio, come compilare la dichiarazione dei redditi e magari dopo tre anni verranno considerati evasori.

Le ricordo, signor Presidente, che è la seconda volta che sollecito il Governo a rispondere all'interrogazione in questione.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, credo che il sottosegretario Susi terrà senz'altro conto della sua richiesta e comunque la Presidenza si farà carico di sollecitare una risposta alle interrogazioni da lei indicate.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 23 novembre 1989, alle 12:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1893. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, recante misure fiscali urgenti (*approvato dal Senato*). (4310)

Relatore: Usellini.

(*Relazione orale*).

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Ordinamento delle autonomie locali. (2924)

BASSANINI ed altri: Determinazione di termini per l'elezione degli organi esecutivi delle regioni, delle province e dei comuni, e disposizioni sullo scioglimento dei relativi consigli in caso di inosservanza dei termini di legge. (113)

TATARELLA ed altri: Norme per la prima adunanza dei consigli comunali e provinciali. (236)

TEALDI: Elezione di membri delle minoranze nelle rappresentanze dei consigli comunali. (360)

QUARTA: Norme per la delega di funzioni dalle regioni agli enti locali. (711)

LA GANGA ed altri: Modifiche alle procedure per l'elezione delle giunte comunali e provinciali. (805)

VOLPONI ed altri: Revoca del presidente della provincia, degli assessori provinciali e degli assessori comunali. (1565)

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA: Termini per la costituzione degli esecutivi dei Consigli delle Regioni e degli enti locali. (2240)

MARTINAZZOLI ed altri: Ordinamento delle autonomie locali. (2295)

MASTRANTUONO ed altri: Disciplina delle aree metropolitane. (2590)

ZANGHERI ed altri: Nuovo ordinamento delle autonomie locali. (2952)

DEL PENNINO ed altri: Ordinamento delle autonomie locali. (3441)

Relatori: Ciaffi, per la maggioranza; Franchi, di minoranza.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

S. 317-735-783-957. — Senatori GIUGNI ed altri — MANCINO ed altri — GUALTIERI ed altri — ANTONIAZZI ed altri: Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della com-

missione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici (*approvata, in un testo unico, dal Senato*). (3039)

PAZZAGLIA: Norme per la garanzia dei collegamenti con la Sardegna e le isole minori. (143)

PIRO: Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. (212)

CONTU e ROJCH: Regolamentazione del diritto di sciopero per gli addetti ai collegamenti marittimi per le isole. (505)

ROSSI DI MONTELERA: Norme per la regolamentazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. (1035)

MARTINAZZOLI ed altri: Disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. (2092)

LA MALFA ed altri: Norme per la regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. (2187)

GHEZZI ed altri: Norme in tema di azione per la repressione della condotta antisindacale, di accordi sindacali nel pubblico impiego e nei servizi pubblici e di tutela dei diritti costituzionalmente garantiti della persona. Istituzione dell'agenzia per le relazioni sindacali nei servizi pubblici. (2521)

Relatore: Borruso.
(Relazione orale).

La seduta termina alle 20,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea
alle 22,30

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 21 novembre 1989 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

VAIRO: «Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura» (4365);

PROCACCI ed altri: «Finanziamento di borse di studio per la ricerca, in campo medico e farmacologico, che non comporti sperimentazione su animali» (4366).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data odierna è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal ministro di grazia e giustizia:

«Disposizioni contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione, vendita e locazione dei programmi per elaboratori elettronici e delle relative istruzioni» (4367).

Sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissione.

Nella riunione di martedì 21 novembre 1989 della VII Commissione (Cultura), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

SANGIORGIO ed altri: «Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di

cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa» (3850);

«Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici» (3714), *con il seguente nuovo titolo:* «Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle imprese editrici» (3714);

QUERCIOLI ed altri: «Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Triennale di Milano» (1554);

«Norme per il riordinamento dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste» (*approvato dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato*) (2475-530-1728-3226-B).

Assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede legislativa ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 14 novembre 1989, è stato assegnato alla VII Commissione permanente (Cultura), in sede legislativa, il progetto di legge n. 4322.

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi assegnata in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati NICOLINI ed altri: «Programma quadriennale di interventi per un'inventariazione sistematica dei beni culturali» (4331) (*con parere della I, della V e della XI Commissione*),

vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PASCOLAT ed altri: «Modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, per l'aumento delle quote devolute alla regione dei tributi dello Stato riscossi nel territorio regionale» (4327) *(con parere della V e della VI Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

BULLERI ed altri: «Piano per l'edilizia residenziale pubblica» (4345) *(con parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 novembre 1989, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT), per gli esercizi dal 1983 al 1986 (Doc. XV, n. 104).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 18 ottobre 1989, ha trasmesso, ai

sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 ottobre 1989.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 16 novembre 1989, ha trasmesso, in attuazione delle mozioni ZANGHERI ed altri (1-00329) e SCOTTI VINCENZO ed altri (1-00332), approvate nella seduta dell'Assemblea del 18 ottobre 1989, la relazione concernente l'attività del FIO (Fondo investimenti ed occupazione).

La suddetta relazione è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria Generale — Ufficio del controllo e la Segreteria della V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, competente per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni culturali e ambientali.

Il ministro per i beni culturali e ambientali, con lettera in data 17 novembre 1989, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 449, recante «Interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attività culturali», ha trasmesso il programma integrativo degli interventi urgenti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge citato.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro
del turismo e dello spettacolo.**

Il ministro del turismo e dello spettacolo con lettera in data 21 novembre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sulla utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo relativa all'anno 1988. (doc. LXXXII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Annunzio di interrogazioni,
di interpellanze e di una mozione.**

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni, interpellanze e una mozione. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione n. 1-00349 del deputato Tremaglia, pubblicata nel resoconto sommario del 21 novembre 1989, a pagina XVIII, prima colonna, è stata sottoscritta anche dal deputato Rallo.

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

VOTAZIONI QUALIFICATE
EFFETTUATE MEDIANTE
PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: disegno di legge n. 4251 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	363
Votanti	362
Astenuti	1
Maggioranza	182
Voti favorevoli	219
Voti contrari	143

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alberini Guido
 Amalfitano Domenico
 Amodeo Natale
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzaro Giuseppe
 Azzolini Luciano

Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo
 Bodrato Guido
 Bonsignore Vito

Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Capria Nicola
 Cardetti Giorgio
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Castagnetti Guglielmo
 Castagnetti Pierluigi
 Castrucci Siro
 Cavicchioli Andrea
 Cavigliasso Paola
 Cellini Giuliano
 Cerofolini Fulvio
 Cerutti Giuseppe
 Chiriano Rosario

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista
Corsi Umberto
Costa Silvia
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo

D'Acquisto Mario
D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
De Michelis Gianni
Duce Alessandro

Ebner Michl

Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco
Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro

Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lenoci Claudio
Lobianco Arcangelo
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lusetti Renzo

Maccheroni Giacomo
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Patria Renzo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Renzulli Aldo Gabriele
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Emilio
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Balbo Laura
Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Pains Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Cederna Antonio
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Civita Salvatore
Colombini Leda
Colucci Gaetano
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto
Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lucenti Giuseppe

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio

Mangiapane Giuseppe
Manna Angelo
Marri Germano
Masina Ettore
Masini Nadia
Massano Massimo
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziotti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Palmieri Ermenegildo
Paoli Gino
Pascolat Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Poli Bortone Adriana
Prandini Onelio
Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Quercini Giulio

Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rutelli Francesco

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Trantino Vincenzo

Umidi Sala Neide Maria

Vesce Emilio

Visco Vincenzo

Si è astenuto:

Caveri Luciano

Sono in missione:

Casini Carlo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Grippio Ugo
Mammone Natia
Mannino Calogero
Marzo Biagio
Polidori Enzo
Pumilia Calogero
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Sanguineti Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

OGGETTO: disegno di legge n. 4294 votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	374
Votanti	371
Astenuti	3
Maggioranza	186
Voti favorevoli	253
Voti contrari	118

*(La Camera approva).**Hanno votato sì:*

Agrusti Michelangelo
 Aiardi Alberto
 Alagna Egidio
 Alberini Guido
 Amalfitano Domenico
 Andreoli Giuseppe
 Angelini Piero
 Anselmi Tina
 Antonucci Bruno
 Armellin Lino
 Artese Vitale
 Artioli Rossella
 Astone Giuseppe
 Astori Gianfranco
 Augello Giacomo Sebastiano
 Azzolini Luciano

 Baghino Francesco Giulio
 Balestracci Nello
 Barbalace Francesco
 Battaglia Pietro
 Battistuzzi Paolo
 Benedikter Johann
 Bertoli Danilo
 Biafora Pasqualino
 Bianchi Fortunato
 Bianchini Giovanni
 Bianco Gerardo
 Biasci Mario
 Binetti Vincenzo
 Biondi Alfredo

Bisagno Tommaso
 Bodrato Guido
 Bonferroni Franco
 Bonsignore Vito
 Borgoglio Felice
 Borra Gian Carlo
 Borri Andrea
 Borruso Andrea
 Bortolami Benito Mario
 Bortolani Franco
 Breda Roberta
 Brocca Beniamino
 Brunetto Arnaldo
 Bruni Francesco
 Bruni Giovanni
 Bruno Paolo
 Buonocore Vincenzo

 Caccia Paolo Pietro
 Cafarelli Francesco
 Camber Giulio
 Campagnoli Mario
 Capacci Renato
 Cappiello Agata Alma
 Capria Nicola
 Caradonna Giulio
 Cardetti Giorgio
 Cardinale Salvatore
 Carelli Rodolfo
 Caria Filippo
 Carrus Nino
 Casati Francesco
 Castagnetti Pierluigi

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Castrucci Siro
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Columbu Giovanni Battista
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cursi Cesare

D'Addario Amedeo
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
Del Pennino Antonio
de Luca Stefano
De Michelis Gianni
Demitry Giuseppe
Duce Alessandro

Facchiano Ferdinando
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fincato Laura
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formica Rino
Foschi Franco

Frasson Mario
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gangi Giorgio
Garavaglia Mariapia
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Gottardo Settimo
Gregorelli Aldo
Grillo Luigi
Grillo Salvatore
Gunnella Aristide

Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Latteri Ferdinando
Leccisi Pino
Lenoci Claudio
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lo Porto Guido
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Marianetti Agostino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Massano Massimo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Merloni Francesco
Merolli Carlo

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Milani Gian Stefano
Montali Sebastiano
Moroni Sergio

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rivera Giovanni
Rognoni Virginio
Rojch Angelino
Rosini Giacomo
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlatto Guglielmo
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Tiraboschi Angelo
Torchio Giuseppe
Trantino Vincenzo
Travaglini Giovanni
Tremaglia Mirko

Urso Salvatore
Usellini Mario

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Angelini Giordano
Arnaboldi Patrizia
Auleta Francesco

Barbieri Silvia
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Bernasconi Anna Maria
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calderisi Giuseppe
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capecchi Maria Teresa
Caprili Milziade
Cavagna Mario
Cecchetto Coco Alessandra
Chella Mario
Ciabbari Vincenzo
Ciafardini Michele
Cicerone Francesco
Cicone Vincenzo
Ciocci Lorenzo
Cipriani Luigi
Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Ferrandi Alberto

Filippini Giovanna
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fracchia Bruno

Gabbuggiani Elio
Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Ghezzi Giorgio
Grilli Renato
Guidetti Serra Bianca

Lanzinger Gianni
La Valle Raniero
Lavorato Giuseppe
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mainardi Fava Anna
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Marri Germano
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menziatti Pietro Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine

Orlandi Nicoletta

Pacetti Massimo
Palmieri Ermenegildo
Pellegatti Ivana
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Prandini Onelio

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Procacci Annamaria
Provantini Alberto

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Russo Franco
Rutelli Francesco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sapio Francesco
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni

Toma Mario
Trabacchi Felice
Umidi Sala Neide Maria
Vesce Emilio

Si sono astenuti:

Caveri Luciano
Ceruti Gianluigi
Rizzo Aldo

Sono in missione:

Casini Carlo
Formigoni Roberto
Fracanzani Carlo
Grippe Ugo
Mammone Natia
Mannino Calogero
Marzo Biagio
Polidori Enzo
Pumilia Calogero
Rauti Giuseppe
Ricciuti Romeo
Sanguineti Mauro

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

*INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE
E MOZIONE PRESENTATE*

PAGINA BIANCA

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CAVERI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

è indiscutibile l'importanza strategica in chiave europea dei collegamenti stradali esistenti in Valle d'Aosta ed in particolare delle vie di accesso ai trafori alpini del Monte Bianco e del Gran San Bernardo e dei colli alpini del Grande e del Piccolo San Bernardo;

nevralgico risulta in particolare il ruolo delle strade della Valle d'Aosta per il traffico pesante internazionale (TIR), in rapida crescita, con evidente necessità di controllo, anche di fronte ai ripetuti fenomeni di « blocco » e di conseguenti ingorghi, dovuti a maltempo, scioperi o proteste;

oltre ai citati collegamenti europei, da cui derivano precisi obblighi comunitari, esiste una fitta rete di strade statali nelle diverse vallate della regione, frequentate non solo da utenti locali, ma da un prevalente e crescente numero di turisti;

gli attuali organici della Polizia stradale di Aosta, Entrèves e Pont-Saint-Martin sono del tutto insufficienti e percentualmente al di sotto del 50 per cento rispetto agli *standard* previsti;

malgrado le ripetute segnalazioni, la situazione tende a peggiorare ed anche i giovani valdostani, impegnati ora presso la scuola di Polizia di Ventimiglia e che hanno già prestato o vorrebbero prestare servizio presso la Stradale in Valle d'Aosta, sembrano destinati al sud per combattere i noti fenomeni malavitosi;

inoltre, la Valle d'Aosta è una sede non gradita e non richiesta per i trasferimenti dal resto d'Italia per i disagi che ne derivano ed oltretutto è definita la necessità di conoscere la lingua francese

per le particolari caratteristiche etniche della regione, attraverso anche l'erogazione di una indennità di bilinguismo —:

cosa si intenda fare per dotare di organici sufficienti la Polizia stradale in Valle d'Aosta;

se non si ritenga opportuno evitare il possibile trasferimento al sud, probabilmente a Reggio Calabria, dei giovani poliziotti valdostani che potrebbero subito incrementare gli organici della Polizia stradale in Valle d'Aosta, senza turbare — visto il numero relativamente esiguo — l'attuale rafforzamento della Polizia nel sud d'Italia. (5-01841)

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che la legge n. 426 del 1988 ha determinato un enorme malcontento nella categoria degli insegnanti di educazione tecnica;

che l'eccedenza di insegnanti di educazione tecnica, determinata dall'entrata in vigore della suddetta legge, che obbliga a non considerare più i gruppi ma le classi, ha indotto molti capi di istituto ad individuare titolari e soprannumerari assegnando ai primi cattedre complete, lasciando inattivi gli altri in attesa di utilizzazione in ufficio;

che questo atteggiamento è in evidente contrasto con l'ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni, la quale ribadisce che tutti i docenti « mantengono la titolarità sulle scuole di appartenenza ». Ne consegue che per quest'anno nessuno deve essere considerato soprannumerario e cioè destinato al trasferimento di ufficio. Ciò è avvalorato dall'articolo 43, che prevede la ripartizione fra tutti i docenti presenti nella scuola, indipendentemente dalla loro posizione nella graduatoria interna, delle ore di insegnamento risultanti al termine delle operazioni di utilizzazione;

che tali operazioni (introduzione dell'operatore tecnologico, utilizzazioni sul sostegno agli alunni handicappati, intro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

duzione dell'operatore psico-pedagogico, ore a disposizione per recuperi e per supplenze) risultano particolarmente lunghe e laboriose, determinando un'assurda situazione di stallo destinata a protrarsi per alcuni mesi -

se non intenda intervenire onde tutte le scuole applichino subito e con validità quinquennale il citato articolo 43 e, quindi, dividano le cattedre fra tutti i docenti presenti nelle singole scuole con modulo orario di nove ore (insegnamento-un insegnante per corso) più nove ore a disposizione per le supplenze, per recupero, per realizzazione di specifici programmi. (5-01842)

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere - premesso:

che la esclusione dalla graduatoria definitiva per l'insegnamento della classe di concorso AO23 di professori i quali hanno già prestato servizio per tre anni con nomina del provveditore agli studi e riconferma nella medesima classe di concorso, ha determinato una incresciosa situazione;

che l'articolo 1 della legge n. 757 del 15 ottobre 1982 ha stabilito che l'equipollenza della laurea in sociologia con quella in economia e commercio e sancita dalla precedente legge n. 1076 del 6 dicembre 1971 non dà diritto alla partecipazione agli esami di abilitazione ed ai concorsi a cattedra negli istituti di istruzione secondaria superiore, fatti salvi i diritti quesiti dei laureati a quella data;

che il decreto ministeriale del 16 novembre 1982 del Ministro in indirizzo dà esecuzione alla suddetta norma escludendo i laureati in sociologia dopo il 4 novembre 1982 da alcune classi di concorso (AO23, AO25, AO53, AO64). Successivamente, con decreto ministeriale del 28 dicembre 1984, lo stesso ministro ha prorogato la validità di tutti i titoli di studio che consentivano l'accesso alle graduatorie secondo le corrispondenze previste dall'ordinamento precedente al 1982, se

conseguiti entro l'anno scolastico 1985-1986. Non è stata fatta alcuna precisazione o differenziazione per la laurea in sociologia, anzi in una prima stesura dell'ordinanza ministeriale del 15 ottobre 1985 anche la laurea in sociologia è stata fatta oggetto dei benefici di detta proroga, sebbene in contrasto con le suddette norme di legge;

che interpretando in termini estensivi la suddetta proroga avutasi con decreto ministeriale del 28 dicembre 1982, alcuni provveditori agli studi (Potenza, Milano) hanno conferito incarichi per insegnamenti di discipline tecniche-commerciali ed aziendali (AO23) anche ai laureati in sociologia dopo il 4 novembre 1982, addirittura reiterando il provvedimento per gli anni 1986-1987, 1987-1988 e 1988-1989;

che in applicazione dell'ordinanza ministeriale n. 356 del 6 febbraio 1988 per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, alcuni docenti incaricati, come sopra specificato (con la laurea in sociologia conseguita dopo il 4 novembre 1982) sono stati esclusi dalle graduatorie AO23, AO53, AO64, AO25 per mancanza di titoli d'accesso, a differenza di altri inclusi (vedasi graduatoria definitiva del Provveditorato di Potenza, con 3 inclusi su 6 aspiranti) -:

se è come intenda intervenire per sanare un errore dell'amministrazione e quale iniziative intenda assumere per una estensione dei diritti quesiti di cui alla legge n. 757 del 5 ottobre 1982 non soltanto ai laureati entro la data fissata, ma anche agli iscritti entro l'anno accademico 1982-1983 alla facontà in questione. (5-01843)

MANNINO ANTONINO, RIZZO, FOLENA, BELLOCCHIO, FINOCCHIARO FIDELBO, LAURICELLA, MONELLO e SINATRA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere - premesso che:

il personale impiegato presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

Palermo è in stato di agitazione dal 15 novembre a causa delle condizioni di fatiscenza dell'immobile dove sono allocati gli uffici, per l'assoluta inadeguatezza e la conseguente disorganizzazione degli stessi, per la carenza degli organici, per la mancata modernizzazione delle procedure di lavoro;

tale situazione ha prodotto gravi danni, determinando il deterioramento di parte consistente delle pratiche e della documentazione conservata e necessaria ad esempio alla riliquidazione del trattamento di fine rapporto di migliaia di lavoratori;

gli utenti subiscono, per questo, gravi disagi a causa della mancata e tempestiva erogazione dei servizi cui hanno diritto, mentre la stessa amministrazione statale è privata di ogni concreta possibilità di conoscenza e di controllo in una area del Paese travagliata dalla presenza della mafia e della criminalità organizzata e dalla illegalità diffusa;

tale situazione si riflette ancora più drammaticamente nelle condizioni di vita e di lavoro degli impiegati addetti al servizio, i quali si sentono minacciati per la scarsa igienicità dell'ambiente di lavoro e, nello stesso tempo, vedono la propria sicurezza posta a rischio a causa delle disfunzioni del servizio (che non sono certo imputabili a loro responsabilità) che determinano reazioni e proteste, talvolta violente, da parte dei cittadini;

infine, i locali in atto adibiti a sede dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo sono stati presi in affitto dalla ditta Vassallo (famosa per avere illustrato centinaia e centinaia di pagine della prima commissione Antimafia), pur non avendo mai posseduto i requisiti essenziali per allocare decentemente gli uffici, mentre le esigenze di modernizzazione del servizio hanno indotto l'amministrazione a investire somme consistenti per operare le modifiche e gli interventi necessari a predisporre negli uffici i nuovi impianti di informatizzazione —

quali provvedimenti intende assumere per trasferire in nuovi e più idonei

locali e dare nel più breve tempo possibile una sistemazione più adeguata, per spazi ed attrezzature, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

se intenda operare una ricognizione e una verifica più attenta sulle organizzazione e sul funzionamento degli uffici, specie in rapporto alla redistribuzione dei dipendenti del carico di lavoro;

se intenda riconsiderare la decisione con la quale a mezzo di circolare emanata l'11 settembre sono state revocate le somme da tempo stanziare e finalizzate alla costruzione, in Palermo, di una nuova e moderna sede per gli uffici finanziari;

se intenda avviare una puntuale contrattazione con il comune di Palermo al fine di ottenere le misure e le concessioni necessari per costruire la nuova sede per gli uffici finanziari e gli alloggi per il personale. (5-01844)

RONZANI, ANGELINI GIORDANO, CANNELONGA, CIOCCI LORENZO, CHELLA, MENZIETTI, PETROCELLI, CIAFARDINI, FAGNI e MANGIAPANE. — *Ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

in ottemperanza alle disposizioni contenute nella Legge 111 del 18 marzo 1988 e nei provvedimenti successivi, dal 27 aprile di quest'anno è in vigore la norma che rende obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini;

dal 26 ottobre tale obbligo riguarda i conducenti delle vetture immatricolate prima del 1° gennaio 1978 e quindi la totalità dei mezzi che sono attualmente in circolazione;

è in calo l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta, mentre è stata largamente disattesa la norma relativa all'equipaggiamento delle vetture immatricolate prima del gennaio 1978;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tale situazione è la conseguenza: a) della mancanza di una campagna di informazione sul valore delle cinture e dei seggiolini ai fini della prevenzione e della sicurezza; b) dell'assenza di controlli adeguati dentro e fuori i centri urbani; c) delle incredibili dichiarazioni rese nei mesi scorsi dal ministro dei lavori pubblici, il quale aveva lasciato intendere di voler sopprimere la norma che stabilisce la obbligatorietà dell'uso delle cinture nei centri urbani, finendo così col mettere in discussione agli occhi degli automobilisti l'utilità e l'efficacia di tale norma e col favorirne la non applicazione;

una moderna politica della sicurezza stradale, pur non esaurendosi in tali disposizioni, passa necessariamente anche attraverso la loro attuazione —:

se sono in grado di fornire dati attendibili circa l'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta;

se risponde al vero la notizia secondo la quale sarebbero alcune centinaia di migliaia le autovetture immatricolate prima del 1978 che non sono tuttora state dotate di cinture;

cosa intendono fare: a) per far svolgere un'adeguata azione di informazione sulla utilità dell'uso delle cinture e dei sistemi di ritenuta e sulla necessità che vengano equipaggiate anche le autovetture immatricolate prima del 1978; b) per mettere le forze dell'ordine nella condizione di svolgere, dentro e fuori i centri abitati, i necessari controlli allo scopo di garantire, insieme all'applicazione della normativa, la sicurezza dei cittadini.

(5-01845)

PACETTI, FERRARA, BARBIERI e FORLEO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

i comandi provinciali dei vigili del fuoco hanno generalmente evidenziato crescenti carenze di organico, dovute sia all'attuazione del nuovo orario di lavoro che alla normale riduzione per pensionamenti o dimissioni;

l'espletamento dei concorsi in atto per l'attuazione della recente legge che ha incrementato gli organici del comando nazionale dei vigili del fuoco, richiede tempi tecnici abbastanza lunghi e alla fine è prevedibile che i posti messi a concorso finiranno per colpire, in gran parte, solo i vuoti lasciati dal normale *turn over*;

l'insufficienza degli organici è tale da incidere sensibilmente sulla efficacia dei servizi di istituto;

per attenuare le crescenti difficoltà in cui si trova il comando nazionale dei vigili del fuoco a causa della carenza di personale, da anni si fa crescente ricorso ai cosiddetti « discontinui »;

recentemente, per fronteggiare le difficoltà connesse con l'operatività aeroportuale, si è consentito l'uso del « vigile discontinuo » anche nel servizio aeroportuale;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 1989 è stata autorizzata la chiamata in servizio nel corso del 1989 di 14.500 vigili del fuoco discontinui;

vi è ormai un « fisiologico » ricorso alla chiamata di « discontinui », che acquisiscono esperienze considerevoli, anche per l'addestramento che viene loro impartito;

ad una considerevole parte di questi non è stata consentita la partecipazione al recente concorso a causa dei limiti di età —:

quali provvedimenti intenda assumere per consentire una diversa valutazione dei requisiti dei vigili del fuoco « discontinui » nei concorsi pubblici e, in connessione con i servizi prestati, l'introduzione di una ragionata deroga ai limiti di età;

se non ritenga che debbano essere effettuati concorsi riservati per una quota dell'organico vacante, da destinare a vigili « discontinui ». (5-01846)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

CARIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

la sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile nei territori di tre USL della città di Napoli è stata richiesta dall'assessore all'igiene partenopeo;

tale sollecitazione è stata inviata a seguito di un aumento dei nitrati, oltre i limiti tollerabili, riscontrati nelle acque potabili fornite ai territori delle USL in questione;

tali territori comprendono gran parte del centro antico, del porto-mercato e della periferia orientale, con un insediamento di oltre 350 mila abitanti;

non essendo più ipotizzabile la risoluzione del problema dei nitrati mediante interventi di diluizione, dal momento che le acque miscelabili hanno tutte un elevato contenuto di nitrati, si ha motivo di ritenere, con evidente preoccupazione, che possano ricorrere le condizioni perché il sindaco debba emettere una ordinanza di divieto d'uso a scopo potabile delle acque distribuite nelle circoscrizioni indicate —;

se non ritenga opportuno rendere pubblici i risultati delle analisi delle acque e prendere, al più presto, le necessarie iniziative per salvaguardare la salute della cittadinanza napoletana. (4-16924)

RONCHI, TAMINO, RUTELLI, RUSSO FRANCO e VESCE. — *Ai Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

da notizie stampa e di agenzia risulta che in un ampio tratto del territorio del comune di Napoli, compreso nelle zone tra il porto-piazza municipio fino alla periferia orientale, l'acqua potabile contiene percentuali di nitrati superiori a

quelli previsti dalla normativa vigente (50 mg per litro);

questa situazione è stata segnalata all'assessore comunale all'igiene e sanità da parte del servizio ecologia della USL 44 mediante comunicazione scritta;

nessuna deroga è stata concessa dalla regione Campania per l'erogazione di acqua contenente tassi di nitrati superiori a quelli previsti dalla legge;

già da tempo l'assessorato regionale campano della sanità aveva sollecitato il comune di Napoli ad attivare procedimenti e provvedimenti per affrontare emergenze come quella che si è venuta a creare e per proteggere la salute dei cittadini —;

se non ritengano opportuno provvedere perché nella zona del comune di Napoli indicata in premessa sia immediatamente comunicata la non potabilità dell'acqua;

quali servizi d'emergenza intendano attivare e in che tempi;

per quali ragioni il sindaco di Napoli non abbia immediatamente comunicato alla popolazione la non potabilità delle acque, contravvenendo in tal modo alla sua responsabilità di tutore e garante della salute dei cittadini;

quali provvedimenti intendano attivare per individuare le cause ed i responsabili della situazione idrica di Napoli.

(4-16925)

BERNOCCO GARZANTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945 consentiva a tutti i comuni in cui si fossero verificati fatti di guerra di particolare significato militare e civile durante la lotta partigiana 1940-1945 di presentare domanda per il riconoscimento di una adeguata ricompensa al valor militare;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

più recenti normative (legge 11 giugno 1970, n. 290; legge 6 agosto 1988, n. 351) riaprivano i termini per la presentazione di domande allo scopo di ottenere il riconoscimento sopra accennato;

il comune di Cherasco (Cuneo), per deliberazione espressa all'unanimità dalla giunta e dal consiglio comunale nella seduta del 28 luglio 1988, ha predisposto l'invio della domanda, con relativa documentazione, che tuttavia non è stata presa in considerazione dalla competente commissione operante presso il Ministero della difesa perché trascorsi i termini previsti dalla legge —:

quali motivate ragioni impediscano la raipertura dei termini a favore del comune di Cherasco, affinché possa ottenere il riconoscimento che si è meritato con il contributo di sangue versato dalla popolazione e dalle forze partigiane locali nella lotta per la liberazione. (4-16926)

CERUTI. — Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente, delle finanze e per il coordinamento della protezione civile.
— Per sapere — premesso che:

il territorio del comune di Pozzuoli, in provincia di Napoli, per i suoi eccezionali valori paesistici ed ambientali è sottoposto integralmente ai vincoli di tutela ai sensi della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, sulle bellezze panoramiche di interesse nazionale e del decreto ministeriale del 3 gennaio 1967;

ampie zone dello stesso Comune sono state, altresì, modificate, ai sensi della legge del 1° giugno 1939, n. 1497 sulla protezione dei beni culturali, per la presenza nel sottosuolo di estese ed importanti preesistenze archeologiche di epoca greca e romana;

rilevanti fasce territoriali sono state sottoposte ai vincoli idrogeologici previsti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 per la particolare conformazione del territorio di Pozzuoli, ricadente nell'a-

rea vulcanica dei Campi Flegrei, caratterizzato dalla presenza di numerosi rilievi, lagune costiere (Lucrino) e laghi (Averno);

a seguito del fenomeno del bradisismo ascendente e discendente, tipico dell'area flegrea, con l'ordinanza n. 438 del 10 dicembre 1984, articolo 1, il Ministero della protezione civile ha stabilito che all'interno del centro di Pozzuoli, così come perimetrato nello studio della università di Napoli propedeutico alla elaborazione del piano di recupero, tutte le concessioni edilizie private sono state annullate ed è stato fatto divieto di concederne in futuro;

nonostante l'esistenza di tutti i succitati vincoli di tutela, giustificati dal fatto che il territorio di Pozzuoli esprime valori culturali di interesse nazionale, e dalla necessità di fronteggiare i rischi collegati al fenomeno del bradisismo, l'amministrazione comunale — nel periodo compreso fra il 1983 e il 1986 (corrispondente alla fase più acuta dell'ultima crisi del bradisismo che ha portato all'allontanamento della popolazione dal centro urbano) — ha rilasciato oltre 1.500 fra concessioni ed autorizzazioni edilizie;

la commissione edilizia del comune di Pozzuoli risulta essere stata composta negli anni scorsi, tra gli altri, anche di imprenditori edili come certo Luigi Esposito, amministratore dell'agenzia immobiliare « Stame Srl », con evidenti interessi di lavoro nel campo delle costruzioni, assolutamente incompatibili con l'esigenza di obiettività ed imparzialità che deve caratterizzare quanti sono incaricati di adempiere ad una funzione così delicata quale quella dei componenti di una commissione edilizia;

la citata commissione edilizia risulta aver di frequente accordato parere favorevole a concessioni ed autorizzazioni comunali (come è accaduto nel caso della autorizzazione n. 70199 del 1986 del giorno 11 marzo 1987) utilizzando la formula « favorevole a condizione che non contrasti con la normativa vigente » (parere espresso il 27 febbraio 1987) dalla

quale si evince il fatto che la commissione stessa mostra di non essere entrata nel merito dell'ammissibilità delle opere edilizie autorizzate, il che vanifica completamente il ruolo della commissione stessa ed annulla, nello stesso tempo, ogni forma di controllo in relazione alle competenze relative alla tutela delle aree vincolate trasferite dallo Stato alle regioni e che, in Campania, sono regolate dalla legge regionale 21 febbraio 1982, n. 10;

nello stesso periodo compreso fra il giorno 1° gennaio 1983 ed il 30 settembre 1986, stando a quanto risulta dalla documentazione presente presso l'ufficio tecnico comunale di Pozzuoli, sono state realizzate ben 2.785 costruzioni prive di qualsiasi autorizzazione per un totale di oltre 10.000 vani, così distribuite sul territorio: 392 nel centro storico e nel rione Toiano, 594 nei crateri di Agnano e Solfatara, 432 nel cratere di Cigliano e nell'area della via Campana, 386 a Monteruscello, 67 a Monte Russo, 307 tra il lago di Lucrino ed il lago di Averno e 607 a Licola e Cuma;

dal 1986 ad oggi sono state realizzate almeno altre 1.500 costruzioni abusive con ben più di 5.000 ulteriori vani di cui un non esiguo numero anche all'interno dell'area perimetrata in funzione dell'attuazione del piano di recupero del centro storico dove ogni costruzione è tuttora vietata in base al citato decreto del Ministero della protezione civile;

non risulta che, a tutt'oggi, il comune di Pozzuoli abbia mai proceduto alla demolizione di un solo vano abusivo in conformità a quanto prescrive la normativa urbanistica vigente;

gli amministratori del comune di Pozzuoli giustificano la mancata adozione dei provvedimenti repressivi previsti dalla legge con il fatto che le imprese edilizie incaricate di eseguire le demolizioni puntualmente non rispondono alle convocazioni e che, pertanto, verrebbero segnalate alla prefettura di Napoli per la can-

cellazione dall'albo delle imprese di costruzione;

se realmente fossero state cancellate dall'albo dei costruttori tutte le imprese che non hanno risposto all'invito del comune di Pozzuoli per demolire i manufatti edilizi abusivi, con ogni probabilità, l'albo delle imprese edili della provincia di Napoli dovrebbe risultare estinto;

il danno provocato dall'incontrollato proliferare delle costruzioni abusive nell'ambito del territorio del comune di Pozzuoli è enorme sotto il profilo della distruzione di un paesaggio protetto dalle leggi dello Stato, dell'aggressione ad un patrimonio archeologico vincolato di valore inestimabile, della sicurezza pubblica in relazione alla violazione delle disposizioni impartite dal Ministero della protezione civile;

nessuna delle tante costruzioni abusive (assieme a molte di quelle con leggerezza autorizzate dal comune di Pozzuoli) rispetta le norme prescritte dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 (legge Merli) con tutte le successive integrazioni e modificazioni per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti liquidi, per cui il proliferare dei pozzi assorbenti abusivi ha provocato un diffuso fenomeno di inquinamento del sottosuolo con particolare riferimento alle falde acquifere ed al rilevante patrimonio idro-minerale caratteristico dell'area dei Campi Flegrei, mentre la ripercussione di questo stato di fatto si riflette in maniera sempre più grave sui livelli di inquinamento dei laghi di Lucrino e d'Averno, nonché sulla fascia costiera marina dove gli scarichi abusivi non costituiscono l'eccezione ma la regola;

il giro commerciale dell'edilizia abusiva nel comune di Pozzuoli è attestato nell'ordine di alcune centinaia di miliardi, che sfuggono ad ogni forma fiscale, configurandosi in questo modo la speculazione edilizia come lucrosa attività che condiziona in modo perverso molti aspetti della vita sociale e civile della città;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

l'azione della pretura di Pozzuoli nei confronti di un fenomeno così esteso, dirompente e preoccupante quale quello rappresentato dalla speculazione edilizia sul territorio in questione, negli ultimi anni non è apparsa adeguata - per rapidità ed incisività degli interventi - alla gravità della situazione, alla rilevanza dei reati in essa riscontrabili ed alla vastità dei danni provocati all'ambiente, al patrimonio storico ed artistico, all'erario ed ai livelli di vivibilità urbana che sono stati ridotti in maniera del tutto inaccettabile;

le iniziative della soprintendenza archeologica e della soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali competenti per il territorio del comune di Pozzuoli, in relazione alla difesa del patrimonio culturale ad esse affidato, non è fino ad oggi, apparsa all'altezza del compito ed, in alcuni casi, per quanto specificamente riguarda la soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, è stata tale da suscitare inquietanti perplessità allorché si è dovuto constatare che la medesima non ha trovato difficoltà ad esprimere parere favorevole ad una variante in corso d'opera con la quale è stata autorizzata la costruzione di una piscina ed il cambiamento di destinazione d'uso dell'ex ristorante « Drago verde » nel comprensorio del lago d'Averno, area di valore naturalistico e storico di primaria importanza;

alcune iniziative dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Napoli lasciano del pari profondamente perplessi, come nel caso del parere favorevole accordato per la costruzione di una pseudo-fabbrica per la lavorazione dell'ottone (con un volume di migliaia di metri cubi) allo interno della suggestiva pineta che copre le pendici del Monte Nuovo, il vulcano più giovane d'Europa nato da una eruzione del 1538;

l'ufficio per l'Italia della Federazione internazionale per la difesa del Mediterraneo (FIDM), organizzazione indipendente non governativa operante in collaborazione con varie agenzie dell'ONU e con le istituzioni comunitarie europee, ha di re-

cente inviato all'Alto Commissario per la lotta contro la mafia, dottor Domenico Sica, un rapporto contenente importanti documenti relativi allo scottante problema della speculazione edilizia nel comune di Pozzuoli perché ne siano analizzate le caratteristiche in riferimento alla realtà ed ai metodi tipici delle grandi aggregazioni di tipo camorristico che dominano la vita pubblica in numerosi centri del Mezzogiorno -:

se intendano provvedere, ognuno per la propria sfera di competenza, ad accertare quale sia l'effettiva situazione esistente nell'ambito del territorio del comune di Pozzuoli in relazione ai problemi richiamati nella premessa;

se, in considerazione della gravità della situazione descritta, non ritengano necessario prendere urgentemente contatto con tutte le amministrazioni locali responsabili della gestione del territorio nel comune di Pozzuoli, a livello provinciale (prefettura, soprintendenze, ispettorato ripartimentale delle foreste) e comunale (giunta municipale), al fine di verificare i motivi per cui gli interessi della speculazione edilizia risultano puntualmente prevalenti su quelli legittimi della collettività;

se, alla luce dei risultati degli accertamenti eventualmente effettuati, non ritengano necessario procedere alla nomina di una commissione d'inchiesta ministeriale con il compito di individuare le responsabilità personali ed istituzionali che hanno permesso il consolidamento della situazione descritta in premessa. (4-16927)

SOSPURI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere - premesso che da alcuni mesi sono in corso i lavori di costruzione del casello di Villanova sull'autostrada A-25 (Roma-Pescara), al fine di eliminare la barriera oggi esistente negli stessi pressi -:

se risponda al vero che per motivi di « incomprensione » tra la SARA (società di gestione, per conto dell'ANAS,

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

della citata autostrada A-25) e l'IRI (istituto che gestisce l'autostrada Adriatica A-14), non si intenda provvedere, come sarebbe invece logico, opportuno ed economico, alla contestuale realizzazione di uno svincolo, sempre all'altezza di Villanova, che consenta l'immissione sulla A-14: opera, questa, che oggi comporterebbe di certo minori spese di esecuzione, data, appunto, la concomitanza con i citati lavori già in corso, e rappresenterebbe un utile servizio per l'intera zona e per i territori limitrofi, caratterizzati da numerosi ed importanti insediamenti urbani, nonché da qualificate attività commerciali ed industriali, peraltro in costante sviluppo;

quali iniziative « mediatrici » intendano adottare per favorire il necessario accordo tra l'IRI e la SARA, conseguentemente determinando anche la realizzazione dello svincolo di collegamento tra la A-25 e la A-14, comunque « reclamato » dalla obiettiva necessità di rendere razionale e funzionale la rete autostradale, in relazione a quel che concerne le confluenze e le intersezioni di cui trattasi. (4-16928)

RONZANI e SOAVE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

nel gennaio del 1986 il comune di Vallemosso (VC) inviava alla prefettura di Vercelli, al provveditorato alle opere pubbliche e al genio civile una relazione tecnica nella quale veniva evidenziato che il campanile di Crocemosso presenta una inclinazione che tende ad accentuarsi, che il passaggio dei mezzi pesanti lungo la strada adiacente contribuisce ad aggravare la situazione e che pertanto è necessario intervenire rapidamente, prima che lo strapiombo raggiunga valori gravemente pericolosi per la stabilità dell'opera;

nel frattempo è stato predisposto, da parte dell'amministrazione comunale, il progetto dei lavori per « il consolida-

mento della Torre campanaria » il quale prevede con le ultime revisioni un costo di un centinaio di milioni;

l'amministrazione comunale non essendo in grado di provvedere alle spese con le dotazioni del proprio bilancio, nel gennaio 1988 invitava la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali e il provveditorato alle opere pubbliche a finanziare l'opera;

al termine di un sopralluogo effettuato nel febbraio dello stesso anno i tecnici non mancavano di manifestare preoccupazioni e allarme circa la tenuta della struttura e nell'aprile del 1989 un geologo ha confermato che « lo strapiombo è in aumento » non mancando di sottolineare che « allo stato delle cose non esiste però una situazione di rischio immediato »;

si è proceduto all'installazione di strumenti di precisione per rilevare l'indicazione della struttura —:

se di fronte all'importanza e all'urgenza dell'intervento di consolidamento della Torre campanaria della chiesa parrocchiale di Crocemosso e ai pericoli che potrebbero derivare dal fenomeno di cedimento tuttora in atto, non ritenga di dover finanziare il progetto presentato dall'amministrazione comunale di Vallemosso. (4-16929)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di invalidità civile intestata a Iria Panfoli, residente in Scafa (PE). (4-16930)

SOSPURI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di invalidità civile intestata a Pasquale Altobelli, nato a San Vito Chietino (CH) ed ivi residente; e quali iniziative ritenga di poter adottare al fine di accelerarne l'iter, atteso che il predetto inoltrò la relativa domanda in data 21 luglio 1986 ed è stato riconosciuto affetto da un grado di invalidità

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

pari al 76 per cento dalla commissione di prima istanza fin dal 27 ottobre 1987.

(4-16931)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'esito del ricorso giurisdizionale inoltrato alla Corte dei conti di Gabriele Salluzzi, ex militare cessato dal servizio in data 9 luglio 1973, nato il 27 novembre 1952 e residente in Banzi (Potenza), avverso il decreto 26 maggio 1977, n. 734, del Ministero in indirizzo (posizione della pratica presso la Direzione generale delle pensioni: n. 5162).

(4-16932)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dei motivi che, assurdamente, ancora ritardano la liquidazione delle somme spettanti a Livio Gobbo, profugo istriano residente in L'Aquila, a titolo di risarcimento per i beni abbandonati in Jugoslavia, relativamente alle seguenti pratiche:

1) n. 9320-9960, per beni siti in Veglia (Fiume);

2) n. 13987, per beni siti in Portalbona (Pola);

3) n. 13993-16096TC, per beni siti in Portalbona (Pola).

(4-16933)

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione di guerra (posizione n. 492673) intestata a Laura Filomena Di Loreto (collaterale), nata a Vittorito il 15 ottobre 1908 e residente in Popoli (Pescara), nei confronti della quale è stato predisposto schema di provvedimento concessivo, trasmesso con elenco n. 1468659, in data 13 settembre 1988, al comitato di liquidazione, per i prescritti adempimenti.

(4-16934)

SOSPURI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere:

l'esito del ricorso gerarchico inoltrato al Ministero in indirizzo in data 5

luglio 1988 dal maresciallo capo dei Carabinieri Cosimo Di Castri, nato a Francavilla Fontana il 30 settembre 1929 e residente in Vasto (CH), avverso il decreto n. 1923/CC del Ministero stesso, registrato alla Corte dei conti in data 12 ottobre 1987 e relativo ad una pratica di equo indennizzo;

quali iniziative intenda adottare nel caso in cui il citato ricorso non fosse stato ancora esaminato, nonostante sia trascorso oltre un anno dalla sua presentazione.

(4-16935)

TEALDI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso:

che con decreto del Ministro in indirizzo in data 16 settembre 1989, avente per oggetto « revisione delle tariffe postali delle stampe e delle stampe periodiche all'interno della Repubblica » si dispongono aumenti delle tariffe vigenti per la spedizione di periodici settimanali, quindicinali e mensili in misure varianti fra il 200 e il 300 per cento;

che — a seguito di tale gravissimo aumento di tariffe postali — molti periodici saranno costretti alla soppressione, con risvolti altamente negativi per la corretta informazione dell'utenza, presupposto fondamentale della partecipazione democratica dei cittadini alla vita pubblica;

che tali periodici svolgono una funzione altamente positiva, quasi sempre fra gravissime difficoltà economiche;

che si paventa, inoltre, per tale settore, l'eliminazione della esenzione dall'IVA con provvedimento già annunciato e per ora rinviato;

che i citati provvedimenti colpiscono gravemente iniziative non assistite dalle note provvidenze per l'editoria;

che appare indispensabile provvedere in merito con assoluta urgenza —

quali provvedimenti intende adottare in ordine a quanto segnalato in premessa.

(4-16936)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PIRO. — *Ai Ministri dell'interno, per gli affari sociali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che la giovane Claudia Pirazzini, nata a Conselice ed ivi residente, in possesso di diploma di licenza media inferiore, è iscritta presso l'ufficio di collocamento di Conselice (graduatoria provinciale) in base alla legge 482 del 1968 con invalidità dell'80 per cento;

che la giovane Claudia in modo volontario collabora da vari anni con l'assistente sociale del comune di Conselice, ricevendo a titolo di rimborso spese una modica cifra;

che ad una attenta indagine dell'ufficio provinciale del lavoro presso il comune di Conselice risultano scoperti i seguenti posti riservati ad invalidi: un posto riservato per invalidi di guerra, un posto riservato per invalidi di servizio, un posto riservato per invalidi di lavoro, un posto riservato a sordomuti e due posti per invalidi civili;

che a seguito della domanda di assunzione della Pirazzini, in base alla legge 482 del 1968, il sindaco di Conselice ha risposto negativamente adducendo i seguenti motivi:

a) « ridurre quanto più possibile le spese del personale »;

b) « revisione complessiva della pianta organica del comune » —:

quali iniziative intendono assumere per far sì che il diritto al lavoro della giovane Pirazzini sia tutelato di fatto, e quali iniziative urgenti intendano assumere affinché l'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro dei disabili non rimanga ancora lettera morta.

(4-16937)

VITI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso:

che la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI n. 1347 del 31 dicembre

1988, secondo la quale l'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, al fine di assicurare le esigenze didattiche delle singole facoltà, proroga gli incarichi universitari dei « professori incaricati stabilizzati » indipendentemente dal conseguimento dell'idoneità e dal mancato esercizio della facoltà di passaggio ad altra amministrazione contemplato nell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 sopra citato;

che molte amministrazioni universitarie hanno tolto detti incarichi, causando disagi anche gravi nella didattica e mostrando di fare cattivo uso del pubblico denaro, sia perché tengono da anni forzatamente inoperosi, anche se retribuiti, incaricati che hanno chiesto il passaggio ad altra amministrazione in base all'articolo 120, sia perché assumono ogni anno, per ovviare almeno in parte alle disfunzioni didattiche, professori a contratto assai più onerosi dei professori incaricati interni —:

quali iniziative intenda assumere per far attuare quanto previsto dall'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e far riconferire gli incarichi a coloro che ne hanno diritto. (4-16938)

VITI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che:

le sentenze dei TAR e del Consiglio di Stato (es. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 778 del 2 giugno 1988, sez. VI, n. 1241 del 14 novembre 1988) hanno annullato giudizi negativi d'idoneità a professore associato;

tali sentenze adducono motivazioni estendibili alla gran parte dei giudizi negativi e avvalorano l'ipotesi che i giudizi d'idoneità, a professore associato non siano stati formulati con l'obiettività necessaria e nel rispetto dei diritti dei candidati, maturati anche in molti anni di insegnamento;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

prevedibilmente altre analoghe sentenze saranno emesse dai TAR e dal Consiglio di Stato —:

quali iniziative intenda intraprendere affinché siano assicurati a tutti i candidati giudizi equi ed obiettivi nel rispetto della legge. (4-16939)

VITI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

non è stato ancora definito il problema relativo alla statalizzazione dei coadiutori degli uffici notifiche, esecuzioni e protesti;

la mancata determinazione dello *status* giuridico di detto personale mantiene in vita una sperequazione che si protrae da molti anni e che mortifica la categoria anche sul piano economico;

risulta evidente la discrasia tra i coadiutori delle cancellerie e segreterie giudiziarie che, a parità di compiti e funzioni, percepiscono un trattamento economico più elevato e garanzie rispetto all'orario di lavoro che, invece, a distanza di anni, non hanno i coadiutori UNEP;

l'entrata in vigore del nuovo codice coinvolge totalmente la struttura giudiziaria e il settore degli uffici unici rappresenta un punto nevralgico e delicatissimo, il cui personale è chiamato ad un ulteriore sforzo;

presso il Consiglio dei ministri è giacente un disegno di legge al riguardo proposto dal ministro in indirizzo —:

quali iniziative intenda adottare perché le giuste aspirazioni della categoria possano essere finalmente assecondate. (4-16940)

CERUTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nell'agosto 1986 iniziarono i lavori di escavazione finalizzati alla costruzione di una discarica per rifiuti speciali, del

tipo « C », nel comune di Arzignano (Vicenza), via della Tecnica;

la conduzione della discarica è stata affidata alla ditta Ecoveneta, che dovrebbe inertizzare i fanghi prima di porli a discarica;

la messa a dimora dei fanghi inizia nell'aprile 1988 e immediatamente i dipendenti delle aziende confinanti lamentano intensi disturbi agli occhi, all'apparato digerente e altri fenomeni particolarmente molesti;

un'ispezione da parte dell'ufficio di medicina del lavoro di Montecchio Maggiore (VI) ha rilevato la presenza di sostanze irritanti provenienti proprio dalla discarica;

nessun accorgimento è stato però adottato a salvaguardia della salute dei cittadini giustamente esacerbati dalla pesante situazione finché i dipendenti della ditta SME, ubicata a pochi metri dalla discarica in parola, hanno presentato nel febbraio 1989 un esposto alla pretura di Arzignano;

la presenza di forti odori è stata verbalizzata in data 22 febbraio 1989 anche dai vigili dell'ufficio di igiene pubblica dell'unità sanitaria locale di Arzignano;

dal 5 ottobre 1989 sino alla fine del mese è stata inviata dal presidio multizonale di prevenzione di Vicenza una centrale mobile per il controllo dell'inquinamento atmosferico e durante l'anzidetto periodo è stata avvertita una sensibile diminuzione dei miasmi provenienti dalla discarica;

nel comune di Arzignano sono insediate alcune decine di aziende conciarie, una tipologia industriale notoriamente ai più alti livelli di contaminazione ambientale e sanitaria che pone Arzignano, unitamente a Solafra in Campania, quale caso limite in negativo —:

se siano stati individuati i tipi di rifiuti che vengono convogliati nella discarica e quali controlli, prescritti dalla

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

vigente normativa in materia, siano stati sin qui operati e con quale periodicità;

se l'ubicazione della discarica tenga conto delle distanze minime di sicurezza dalle abitazioni e dagli opifici dove lavorano operai, impiegati e tecnici e dai corsi d'acqua imposti anche dalle leggi regionali al riguardo;

se i previsti trattamenti di inertizzazione dei fanghi vengano eseguiti per evitare le conseguenze su esposte e se venga captato il biogas prodotto;

per quali ragioni non sia stata ancora realizzata, fra l'altro, la prevista barriera arborea;

quali altre iniziative e provvedimenti urgenti anche drastici intendano adottare gli interrogati ministri, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, per porre risolutivo rimedio alla situazione descritta e a tutela della salute umana. (4-16941)

PALMIERI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* — Per sapere:

se e quando intendono dare risposta alla lettera-richiesta che accompagna la petizione firmata da 2.860 cittadini della valle dell'Agno (VI) indirizzata ai Ministri in indirizzo: « I sottoscritti italiani, utenti della strada statale n. 246 (provincia Vicenza) con la presente evidenziano che dopo oltre quindici anni di progetti e promesse non mantenute, la statale 246 è ancora quella di un tempo senza rifacimenti né modifiche; sottolineano il disinteresse e la incapacità della classe politica che avrebbe dovuto, già da tempo, risolvere tale questione; rifiutano di accettare come valide le giustificazioni tecniche e burocratiche. Dopo quindici anni nessuna scusa è più tollerabile perciò chiedono un impegno pubblico preciso nei tempi e nei modi per la soluzione del problema della statale n. 246 »;

se intendono intervenire — nelle forze e nei modi propri del loro ufficio — per la realizzazione concreta di un'opera

così sentita da quelle comunità; un'opera che, con le modifiche prospettate da quelle popolazioni, rappresenta una esigenza sia economica che sociale. (4-16942)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con precedente atto ispettivo n. 4-11823, gli interroganti ponevano la questione dei 500 fusti metallici contenenti sostanze chimiche ad alto rischio abbandonati davanti ai cancelli dell'azienda « Eurolink » di Acerra chiusa ed abbandonata dal 1982;

con tale interrogazione si chiedevano urgenti provvedimenti che assicurassero lo smaltimento delle sostanze tossiche (in particolare lo xilene) contenute nei su citati fusti, tra l'altro sgangherati e danneggiati al punto da far fuoriuscire i materiali pericolosi, per evitare il diffondersi di danni alle colture della zona, ad animali domestici e, soprattutto, alla salute pubblica, dei quali danni, già da quando l'azienda era operante, si riscontravano diversi casi, poi moltiplicatisi con l'andar del tempo;

inoltre, gli interroganti sottolineavano come era necessario investire comune di Acerra e USL 27, competente territorialmente, per un sollecito intervento in una zona dove le morti per cancro hanno un'incidenza tra le più alte d'Italia;

con nota n. 4431/AMB/23 del 5 ottobre scorso, il ministro dell'ambiente comunicava che risultavano in via di definizione le operazioni di classificazione e stoccaggio del materiale tossico e che le operazioni di trasporto e smaltimento definitivo verranno effettuate allorché saranno inviati e finanziati i piani di bonifica predisposti dalle regioni ai sensi della legge 441 del 1987. Lo stesso ministro informava che analisi eseguite dalla locale USL su pozzi limitrofi escludevano la presenza di acetone, benzolo, tolnolo e xilolo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

nel frattempo il comune di Acerra ha bandito una gara per la rimozione e lo smaltimento delle sostanze tossiche giacenti presso la Eurolink, sia all'interno che all'esterno dei capannoni, per un importo di lire 280.000.000 più Iva;

intanto i fusti sono sempre lì ed il pericolo di inquinamento dell'aria, delle colture e dei terreni limitrofi è sempre incombente, giacché non basta analizzare l'acqua di qualche pozzo per escluderlo; inoltre i danni alla salute pubblica si moltiplicano —:

quale corso ha avuto la gara indetta dal comune di Acerra, se è stato aggiudicato l'appalto, a quale ditta specializzata, su quali basi, e con quali tempi di esecuzione previsti;

come è possibile che — laddove effettivamente gli interventi citati dal ministro ed oggetto dell'avviso di gara del comune di Acerra abbiano inizio — per il trasporto e lo smaltimento definitivi dei materiali tossici bisogna sperare che le pastoie burocratiche statali e regionali riescano a permettere l'invio e il finanziamento dei piani di bonifica regionali in tempi (anni?) ragionevoli, mentre il pericolo rappresentato dalle sostanze presenti fuori e dentro gli *ex* stabilimenti Eurolink è serio e da non sottovalutare in alcun modo;

se comunque detti piani di bonifica siano stati predisposti ed inviati dalla regione Campania e finanziati e come vi si colleghi la procedura di appalto in parola ai fini della rimozione del materiale tossico e come e dove esso sarà trattato e collocato. (4-16943)

ORCIARI, PACETTI, TIRABOSCHI e RINALDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premezzo che:

le società SIMA di Jesi e RCD di Monsano, in amministrazione straordinaria *ex* legge 95 del 1979, sono state autorizzate alla continuazione dell'esercizio di impresa fino al 31 dicembre 1988;

alle stesse è successivamente subentrata la Società SIRMAC di Calcara di Bologna, che si è impegnata in base alla procedura concordante ad assorbire le maestranze delle anzidette aziende, secondo una precisa ed articolata programmazione che prevede l'assunzione di circa 80 operai con effetto dal 9 gennaio 1989 e l'analoga sistemazione della rimanente forza nel corrente anno, a gruppi e in tempi differenziati;

in relazione a quanto sopra, poi, è stata autorizzata agli aventi diritto la corresponsione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1975, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143;

il commissario straordinario, sui licenziamenti disposti successivamente alla continuazione dell'esercizio di impresa — alcuni dei quali con decorrenza prossima alla cessazione di detto esercizio (8 gennaio 1989) e gli altri già eseguiti o da eseguire nei mesi a venire prima dell'assorbimento da parte dell'impresa cessionaria — ha chiesto l'intervento del « Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto »;

la SIMA e la RCD, durante il periodo di amministrazione straordinaria, erano state autorizzate al trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi della legge n. 675 del 1977 per crisi aziendale;

visto l'articolo 2-ter del decreto-legge n. 23 del 1985, introdotto dall'articolo 1 della legge 22 aprile 1985, n. 143, ed il messaggio n. 33033 in data 5 maggio 1989 del Servizio gestioni speciali dell'INPS —:

se per gli operai, licenziati successivamente o ancora da licenziare ed in cassa integrazione guadagni straordinaria fino a tale evento, il trattamento di fine rapporto debba essere liquidato fino al 31 dicembre 1988 a carico del Fondo e dopo tale data a carico della cassa integrazione

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

guadagni, per la parte di competenza, fino all'assunzione da parte della società cessionaria del personale delle aziende in questione. (4-16944)

ORCIARI e RINALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ed in particolare i militari con il grado di maresciallo svolgono le stesse analoghe funzioni dei corrispondenti gradi o qualifiche della Polizia di Stato, com'è dimostrabile consultando leggi e regolamenti;

alle stesse funzioni e compiti non corrisponde il riconoscimento da parte dello Stato di analogo trattamento economico;

la lamentata situazione provoca giustificato disagio tra i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri —:

quali provvedimenti si intendano adottare per correggere la attuale anomala situazione, riconoscendo, a parità di funzioni e compiti, equità di trattamento economico. (4-16945)

MATTEOLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

l'USL 13 di Livorno si dibatte da tempo in una serie di polemiche che inducono i cittadini a ritenere di aver di fronte medici, paramedici, funzionari, nonché personale impiegatizio, incapaci di gestire un settore delicato quale la sanità; e di tale convincimento ne fanno le spese coloro che — medici, paramedici, funzionari, impiegati — svolgono il loro lavoro con capacità e serietà;

le perplessità sulle scelte non solo continuano a seminare il sospetto che ciò che conta è la tessera del partito, o comunque l'amicizia con il vertice del comitato di gestione, ma in alcuni casi addirittura la certezza;

il dottor Piero Pazzagli — già primario neurologo del presidio ospedaliero di Volterra — nel 1986 fu comandato e poi trasferito al presidio ospedaliero dell'USL 13, area Livorno, quale primario neurologo dell'ortopedia II (recupero e rieducazione dei medullesi);

in realtà il dottor Pazzagli ha svolto compiti di normale primario di « Recupero e rieducazione funzionale »; mentre nel contempo l'USL 13 di Livorno rifiuta, o comunque non favorisce, l'attuazione di un « unità spinale » richiesta dalla regione Toscana;

le normative vigenti prevedono distinte le discipline: ortopedia, neurologia, rieducazione, ma l'USL 13-Livorno, per favorire un primario, « inventa » una dizione volutamente confusa, quella di primario neurologo di ortopedia II (rieducazione dei medullesi); e tale confusa dizione tiene lontano chi è idoneo a primario di recupero e rieducazione funzionale (dizione secondo legge) a favore di chi è idoneo a primario neurologo; dizione che calza a pennello al dottor Piero Pazzagli, che non era nel 1986 (data del trasferimento) primario di rieducazione e non aveva, né ha tutt'oggi, né tale idoneità ma neppure la specializzazione;

per il presidio ospedaliero di Livorno si prevedono solo due divisioni di ortopedia e traumatologia ma nella sostanza si continuano a mantenere le tre esistenti, concedendo così al dottor Giancarlo Paganelli, aiuto di ruolo, di chiamarsi e farsi chiamare primario (anche nella intestazione delle cartelle cliniche);

in precedenza, nell'intento palese di voler portare a due le divisioni di ortopedia, si sono esercitate pressioni sul primario di ruolo professor Maurizio, da parte del vertice del comitato di gestione, per indurlo a lasciare il posto libero;

avendo ricevuto risposta negativa da parte del professor Maurizio, è stato indetto, assurdamente, un concorso per primario di ortopedia e traumatologia, mentre sono previste solo due divisioni ortopediche ed i primari sono già due; e in

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

sostanza, surrettiziamente, si tenta di portare a tre le divisioni per favorire un primariato —:

se non ritengano che la dizione « primario neurologo di ortopedia » non sia sinonimo, se non addirittura omonimo, di « unità spinale » e che pertanto dovrebbe essere indetto il concorso atto a favorire un reale primariato, da ricoprirsi con chi è idoneo e specializzato anziché tenere in piedi una dizione confusa, con l'unico intento, secondo l'interrogante di favorire il dottor Pazzagli;

se non ritengano di dover intervenire affinché l'assurdo concorso per primario di ortopedia e traumatologia, che di fatto dà vita ad una terza divisione ortopedica non prevista, sia annullato;

se non ritengano, qualora il comitato di gestione dell'USL 13 voglia insistere per la terza divisione ortopedica, giusto ed opportuno attuare il meccanismo della « selezione pubblica per titoli ».
(4-16946)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del tesoro, della sanità, del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

il comportamento posto in essere dalla filiale di Napoli del Banco di Roma, come denunciato dalla RSA FILCEA-CISNAL, si caratterizza sempre di più come repressivo dei diritti dei dipendenti;

ultimo episodio della serie è quello relativo alle cure termali, per le quali la RSA FILCEA-CISNAL ha sollevato il problema, intollerabile, degli arbitrari rigetti delle relative richieste;

la RSA FILCEA-CISNAL, in data 6 novembre 1989, ha infatti diretto due lettere sull'argomento da un lato al ministro della sanità ed alle USL n. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46 di Napoli (nonché alla direzione centrale del Banco di Roma in Roma ed alla filiale di Napoli dell'istituto) e dall'altro al Banco di

Roma, direzione centrale e filiale di Napoli;

con la prima missiva la RSA FILCEA-CISNAL, facendo riferimento alla sentenza n. 5634 resa in data 17 ottobre 1988, dalla Cassazione a sezioni unite, sentenza che ha innovato la materia del trattamento sanitario delle cure termali prescrivendo i requisiti che deve possedere il richiedente e le modalità cui deve attenersi per poter fruire del servizio, ha chiesto che il Ministero della sanità emani, ove colpevole non vi avesse provveduto ancora, a dettare disposizioni applicative semplici, chiare ed inequivoche in materia, sicché le USL possano uniformarsi a fronte di pratiche inesorabilmente ed inspiegabilmente respinte, non giovando per nulla alla chiarezza ed alla forma ma anzi essendo del tutto incomprensibili le circolari emesse al riguardo dalla parte datoriale;

al Ministero della sanità ed alle USL cittadine la FILCEA-CISNAL ha precisato che evidentemente ciò deriva: « da una non corretta compilazione della certificazione medica, redatta nel non rigoroso rispetto dei dettami della legge e della giurisprudenza; è l'aspetto amministrativo, quindi, che è carente, e sullo stesso si appunta la censura dell'istituto. È oltremodo chiaro che il lavoratore non può fare altro che rappresentare e far verificare il suo stato patologico, essendo di competenza del medico pubblico formalizzare il diritto in modo corretto ed efficace. Per cui è necessario:

1) verificare efficacemente ed urgentemente, se le USL e gli altri organismi pubblici competenti, siano correttamente informati circa le prescrizioni necessarie per l'approntamento della certificazione sanitaria delle « cure termali », così come previsto dall'articolo 13 della legge 11 novembre 1983, n. 638;

2) impartire disposizioni chiare ed univoche alle USL ed a tutti gli altri organismi competenti sulla materia, onde scongiurare omissioni ed inesattezze nella compilazione dei certificati, subito sanzio-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

nati dall'azienda con la « bocciatura della pratica »;

3) effettuare ispezione presso la Direzione del Banco Roma per verificare, con i poteri ed i mezzi consentiti dalla legge se l'esame e la bocciatura delle richieste avanzate dai dipendenti, è avvenuto in modo corretto e sereno. Ben sappiamo che contro i comportamenti illegittimi dell'Azienda è sempre possibile il ricorso alla Magistratura, ma ciò significherebbe vanificare delle urgenti e sollecite aspettative dei richiedenti »;

con la seconda lettera la FILCEA-CISNAL ha dichiarato al Banco di Roma, tra l'altro, che: « l'ultima circolare dell'Azienda (del ben lontano 5 gennaio 1989), in ordine al diritto del lavoratore di usufruire del trattamento sanitario delle cure termali, aveva lo scopo espresso di fornire delucidazioni e chiarimenti a seguito della sentenza della sezioni unite civili della Cassazione, n. 5634 del 17 ottobre 1988. Sta fatto che effettivamente tale pronuncia ha innovato profondamente la materia, ma sempre sul presupposto di garantire la tutela ed il riconoscimento dei diritti del lavoratore, spesso mortificati dal datore di lavoro mentre la detta circolare del 5 gennaio 1989, è articolata, invece, in un modo così ermetico, intricato ed incomprensibile da avvilire anche il più attento dei lettori. Conseguenza di ciò è la quasi sistematica bocciatura delle « pratiche » di richiesta di cure termali per il non rispetto da parte del dipendente bisognoso, della terminologia tecnico-sanitaria da usare. Mentre un passo della circolare merita una particolare attenzione e le necessarie delucidazioni: il Banco di Roma si è infatti riconosciuta la facoltà, anche quando sia stato superato « l'esame della prova scritta » (redazione del certificato medico secondo i prescritti canoni tecnici) di disporre accertamenti presso le competenti strutture pubbliche nell'ipotesi di fondate perplessità sulla titolarità dei requisiti da parte del lavoratore richiedente. Tale precisazione è ambigua ed illegittima in quanto gli accerta-

menti sono ammissibili unicamente se sorge il fondato sospetto sulla veridicità della certificazione prodotta. La perplessità sottintende un'accusa di malafede che come presupposto la FILCEA-CISNAL respinge in modo deciso e categorico, invitando il Banco di Roma a precisarle se ritenga sussista la suddetta « perplessità » anche in presenza di certificazione medica regolare o solo quando la stessa sia imperfetta o mancante di requisiti essenziali, obiettivamente e non secondo un'innammissibile discrezionalità aziendale, invitandola ancora ad indicarle quali casi, successivi alla emanazione della nota sentenza (e riguardanti i dipendenti della Filiale di Napoli) abbiano suscitato tali « perplessità » e per quali motivi, ed a « tornare sull'argomento delle situazioni pregresse », mai esplicitate dopo il 5 gennaio 1989 -:

quale riscontro abbia dato il ministro della sanità alle predette missive e se comunque tutti i ministri di cui alla presente interrogazione, ciascuno per la parte di propria competenza, intendano o meno dare contenuti autorevoli, obiettivi, certi e giammai opinabili e far dar alle procedure applicative della sentenza, onde stroncare da un lato le gravi responsabilità omissive nella corretta compilazione dei certificati, perché le responsabilità delle inadempienze possano essere perseguite dai dipendenti aventi diritto alle cure termali e, dall'altro, non si consenta più alle aziende prevaricazioni dei diritti al riguardo vantati dai dipendenti, di esercitare discrezionali e soggettive interpretazioni delle certificazioni, siano sventate minacce oscure ed impedito bocciature di legittime istanze in uno squallido gioco a rimpiazzare e pagare le quali anziché le USL ed il Banco di Roma restino i dipendenti ammalati e bisognevoli di appropriate cure loro negate sinora da simili carenze, omissioni, incertezze e prevaricazioni del tutto indegne del dovere di solidarietà civile, sancito dalla legge e dalla Suprema Corte.

(4-16947)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel maggio scorso franò una parete dell'isolotto di Nisida a Napoli, nei pressi di un cantiere aperto per i lavori ad una condotta fognaria mentre ad inizio settembre sempre sullo stesso isolotto, si sono verificati due smottamenti nei pressi dell'istituto di rieducazione, che hanno interessato la scarpata nel tratto sottostante l'ex belvedere ed hanno causato il divieto di sosta e transito per i natanti dello spazio di mare sottostante;

secondo gli esperti interpellati l'intera costa dell'isolotto di Nisida è instabile a causa dell'erosione dei tufi gialli di cui è composta, che in parte sono sommersi, e della particolare conformazione di essi, causa di infiltrazioni d'acqua nelle fratture naturali dei costoni. Inoltre, gli agenti atmosferici contribuiscono ulteriormente ad indebolire la roccia;

già in passato c'erano stati altri crolli nella zona che, tra l'altro, vede smottare in mare alberi e parte della vegetazione —

se sono stati accertati i motivi delle continue frane a Nisida; quali provvedimenti al riguardo ritenga di adottare;

quali rimedi sono possibili per evitare che l'intera costa di Nisida frani in mare e quali iniziative di più ampio respiro abbia in programma per valorizzare l'eccezionale ambiente storico e paesistico dell'isolotto — celeberrimo sin dall'epoca romana oggi impropriamente occupato dal suddetto istituto ed inaccessibile a chiunque, « privatizzato » come esso è dalle strutture che vi insistono del tutto inopportuno e che per quanto esposto, sono anche in pericolo statico.

(4-16948)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se risulti rispondente a verità:

a) che circa un anno fa dalla Banca nazionale del lavoro di Napoli, fu-

rono cedute ad una finanziaria 167 posizioni definite « incagliate » di importo singolo non superiore ai 5 milioni, per un totale di 270 milioni di lire;

b) che a fronte della cessione, che fu operata per corrispondenza, la Finanziaria generale Spa di Milano versò alla BNL lire 1.550.000 risultando, a carico della BNL, non solo le spese legali già sostenute per avviare il recupero (peraltro la parte più cospicua in questi casi), ma anche la gestione dell'avviso di cessione ai debitori e coobbligati;

c) che tra i crediti ceduti ve ne erano di garantiti da ipoteca ed altri riferiti a dichiarazioni di fallimento, il cui recupero, anche solo parziale, era certo;

d) che si va preparando una nuova discutibile operazione: cessione di posizioni fino a 5 milioni e gestione di altre fino a 100 milioni; ove la risposta sia affermativa — come peraltro gli interroganti non hanno motivo di dubitare — quali siano i soci della detta società finanziaria, beneficiaria del sostanzioso regalo fattole dalla BNL e che cosa abbia indotto questa ad una operazione in totale perdita; per quali motivi la BNL non l'abbia gestito essa stessa, magari attraverso una gestione autonoma all'interno del gruppo; quali siano gli altri particolari e di quanto già avvenuto e di quanto — come detto — in programma;

se tali avventurose iniziative della BNL non aggiungano ulteriori elementi di valutazione negativa all'operato della stessa BNL — tra l'altro notissima anche per una politica « negriera » del personale — e se quindi l'organo di vigilanza non voglia condurre la sua attenzione sui suddetti sconcertanti aspetti della gestione.

(4-16949)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la Cassa marittima meridionale con sede in Napoli alla via San Nicolò alla Dogana n. 9, in persona del suo ex presi-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

dente *pro-tempore* avvocato Romolo Cipolla, ha stipulato da oltre un decennio con la CDS Sistemi SpA contratti di assistenza per attività terminalizzate di tutti gli uffici utenti con acquisizione dati ed elaborazioni meccanografiche relative a tutte le procedure istituzionali dell'ente;

i contratti in questione comportano per la Cassa marittima una spesa di oltre 7 miliardi all'anno oltre IVA ed oneri fiscali;

tutti i contratti prevedono l'impiego di 10 unità mentre, di fatto, ne vengono impiegate 20, di cui 10 tra analisti programmatori ed operatori tecnici, che svolgono la loro attività nell'ambito di locali messi a disposizione gratuitamente dalla Cassa Marittima e 10 unità (terminalisti) prestano la loro opera alla Cassa per specifiche attività attribuite loro dagli stessi dirigenti dell'ente e non aventi a che fare con i contenuti contrattuali, anche se retribuite formalmente dalla società sopra menzionata. In merito, va infatti precisato che il personale in questione svolge lavoro sia ai videoterminali sia in altri numerosi compiti sempre propri ed esclusivi della Cassa per attività sue istituzionali e non per attività affidate e svolte per conto del loro « formale » datore di lavoro (CDS); l'amministrazione della Cassa marittima meridionale chiede così da anni al predetto personale formalmente esterno ma sostanzialmente interno di svolgere attività di carattere prettamente istituzionale per conto dell'ente medesimo determinando, nei lavoratori in questione aspettative legittime sulla base di un principio, ormai consolidato da costante giurisprudenza, secondo il quale l'atto formale di nomina non è essenziale per configurare un rapporto di pubblico impiego, facendo stato modalità e contenuti della prestazione e va tenuto presente al proposito che tutte le apparecchiature adoperate da tali dipendenti, tranne il solo elaboratore, sono di esclusiva proprietà dell'ente, come pure i locali che ospitano la società che insieme alla manutenzione a carico dell'istituto; il nuovo presidente della Cassa sta valutando l'ar-

dimentosa eventualità di utilizzare personale dell'ente per l'espletamento delle citate attività, proponendo di istituire dei corsi di qualificazione, facendoli eventualmente effettuare dalla stessa CDS che pur essendovi tenuta, per colpa della Cassa, non li ha da anni mai effettuati. Su questo punto vi è una palese contraddizione infatti, in quanto tra i vari contratti sottoscritti tra le parti fin dal 1978 e che rientrano anche essi nel costo globale dei 7 miliardi, è anche quello dell'assistenza, che doveva servire per l'addestramento e l'aggiornamento sotto il profilo funzionale delle procedure automatizzate del personale dell'ente in vista dell'applicazione del nuovo sistema informativo già in atto nella quasi totalità degli enti pubblici. Ma per ragioni inspiegabili e che non sembrano investire la CDS non è stato mai effettuato ma gli unici contratti, indicati nell'ultimo consiglio di amministrazione, da non rinnovare, guarda caso, sono proprio i due contratti di assistenza repertorio n. 522 e repertorio n. 567 che, in pratica, non sono stati mai posti in essere;

tutto ciò evidenzia la manovra che si vuole adottare:

nel mentre l'amministrazione vuole fare intendere di voler scindere, uno alla volta, tutti i contratti con la CDS, proponendo l'utilizzo del personale dell'ente, mercè nuove assunzioni (i suoi attuali dipendenti non sono stati mai qualificati al riguardo e comunque dovrebbero essere sottratti ad altre attività) si prepara l'esigenza di ampliamento dell'organico per fare fronte a « nuove » necessità istituzionali, conseguentemente bandendo concorsi che richiedono di norma circa due anni per l'espletamento; nel frattempo, però, una volta liberatasi della CDS si verrebbe a determinare l'esigenza del servizio preconstituendo in tal modo la necessità di utilizzare nuovamente prestazioni tecniche come su detto, affidando l'appalto ad un'altra società;

la CISNAL ha chiesto al riguardo l'immissione nei ruoli della Cassa marittima meridionale di tutto il personale

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

della società CDS Systemi SPA per evitare eventuali squallide operazioni —:

quali accertamenti intenda svolgere e quali iniziative intenda assumere per riportare sotto questo profilo nell'ambito della corretta gestione la Cassa marittima meridionale, riconoscendosi — a costo praticamente zero — i diritti maturati dai presunti dipendenti della CDS Systemi SpA e utili senza soluzioni di continuità le attività ad essa demandati anche avuto riguardo alla denunciata circostanza del costo aggiuntivo, oggi non corrisposto, del carico di lavoro proprio di attività istituzionali della Cassa svolto gratuitamente da dipendenti della CDS; avendo la CISNAL sollecitato in data 13 ottobre 1989, detto problema, ed essendo stata costituita dalla Cassa marittima una commissione di studi sulla organizzazione del lavoro attinente proprio quanto in premessa ed avendo in data 20 novembre lo stesso sindacato chiesto al presidente della Cassa marittima meridionale di essere ricevuto per essere ascoltato in materia, quale esito abbiano avuto sia i lavori della commissione che detto specifico incontro. (4-16950)

NICOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, delle finanze e per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

la soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio vede i suoi dipendenti lavorare in condizioni di sovraffollamento e di disagio, secondo quanto rappresentato dalle organizzazioni sindacali con note in data 2 marzo 1985, 7 novembre 1988, 29 maggio 1987, 18 aprile 1988;

da circa cinque anni era comunque stata concessa alla detta soprintendenza una sede d'appoggio nel palazzetto di proprietà demaniale sito in via del Sudario 51, angolo via Monte della Farina 3; la soprintendenza vi aveva eseguito lavori di manutenzione e restauro per l'importo di circa 3 miliardi —:

per quale ragione si sia deciso di togliere alla soprintendenza ai monu-

menti di Roma e del Lazio detta sede, per concederla al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio;

se sia vero che la Direzione generale del demanio abbia già emesso ordinanza di sgombero forzoso dei locali da parte della soprintendenza entro la fine del mese;

se siano a conoscenza del fatto che questo sgombero impedirebbe tra le altre cose ogni consultazione dell'archivio dei disegni, del catalogo e dei materiali didattici della soprintendenza;

se questo sia rappresentativo di una nuova linea di tendenza espressa dalla Presidenza del Consiglio agli industriali di Roma per la soluzione dei problemi del centro storico di Roma capitale, espellendone le funzioni comunque al servizio della città di Roma, come la soprintendenza ai monumenti, e sostituendole con funzioni burocratiche non legate alla città, come è il dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio. (4-16951)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'ambiente e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che:

l'amministrazione comunale di Castellammare di Stabia ha deciso il recupero dell'area di oltre ottomila metri quadrati, tra mare e costa, sulla quale sorge il fatiscente ed abbandonato ex cementificio « Calci e Cementi Segni » sul litorale di « Pozzano »;

il programma dell'amministrazione stabiese prevede la demolizione delle strutture esistenti che sorgono direttamente sugli scogli e la costruzione *in loco* di un complesso turistico con annesso porticciolo;

il risanamento urbanistico ambientale della zona è ammissibile solo se si ripristina la naturale linea di costa, con spiaggette e scogliere, che si trova in uno dei posti più suggestivi del golfo di Na-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

poli, sulla « Costiera Sorrentina » e non con nuove e più gravi e pericolose colate di cemento, che pregiudicherebbero definitivamente l'eccezionale ambiente della zona e la flora e fauna marina della costa, così che il tutto si tradurrà in una « umanizzazione territoriale » ed in un'operazione capitalistica di mero profitto per qualcuno —:

quali provvedimenti urgenti ritengano di adottare per evitare un ennesimo scempio ambientale, affaristico e paesaggistico a Castellammare;

quali iniziative vogliano promuovere per garantire un effettivo risanamento della zona di Pozzano, che ripristini l'ambiente naturale nella zona e sviluppi l'effettiva valorizzazione dei valori ambientali delle coste e dell'immediato entroterra, di cui è stato già fatto scempio con cave ed opere a « sostegno » non delle pareti rocciose ma di imprenditori di pochi scrupoli, e garantendo la totale visibilità della vista e del golfo di Napoli, ora occupata dai ruderi in questione. (4-16952)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno e per la funzione pubblica.* — Per conoscere — premesso che:

recentemente il mensile *Doporiforma di Polizia*, organo ufficiale del movimento sindacale di Polizia, ha pubblicato una dettagliata denuncia delle irregolarità, carenze e favoritismi perpetrati alla questura di Roma villa Tevere nel reparto « scorte », laddove il 50 per cento del personale non è in possesso della patente di guida ministeriale e non ha frequentato il corso di specializzazione presso il Centro di addestramento istruzione professionale;

inoltre, le scorte sono composte di due soli agenti invece di tre e, svolgendo uno di essi funzioni di autista, il controllo e la tutela sono a carico di un solo agente. I mezzi utilizzati dal personale presentano avarie e guasti evitabili con la

semplice ordinaria manutenzione ed i servizi ordinati non vengono affissi nell'apposita bacheca, come richiede il regolamento del servizio, favorendo il sospetto di gestione arbitraria e personalistica di essi;

spesso agenti ausiliari in servizio al corpo di guardia vengono impiegati al servizio di scorta e altri agenti con solo due o tre anni di servizio sono riciclati nell'impiego di ufficio, laddove colleghi più anziani, ma meno protetti, non hanno tale privilegio; secondo la denuncia del movimento sindacale in parola troppi favoritismi permettono l'effettuazione del « doppio lavoro » da parte di molti che in privato esercitano l'attività di guardia del corpo o di autista personale di « personaggi importanti », essendo così finanche facilitati nei turni e negli orari;

al personale del reparto scorte non è quasi mai concesso di recuperare il riposo settimanale per la cronica carenza di personale e, nonostante ciò, spesso anche di domenica è impiegato, mentre chi è « favorito » gode il proprio riposo. Il servizio notturno di vigilanza alla caserma è precario, essendo composto da soli due ausiliari che non possono garantire il controllo di circa 100 auto blindate, oltre allo stabile ed all'alloggio degli agenti —:

quali urgenti accertamenti ritengano di avviare per verificare le carenze e irregolarità su citate, individuandone i responsabili;

quali provvedimenti del caso vogliano adottare per porre fine a tante situazioni d'inefficienza e di irregolarità che, tra l'altro, mettono in pericolo la stessa incolumità degli agenti e di coloro che sono scortati, stante le condizioni di lavoro stressante degli addetti al servizio scorte e l'inefficienza dei mezzi;

in che modo ritengano di garantire il potenziamento del reparto scorte citato, in mezzi ed uomini, e garantire l'uguale trattamento di tutti i preposti. (4-16953)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la compagnia assicurativa SECURA ASSIPOPOLARE SpA è stata messa in liquidazione coatta amministrativa il 19 febbraio 1977 e il 31 luglio 1977; il commissario liquidatore preposto, avvocato Emilio Pesanisi, licenziava i più di 200 impiegati per riassumerli l'1 agosto 1977 ed utilizzarli durante la gestione liquidatoria;

dal 1977 al 1986, il personale della Secura è sceso dalle originarie 200 unità a 20 unità, mentre in data 31 agosto 1986, il commissario liquidatore determinava di far cessare dalla data sopraindicata e con sei mesi di preavviso, il rapporto di lavoro per 10 unità delle 20 rimaste, risoluzione giustificata dall'evolversi delle operazioni liquidatorie;

per quanto riguarda il licenziamento o ricollocamento graduale, un accordo tra l'Associazione nazionale tra le imprese assicurative (ANIA) e le organizzazioni sindacali, del 6 luglio 1978 prevedeva criteri che avrebbero dovuto presiedere alla selezione, criteri che non sono mai stati rispettati;

una nota che rilevava questi criteri per il ricollocamento del personale in data 21 gennaio 1987 non ha mai avuto esito;

il comitato per il fondo di garanzia per le vittime della strada (INA) avrebbe dovuto disporre per il trasferimento del personale, avendo la Secura Assipopolare, già trasferiti i propri contratti in portafoglio dagli agenti ad altre compagnie al momento della nomina del commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 39 del 26 febbraio 1977;

nei confronti di detto fondo il personale della Secura ha fatto causa per inadempienze;

tale fondo, oberato di lavoro arretrato e giornaliero, già dal 1980 consente

di svolgere detto compito con straordinari, agli impiegati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni (INA);

per il personale *ex Secura* c'è l'impossibilità di iscrizione all'ufficio di collocamento, in quanto saturo di domande di giovani al primo impiego, l'impossibilità di partecipare ai concorsi statali e al ricollocamento attraverso i contratti di formazione professionale per superati limiti di età —:

quali altre inadempienze formali nelle procedure di liquidazione prima e di ricollocamento del personale poi, hanno ricreato questa incresciosa situazione;

quali iniziative intende prendere per evitare che il personale della *ex Secura Assipopolare*, che vanta una esperienza lavorativa specifica di oltre 15 anni, non vada disperso;

se non ritenga opportuno, infine, utilizzare detto personale a mezzo di decreto ministeriale e senza aggravio di costi, presso il già citato fondo di garanzia per le vittime della strada (INA), come tra l'altro suggerito nel protocollo d'intesa tra le parti, in data 21 gennaio 1987.

(4-16954)

PIREDDA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la stampa dà notizia della decisione della SIV — Società italiana vetro — del gruppo EFIM di costruire in Spagna (in Galino, a El Ferrol) un impianto per la lavorazione della materia prima per il vetro;

la intesa è stata in questi giorni sottoscritta dal presidente della SIV Saporiti e dal segretario generale del Ministero dell'industria spagnolo Ramon Perez Simarro;

tale intesa è stata sottoscritta nonostante le precedenti affermazioni dei vertici EFIM circa la non economicità delle iniziative;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tutta la stampa collega con l'avvenuto raggiungimento dell'accordo tra Società italiana vetro e Governo spagnolo « il nulla osta » del governo spagnolo per la cessione alla FIAT da parte dell'INI, dell'ENASA, il maggior produttore spagnolo di mezzi pesanti —:

il motivo per cui nonostante le originarie dichiarazioni di antieconomicità dell'iniziativa El Ferrol, la SIV firma l'accordo;

se è vero il collegamento tra iniziative SIV e interesse della FIAT all'acquisto dell'ENASA, per cui le partecipazioni statali, cioè il pubblico denaro, vengono usati strumentalmente non tanto per la sopravvivenza di una impresa italiana quanto per la voglia di qualcuna di esse di perseguire il primato europeo nella vendita dei veicoli pesanti;

la giustificazione della SIV nel decidere di non accogliere le pressanti richieste della regione sarda, delle forze politiche e sindacali della Sardegna, che chiedevano che l'iniziativa anziché in Spagna sorgesse in Sardegna a Isili, in provincia di Nuoro o ad Olmedo, in provincia di Sassari, intervenendo in questo modo a rimedio delle catastrofi industriali create dall'intervento straordinario nel Mezzogiorno o dalle aziende a partecipazione statale in quelle zone che peraltro hanno le più alte incidenze italiane di disoccupati cassintegrati, di disoccupati in genere, e di inoccupati, realizzando in questo modo una doverosa riparazione, anche parziale, del danno fatto e un risparmio nelle spese per la cassa integrazione;

come potrebbe essere giustificata la decisione SIV Efim, anche alla luce del fatto che la Sardegna può offrire in base alle leggi vigenti gli stessi livelli di incentivi del governo spagnolo. (4-16955)

TEALDI e CAVIGLIASSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso:

che l'articolo 3 della legge n. 546 del 1987, recante norme per l'indennità

di maternità per le lavoratrici autonome, prevede la corresponsione alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, di un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista all'articolo 14, settimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto;

che il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1970, n. 1288, prevede che i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, vengono accreditati figurativamente nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'articolo 56, lettera a), n. 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 e sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di questa previsti dall'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

che, pertanto, appare logico che lo stesso trattamento dell'accredito figurativo delle assicurazioni debba competere anche alle lavoratrici autonome coltivatrici dirette di cui alla citata legge n. 546 del 1987;

che in presenza di perplessità per diversa interpretazione della norma appare indispensabile l'emanazione di una circolare interpretativa atta a fugare ogni dubbio e perplessità che si concretizza in una disparità di trattamento fra le lavoratrici autonome coltivatrici dirette e le lavoratrici dipendenti —:

se non ritiene di emanare al più presto una circolare interpretativa nel senso sopra indicato. (4-16956)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PROVANTINI, MARRI e LORENZETTI PASQUALE. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la magistratura sta indagando su una truffa a danno di oltre un centinaio di artigiani, commercianti, liberi professionisti (di Orvieto e comuni limitrofi) che, nonostante avessero versato miliardi di lire attraverso uno studio privato, per i contributi fiscali previdenziali e assicurativi, questi non risultano pagati agli Uffici finanziari e previdenziali —:

quali iniziative i Ministeri competenti intendano assumere per evitare che la truffa produca gravi effetti sulla economia orvietana, con particolare riferimento alla piccola impresa;

in particolare, se i ministri interrogati intendano dare disposizioni per una sospensione dei pagamenti dei contributi fiscali IVA, IRPEF, ILOR, previdenziali (INPS), assicurativi (INAIL), in attesa delle conclusioni dell'indagine della magistratura a tutti i soggetti trattati.

(4-16957)

MUNDO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che da tempo è in atto, contro l'assessore alla sanità della regione Calabria, evidentemente per scoraggiare importanti iniziative sulla deospedalizzazione dallo Psichiatrico di Reggio Calabria con la vanificazione di tentativi di grossa speculazione privatistica, un disegno di attacco e di intimidazione culminato la sera del 21 novembre in colpi d'arma da fuoco contro la sua abitazione in Cariatì quali misure di sicurezza abbiano predisposto e quali iniziative intendano sviluppare per individuare i responsabili ed i mandanti.

(4-16958)

BERTONE, BECCHI e DIAZ. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che

l'ispettorato del lavoro di Torino ha avviato un'inchiesta sui casi di appalto di

manodopera presso varie società della FIAT SpA, in particolare FIAT Engineering e SAVA Leasing;

si tratta di personale quasi esclusivamente femminile, addetto alla digitazione dati su video terminali, dipendente da microaziende che operano nel campo dell'informatica. Più precisamente le aziende appaltanti sono: la Digigroup e Digigroup Italia srl, la CA Solt, la 2001 srl, la Sigma srl e la Mesarteam srl, tutte con sede in Torino;

le lavoratrici, assunte dalle srl sopra indicate con contratto di formazione lavoro, operano nelle sedi delle società FIAT e sono alle dipendenze funzionali dei dirigenti delle stesse;

nelle due società del gruppo FIAT citate le lavoratrici « appaltate » sono circa 30 ma si ha motivo di ritenere che in tutte le aziende del gruppo siano circa un migliaio;

è conosciuto il fatto che il fenomeno dell'appalto di manodopera vietato ai sensi della legge n. 1369 del 1960 si sta diffondendo anche in altri settori produttivi (gomma-plastica) e dei servizi (banche) —:

quali sono i risultati dell'inchiesta condotta dall'ispettorato del lavoro di Torino;

come in questo caso intenda provvedere a fermare il diffondersi del fenomeno dell'appalto di manodopera.

(4-16959)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

in tutta la città di Napoli i contenitori della Nettezza urbana — il cui costo, il cui numero, i cui fornitori appaiono sconosciuti — sono insufficienti, mal distribuiti, stracarichi, sfasciati, con montagne di rifiuti che, in seguito all'esposizione agli agenti atmosferici, marciscono

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

e diventano focolaio di insetti, germi e batteri, producendo effluvi maleodoranti ed inquinanti;

i Carabinieri della compagnia di Napoli-Vomero sono stati incaricati di indagare sui motivi di tale specifico degrado e dell'intero servizio di Nettezza urbana che, in un momento di « trapasso » tra la gestione municipale e quella spericolatamente decisa dall'amministrazione comunale napoletana, affidata *in toto* a privati, si presenta abbandonato a sé stesso, con rimpallo di responsabilità dei funzionari addetti -:

quali provvedimenti al riguardo intendono adottare;

quali risultati ha ottenuto l'inchiesta in corso e quali responsabilità sono emerse dall'inchiesta affidata al sostituto procuratore Nicola Miraglia Del Giudice.
(4-16960)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

con legge n. 160 del 1988 si consentiva l'assunzione straordinaria di 2.000 unità presso il Ministero in indirizzo, con contratto di diritto privato per 12 mesi, motivando tale deroga alle procedure di collocamento al lavoro con la urgente (si noti: urgente) necessità di approntare l'informatizzazione degli uffici, ma a tutt'oggi - così va la burocrazia italiana - non si è ancora proceduto a tali assunzioni -:

per quali motivi non è stato dato corso al suddetto reclutamento;

se non si ritengano venuti clamorosamente meno i motivi di urgenza adottati all'epoca dell'approvazione della legge in questione;

quali sono i criteri previsti per la selezione del personale che doveva essere assunto a tempo determinato;

per quali motivi nel decreto attuativo della legge 160 del 1988 si è attri-

buito maggior punteggio al colloquio rispetto ai titoli;

se non ritenga che tale criterio non possa che causare arbitrii delle commissioni, e/o favoritismi e discriminazioni;

come siano composte le commissioni esaminatrici e da chi nominate.' (4-16961)

PARLATO, MANNA e COLUCCI GAETANO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere - premesso che irresponsabilmente ed illegalmente, inconsapevoli sia del proprio futuro che di quello dei loro figli, per non parlare del dovere di tutela dell'ambiente marino dal quale discende la loro stessa sussistenza, pescatori della costa di Agropoli, dalla foce del Sele in avanti, continuano ad utilizzare in barba a qualsiasi divieto, reti a strascico catturando tutto il novellame - regolarmente venduto senza che venga mosso un dito - e distruggendo il naturale *habitat* marino - se non ritenga necessario, urgente ed opportuno, disporre - vista l'inosservanza delle normative e l'incapacità o la difficoltà di farle rispettare - che sui fondali vengano posti appositi massi rocciosi che fungano da barriere protettive contro la strage della fauna marina posta in essere *in loco* da taluni irresponsabili pescatori.
(4-16962)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere - premesso che in via Panoramica, compresa tra i comuni di Boscoreale e Terzigno, in provincia di Napoli, in caso di temporali o di semplici giornate di pioggia, saltano « automaticamente » le linee telefoniche di circa 250 utenti, che vedono così i loro impianti isolati per giorni e giorni, essendo sempre assolti tardivamente gli interventi della SIP per il ripristino delle linee, mentre il problema non viene mai affrontato alla radice, con lavori radicali, atti ad evitare che una semplice perturbazione atmosferica impedisca l'esercizio telefonico -

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

quali iniziative intenda assumere nei confronti della concessionaria SIP, onde la medesima faccia prontamente fronte ai suoi doveri nei confronti della utenza, così come questa provvede a farlo, allorché le sono recapitate le bollette telefoniche. (4-16963)

CAMBER. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

è in atto a Trieste uno sciopero delle dogane determinato dal mancato pagamento degli straordinari dovuti al personale delle dogane nonché ad altre problematiche correlate alla categoria;

tale sciopero sta causando a Trieste danni per decine e decine di miliardi: ad oggi risultavano fermi sull'altipiano triestino oltre 1000 TIR, mentre centinaia di vagoni erano bloccati tra Villa Opicina, Prosecco, Aurisina;

a causa di tale situazione i traffici convergenti su Trieste vengono dirottati ed è molto alta la probabilità di non ritorno definitivo sulla piazza di Trieste. Il danno per la città intera e per i suoi operatori è incalcolabile —:

in quali tempi e con quali provvedimenti si intendono attuare soluzioni da parte dei ministri competenti;

quali forme di ripartizione specifica si intendono adottare a favore di quanti sono stati penalizzati dallo sciopero in questione. (4-16964)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se risponda al vero la notizia, che pare invero attendibile, del rilascio da parte del comune di Napoli di una concessione edilizia volta non solo alla ristrutturazione dell'edificio nel quale è ospitato il notissimo liceo Umberto di Napoli ma addirittura alla sua sopraele-

vazione, affidata alla impresa dell'ingegner Gabriele Messina e dell'architetto Paolo Castellano;

ove ciò risponda al vero, se vogliono intervenire a tutela dell'equilibrio culturale e ambientale dell'area, caratterizzata da numerosi edifici d'epoca nei cui confronti la sopraelevazione costituirebbe un pesantissimo attentato. (4-16965)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Diego Licciardello nato il 12 ottobre 1912, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 94001686 categoria IO/COMM, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 5 gennaio 1988;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 9 marzo 1989 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Diego Licciardello. • (4-16966)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Alfio Previtera nato il 20 febbraio 1907, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 92000562 categoria VO/COMM, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 3 febbraio 1988;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 27 febbraio 1989 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Alfio Previtera. (4-16967)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Patti, nato il 14 gennaio 1919, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 50019029 categoria VO, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 21 dicembre 1987;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 18 febbraio 1989 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Giuseppe Patti.

(4-16968)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Salvatore Patanè nato il 15 settembre 1910, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 50002195 categoria VO, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 24 maggio 1988;

la richiesta è stata « trasmessa TV » l'11 maggio 1989 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Salvatore Patanè.

(4-16969)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Rosario Pantellaro nato il 13 febbraio 1914, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 88000984 categoria IO/ART, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 26 ottobre 1987;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 18 gennaio 1989 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Rosario Pantellaro.

(4-16970)

PELLEGATTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giuseppe Pagano nato il 12 febbraio 1912, ha fatto richiesta, all'INPS di Catania, di concessione della maggiorazione della pensione n. 86002334 categoria VO/ART, quale ex combattente, a norma della legge n. 140 del 1985, sin dal 2 luglio 1987;

la richiesta è stata « trasmessa TV » il 23 dicembre 1988 —:

quali disposizioni impediscono all'Istituto della previdenza sociale di liquidare la richiesta maggiorazione all'ex combattente signor Giuseppe Pagano.

(4-16971)

PELLEGATTA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora Nunzia Finocchiaro, quale vedova dell'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Maugeri, nato il 5 gennaio 1928, morto in attività di servizio il 23 aprile 1981, ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo per la morte del marito con istanza del 15 gennaio 1982;

l'iter del provvedimento concessivo si è chiuso sin dal febbraio 1987

quali motivi impediscono la sollecita definizione della pratica in favore degli eredi dell'appuntato dei Carabinieri Giuseppe Maugeri.

(4-16972)

SAVIO, CACCIA, PIREDDA, FERRARI BRUNO, PERRONE, GEI, FRASSON, BRUNETTO, RINALDI, ARMELLIN, BI-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

SAGNO, ZARRO, ARTESE, STEGAGNINI, BIASCI, BORTOLAMI e DUCE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso:

che il disegno di legge governativo recante « disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili dello Stato e disposizioni in materia tributaria » all'articolo 9 prevede la sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

che con detta modifica, qualora venga approvata, si farà obbligo ai liberi professionisti della fatturazione immediata dei compensi al momento in cui verrà ultimata la prestazione e la liquidazione del versamento dell'IVA entro un anno, anche in mancanza del pagamento dei corrispettivi;

che detta innovazione appare palesemente in contrasto con il principio di cassa, il quale disciplina l'imposizione diretta dei lavoratori autonomi;

che, fra le altre cose, ignora la difficoltà di individuazione del momento in cui debba ritenersi ultimata la prestazione, questione che già indusse il Parlamento a modificare la stessa proposta indicata a suo tempo nella legge istitutiva del repertorio dei clienti;

che, altresì, detta norma, qualora venga approvata, creerebbe gravi difficoltà nella registrazione di notule e fatture non pagate;

che, non ultimo, imporrebbe ai professionisti dei versamenti di imposta non certi, giacché è di comune esperienza che la determinazione del corrispettivo nella quasi totalità dei casi avviene successivamente alla ultimazione della prestazione;

che, infine, detta disposizione esporrebbe il lavoratore autonomo al danno del mancato recupero dell'IVA per competenze non riscosse e dei contributi previdenziali, i quali sono versati in ragione del volume d'affari —

se non ritenga che detto articolo 9 del disegno di legge n. 1297/S debba es-

sere cassato, lasciando così in vigore l'articolo 6 del decreto-legge 26 ottobre 1972, n. 633; articolo che ha sempre corrisposto al principio di equità fiscale sia per la imposizione diretta che indiretta, aderendo perfettamente al principio di cassa che regola i comportamenti fiscali di tutte le categorie professionali. (4-16973)

CAMBER. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 26 del 1986 sono stati varati provvedimenti atti ad incentivare ed agevolare i comparti produttivi delle province di Trieste e di Gorizia;

successivamente, il Parlamento italiano ha modificato l'effettiva portata della legge n. 26 del 1986: « nominalmente » ampliando il novero dei soggetti economici destinatari della legge, ma « sostanzialmente » operando una drastica riduzione dei finanziamenti già originariamente destinati alla finalità della legge;

nel mese di luglio 1989 la CEE, anche nonostante la cennata drastica riduzione operata da parte italiana, ha ritenuto comunque « incompatibili » con la libera concorrenza all'interno del Mercato comune, gran parte delle misure economiche portate dalla legge n. 26 del 1986;

a tutt'oggi, il Governo italiano non ha in alcun modo replicato all'assunto della CEE —

se l'interesse del Governo verso le province di Trieste e di Gorizia sia cessato: così passando dalla fase dello svuotamento del contenuto originario della legge n. 26 del 1986, alla fase della muta acquiescenza alle richieste CEE che implicano la cessazione anche del ridottissimo (rispetto all'originario) finanziamento adesso concesso alla legge n. 26;

se l'interesse del Governo verso le province di Trieste e di Gorizia, cessato riguardo agli incentivi economici sostan-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

ziali, deve intendersi focalizzato sulla « tutela della minoranza slovena »: posto che il Governo non trova il tempo di occuparsi della difesa e della promozione degli interessi economici delle due province, ma trova invece il tempo di promulgare una proposta di legge lesiva degli interessi della stragrande maggioranza, italiana, delle due province.

(4-16974)

RUSSO FRANCO, TAMINO, RONCHI, RUTELLI, AGLIETTA, MATTIOLI e SCALIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

l'articolo 15 della legge 29 marzo 1989, n. 88 (« Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL ») ha esteso ai funzionari direttivi parastatali il trattamento giuridico ed economico degli ispettori generali e dei direttori di divisione dello Stato « sulla base delle anzianità di servizio già riconosciute e non riassorbibili »;

il ministro per la funzione pubblica, con circolare n. 39402/12/344 dell'ottobre 1989, ha fissato i criteri applicativi della norma sopraindicata;

tali direttive ministeriali mentre, da un lato, correttamente delimitano l'area dei beneficiari a coloro che alla data del 30 dicembre 1975 — da cui decorrono, ai sensi dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 26 maggio 1976, gli inquadramenti nelle nuove carriere del parastato sostitutive di quelle del vecchio ordinamento — erano « in possesso » di una delle qualifiche direttive indicate dall'articolo 15 sopraindicato; dall'altro snaturano e stravolgono il testo e lo spirito del citato articolo 15 il quale prevede, ai fini dell'inquadramento economico nelle nuove qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione, come unico criterio di riferimento, « le anzianità di servizio a ciascuno già riconosciute e non riassorbibili », cioè non tutte indistintamente le anzianità di ser-

vizio ma solo quelle già convenzionalmente attribuite dai precedenti contratti di lavoro nel rispetto delle varie posizioni gerarchiche da ciascun funzionario all'epoca possedute;

per contro, la citata circolare del ministro per la funzione pubblica consente il computo di tutta la anzianità di servizio, considerata tutta di categoria direttiva, anche se, in realtà, prestata in categorie inferiori, addirittura ausiliarie, da tempi remotissimi, con conseguenti benefici economici anche ingenti, non giustificati da alcun accrescimento di compiti e responsabilità di lavoro;

rilevato, altresì, che da parte dei maggiori enti (INPS-INAIL) si sta tentando, sulla base di pressioni corporative, di generalizzare l'area dei beneficiari dell'articolo 15, da un lato includendovi personale mai venuto in possesso di una qualsivoglia qualifica direttiva entro la sopraindicata data del 30 dicembre 1975, dall'altro riconoscendo la superiore qualifica di ispettore generale, una volta disattesa la data del 30 dicembre 1975, a tutta una gran massa di persone mai venute « in possesso » della qualifica richiesta dalla legge in quanto mai investite della stessa con provvedimento formale dei singoli enti, come richiesto dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 267 del 1987;

considerato che sia dalla abnorme ed illegittima dilatazione delle anzianità da prendere a base per l'inquadramento stipendiale, sia dalla illegittima dilatazione dell'area dei beneficiari della norma dell'articolo 15 sopracitato deriverebbero oneri maggiori e, perciò, del tutto privi della richiesta copertura finanziaria, rispetto alla minore previsione di spesa indicata, a suo tempo, dai vari enti e tenuta presente dalle competenti Commissioni parlamentari in sede di approvazione della legge n. 88 del 1989 —;

quali iniziative si intendano adottare con urgenza affinché gli enti del parastato rispettino la univoca volontà del legislatore e non agiscano, invece, sotto la

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

inammissibile pressione di gruppi corporativi e clientelari, recando ulteriori danni alla già disastrosa situazione della finanza pubblica ed ai bilanci degli enti stessi (INAIL: 853 miliardi di disavanzo 1989), perpetuando una incostituzionale prassi di sfondamento delle previsioni di spesa, a tutto danno della funzionalità dei pubblici servizi e della intera collettività. (4-16975)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risulti quante denunce sporte nei confronti di Ministri e parlamentari al tribunale di Roma, il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (articolo 7 legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) ha finora esaminato e per quali motivi — in particolare — il predetto organo giudiziario ha proposto l'archiviazione della denuncia sporta dalla società Apram nei confronti del Ministero della marina mercantile, in perfetto contrasto — fra l'altro — con i risultati di una indagine preliminare svolta dal VII Gruppo di polizia tributaria per ordine del giudice istruttore di Roma che — essendo notizie in possesso degli interroganti — punto per punto hanno confermato il fondamento dei rilievi mossi dalla denunciante. (4-16976)

SCARLATO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se risponda al vero che il gruppo ILVA dell'IRI intenda cedere a privati lo stabilimento Deltasider di Scafati (SA);

se i privati coinvolti nelle trattative diano garanzie alle maestranze per la conservazione degli attuali posti di lavoro e se offrano piena affidabilità imprenditoriale. (4-16977)

VITI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data recente è stata approvata la legge istitutiva della sovrintendenza sco-

lastica regionale della Basilicata, scorporandola dall'ufficio scolastico interregionale di Puglia e Basilicata, con sede in Bari;

il decreto-legge n. 357 del 6 novembre 1989 (già decreto-legge 315 del 2 settembre 1989, già decreto-legge 10 luglio 1989, n. 249), ha riproposto, quali procedure di reclutamento del personale docente ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado, il doppio canale rappresentato dai concorsi per esami e titoli e dai concorsi per soli titoli, affiancati, ove necessario, da sessioni riservate di abilitazione;

le precitate procedure concorsuali dovranno essere avviate con estrema urgenza come la stessa natura del provvedimento legislativo impone —

se le istanze di partecipazione ai concorsi ed alle sessioni riservate di abilitazione dei docenti interessati alla immisione nei ruoli per cattedre disponibili negli istituti di istruzione secondaria di 11° grado, funzionanti nelle provincie di Potenza e Matera debbano essere ancora presentate alla sovrintendenza scolastica interregionale di Bari o piuttosto come sembra legittimo ed opportuno, alla sovrintendenza scolastica regionale della Basilicata, nel qual caso occorrerà individuare con immediatezza la sede ospitante;

se non si ritenga opportuno, nelle more della ricerca della sede e della definizione del relativo organigramma, che le procedure concorsuali predette vengano gestite provvisoriamente dal provveditorato di Potenza, che in questa fase di transizione potrebbe assommare le proprie competenze dell'USR di recente istituzione nei modi e nei termini che saranno ritenuti più opportuni. (4-16978)

BRUZZANI, MASINI, TADDEI, MINOZZI e CAPECCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ed altri colleghi presentarono il 28 settembre 1988 una inter-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

rogazione sulla situazione scolastica della scuola di Massarella, frazione del comune di Fucecchio (Firenze);

a tale interrogazione fu risposto il 9 gennaio 1989 con affermazioni che dimostravano che al ministro, competente erano state fornite notizie non corrispondenti a verità, poiché si concludeva erroneamente che l'attività scolastica era ripresa regolarmente sino al 4 ottobre 1988;

contrariamente a quanto affermato, gli alunni delle classi sopresse non hanno mai frequentato la scuola pubblica nell'anno 1988-1989, né la frequentano in quest'anno scolastico e, anzi, ad essi si sono aggiunti gli alunni che nell'anno in corso avrebbero dovuto iscriversi per la prima volta alla I^a classe, per un totale di 21 alunni (otto in prima; sette in seconda, sei in terza, mentre i 12 alunni di quinta frequentavano regolarmente la classe che solo per questo ultimo anno è stata lasciata a Massarella);

per il secondo anno, e cioè dal settembre 1988, i genitori degli alunni di quella località provvedono direttamente alla istruzione dei figli, mediante istruzione paterna, nonostante gli ostacoli e le intimidazioni delle autorità scolastiche, e presentano a fine anno i figli stessi agli esami di idoneità in qualità di privatisti;

nelle province circostanti di Lucca e Pisa, anch'esse, come la provincia di Firenze, appartenenti allo stesso Stato e soggette alle stesse norme, esistono decine di scuole in condizioni analoghe sia per numero di alunni (30-40), sia per distanze da altri paesi (chilometri 2,5-3);

la soppressione della scuola di Massarella non ha comportato alcuna diminuzione di personale scolastico e quindi di spesa, ma soltanto ha costituito un tentativo di sradicamento di quella popolazione;

la soppressione della scuola suddetta in una frazione di circa 1000 abitanti con 30-40 alunni di scuola elementare, posta in una zona collinare boscosa ai margini

del Padule di Fucecchio, non è mai stata accettata né dalla popolazione, che ha vivacemente e civilmente protestato più volte, né dal consiglio comunale di Fucecchio, che a più riprese e all'unanimità ha approvato documenti di protesta -;

se le autorità scolastiche periferiche hanno informato il ministro competente del fatto che da due anni una località di circa 1000 abitanti e alcune decine di alunni è senza scuola;

se considera coerente con i principi ispiratori di uno Stato democratico che gli organi preposti alla realizzazione del « diritto allo studio » si disinteressino delle conseguenze di loro provvedimenti che i fatti hanno dimostrato almeno frettolosi e incauti;

se non ritenga che i cittadini di Massarella stiano dando da due anni agli organi scolastici esempio di senso civico, supplendo con i propri mezzi alle carenze delle istituzioni statali con una civile, dignitosa e ferma forma di protesta;

se non ritenga opportuno che la chiusura delle scuole possa avvenire soltanto garantendo il pieno coinvolgimento delle popolazioni e delle istituzioni locali interessate;

se nel caso specifico della scuola di Massarella non intenda riesaminare direttamente la situazione suddetta. (4-16979)

CALVANESE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

la notizia della vendita della Deltasider, gruppo ILVA di Scafati, a privati, che effettuerebbero una riconversione dello stabilimento in scotificio, ha destato grave tensione e allarme tra gli operai;

tale riconversione non offre alcuna garanzia sul futuro dell'azienda, perché trattasi di settore pesantemente in crisi in tutta la zona -;

se rispondono a vero tali notizie, chi è il privato acquirente e quali garanzie

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

offre sul futuro produttivo ed occupazionale della Deltasider;

se non ritenga il Ministro di dover comunque sospendere ogni procedura di vendita, se in corso, e di dover in tempi urgenti convocare un tavolo di trattativa che consenta di fare chiarezza sull'intera operazione. (4-16980)

BULLERI, BONFATTI e SAPIO. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la Corte costituzionale ha decretato l'incostituzionalità del comma 2 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che sottraeva all'edilizia pubblica la metà dei contributi di cui al primo comma, lettere b) e c) dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963 n. 60.

l'Assemblea del CER, su proposta del comitato esecutivo, ha deliberato in data 6 luglio 1989, secondo quanto previsto dalla legge n. 457 del 1978, la ripartizione tra le regioni dei fondi rimessi a disposizione dalla sentenza della Corte costituzionale, per un ammontare di 2.250 miliardi.

alla delibera, trasmessa dal CER il 21 luglio 1989, il CIPE non ha avanzato alcun rilievo ufficiale né si ha notizia che si appresti, come è suo compito istituzionale, ad assumere la delibera di approvazione —:

di sapere le ragioni per le quali viene così ritardata la costruzione di circa 25.000 alloggi e se ritiene che quattro mesi di ritardo non siano in contraddizione con i disegni di legge in materia di edilizia pubblica presentati dal Governo, che prevedono l'accelerazione delle procedure avocando all'amministrazione dello Stato le prerogative delle amministrazioni locali inadempienti. (4-16981)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'in-*

terno e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che:

in Calvizzano (NA) è ubicato il « palazzo ducale » alla via Conte Mirabelli, 125; la sua costruzione ebbe inizio nel 1681 a cura del duca Diego Pescara, coniuge di D. Margherita Cornero;

il palazzo ducale racchiude in sé una notevole storia, anche in quanto residenza del baliato di Margherita Cornero, e dei duchi D. Giovanni Francesco Pescara, D. Giovanni Battista Pescara, D. Giuseppe Maria Pescara, nonché perché lì fu catturato per mano di Orazio Nelson, Francesco Caracciolo — ammiraglio della Repubblica partenopea e che aveva tradito il suo re, Ferdinando di Borbone; anche per quanto sopra il palazzo è sottoposto a vincoli ambientali;

da anni, la proprietà è suddivisa tra diversi titolari, la maggior parte dei quali, incuranti dei vincoli di cui sopra, anche grazie ad una compiacente licenza edilizia (nel passato concessa dal comune, che sembra aver avuto il visto favorevole della sovrintendenza) sono stati operati abusi, deturpandone e modificandone inqualificabilmente la struttura con sopraelevazioni, modifiche alle facciate esterne ed interne, senza alcun rispetto dell'architettura della struttura stessa e della stabilità dell'intero immobile che, danneggiato anche in occasione del terremoto del 1980 senza che ad oggi il comune (delegato alla riattazione) sia ancora intervenuto nel rispetto della legge n. 219 del 1981, in alcune parti comincia a soffrire qualche cedimento e comunque lesioni pericolose;

addirittura, oltre agli abusi di cui sopra, e ad ulteriori abusi edilizi più recenti nel giardino « padronale », il comune vi ha fatto espropri, abbattendovi anche strutture storiche (aia, arco d'accesso alla masseria, ecc., senza notifiche al condominio) per consentire enormi « aborti edilizi » altrettanto deturpanti il « podere » di pertinenza dell'immobile (Masseria Fiorillo e Giardino Fiorillo);

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

privo di regolamento e amministrazione condominiale il palazzo è divenuto luogo di ogni tipo di abuso (attività inquinanti, occupazione abusiva del cortile da ogni sorta di automezzo, frastuoni e schiamazzi, traffico e sosta di auto di proprietà anche di terzi, deposito di materiali e rifiuti, ecc.) che ha provocato dannosi dislivelli e avvallamenti del fondo del cortile, e infiltrazioni d'acqua, senz'altro dannose alle fondamenta dell'immobile come rilevato anche dai vigili del fuoco di Napoli. Ciò, ovviamente, anche a causa del fatto che è stato distrutto l'enorme portone d'accesso in legno, per cui l'entrata è alla portata di chiunque;

ogni tentativo, da parte di qualche proprietario volenteroso, per un assestamento di detto immobile, e per una regolamentazione e amministrazione condominiale è fallito, come è fallito anche il ricorso al pretore di Marano (NA), compulsato in più di un'occasione da parte dei volenterosi di cui sopra, che ad oggi — anche a fronte dei rilievi verbalizzati su denunce e contravvenzioni elevate da parte della stazione dei Carabinieri di Marano (NA) e dei rilievi e dispositivi di competenza dei vigili del fuoco di Napoli — non è in alcun modo intervenuto (nonostante denunce e ricorsi dal 1983 ad oggi) né per l'eliminazione degli abusi in questione, né per la invocata regolamentazione e amministrazione condominiale anche in relazione alla disciplina per la conservazione dell'immobile in argomento —:

quali iniziative concrete ed urgenti, ciascuno per le rispettive competenze, intendano assumere in ordine a quanto in premessa per la tutela storico-architettonica dell'antico palazzo. (4-16982)

BERSELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il 28 maggio 1987 il consiglio comunale di Monteveglio (Bologna) deliberava di affidare all'ingegner Matulli di Bologna l'incarico di predisporre una variante ge-

nerale al piano regolatore appunto di Monteveglio, con una spesa di lire 46.000.000;

alcuni consiglieri comunali facevano presente di non ritenere necessaria la variante anche perché il piano regolatore, fatto nel 1983, aveva 10 anni di validità;

nell'ottobre del 1987 un cittadino faceva domanda al comune di Monteveglio perché un terreno agricolo, da lui frattempo acquistato, venisse inserito in zona industriale, dovendo ampliare la propria azienda;

nell'ottobre sempre del 1987 il sindaco Pecorari convocava urgentemente i partiti presenti in consiglio comunale evidenziando la necessità di procedere subito ad una variante *ad personam* per l'urgenza di accogliere tale richiesta;

alcuni consiglieri comunali dichiaravano di non essere d'accordo, sia sul metodo ritenuto scorretto, sia nel merito, in quanto nella zona industriale c'era ancora molto terreno inutilizzato, per cui non si capiva per quale motivo si dovesse usare quel terreno agricolo;

nel novembre 1987 il sindaco Pecorari (forse aveva capito di averla fatta « grossa ») convocava nuovamente le forze politiche comunicando l'intenzione di fare non più la variante *ad personam* ma una variante « specifica » per tutta la zona industriale. La variante generale poteva attendere;

molti consiglieri comunali ribadivano la loro contrarietà per una scelta che urbanisticamente non si giustificava;

nel febbraio 1988 il consiglio comunale adottava a maggioranza la variante specifica della zona industriale;

successivamente il 26 luglio 1988, con un *blitz* estivo a tempo di record (i termini per le opposizioni erano scaduti soltanto il 9 luglio!) respingeva alcune opposizioni, tra cui quella di Italia Nostra fatta per motivi ambientali, senza neppure sottoporle alla commissione edilizia, come vuole la legge. Per questo mo-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tivo il comitato di controllo rinviava la delibera che, con molte difficoltà, diventava esecutiva solo il 13 dicembre 1988;

a quel punto ad alcuni consiglieri non rimaneva altro da fare che denunciare, come hanno fatto, tutte le irregolarità: 1) la variante doveva essere approvata dalla regione, e così non è stato; 2) entro trenta giorni dal 13 dicembre 1988 la variante, per legge, doveva essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione e notificata ai proprietari dei terreni, e non è stato fatto; 3) l'ingegner Matulli aveva l'incarico di fare la variante generale e invece ha dovuto fare, suo malgrado, una variante specifica, perché qualche amministratore « aveva speso delle parole » come ebbe a dire l'ingegnere stesso nella riunione del novembre 1987;

ad oltre due anni dall'incarico dato al progettista, non si hanno ancora notizie della variante generale che, secondo il sindaco, doveva farsi nell'interesse di tutti i cittadini —:

se e presso quale ufficio giudiziario sia pendente, ed in che fase, un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra, per quale reato ed a carico di chi. (4-16983)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere — premesso che:

la sezione del MSI di via Egiziaca a Pizzofalcone n. 11 in Napoli, ha ricevuto la lettera raccomandata, anonima e non firmata, del seguente preciso tenore: « *Il Mattino* del 18 ottobre 1989 a pagina 19 ha pubblicato un articolo dove sono indicate le ditte prescelte per l'appalto dei lotti per il servizio di nettezza urbana, tra le quali vi è la ditta AGIZZA - ROMANO LUIGI Spa. Il duo AGIZZA ROMANO è ben noto nel mondo della camorra (estorsioni, racket, droga) legato al clan Nuvoletta, di cui è uno dei più forti finanziatori, con riciclaggio di danaro

sporco per poi reinvestirlo in attività lecite tipo alberghi (vedi l'Hotel Castel Sandra in San Marco Castellamare nel Cilento, la Società BITUM BETON di calcestruzzo già inquisita per camorra, e gli appalti delle mense aziendali. Quest'ultimo servizio è affidato a Carmine Romano, fratello di Luigi, abitante in Bruscianno, ben conosciuto e ben "stimato" negli ambienti della camorra nella zona acerrana e nolana, per i suoi legami con il defunto boss "Carusiello" di Acerra) ed il clan Alfieri del nolano. Il signor Romano Luigi è attualmente agli arresti domiciliari (per camorra si intende) dopo essere stato detenuto nelle carceri del nord Italia, insieme al figlio Domenico e agli Agizza. Questi ultimi sono i cervelli della organizzazione. Questi malviventi appaiono spesso nelle pagine di cronaca nera dei giornali napoletani e nazionali. Gli Agizza e i Romano godono la protezione degli assessori Cigliano e Masciari, assessori comunali più volte in odore di camorra. Si deve ancora assistere a queste connivenze ed infiltrazioni? Quando interviene la procura della Repubblica? È già tardi!!! Signor sindaco, signori procuratori, signori assessori, signori capigruppo, fino a quando avrete gli occhi chiusi? Si può ancora permettere che la camorra agisca così impunemente alla luce del sole, sfidando il comune senso morale dei cittadini? Si tratta di una vera e propria sfida che voi e noi non possiamo accettare. Eliminate i delinquenti dalla vita politica, i cittadini da tanto aspettano questa opera di giustizia. Va bene che si tratta di immondizia, ma qui l'immondizia è troppo evidente!!! »;

la lettera risulterebbe inviata, oltre che ai capigruppo consiliari del MSI e del PCI al comune di Napoli anche al procuratore generale di Napoli, ai sostituti procuratori Roberti e Gay, al prefetto di Napoli, al commissario Antimafia dottor Sica, al sindaco di Napoli, al capogruppo PCI al comune di Napoli e al capogruppo MSI al comune di Napoli;

il suo contenuto non è peraltro del tutto difforme da quanto ha già formato

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

oggetto di alcuni atti ispettivi degli interroganti, relativi proprio all'appalto a privati del servizio di nettezza urbana, privi irresponsabilmente, stanti gli eventuali reati *in itinere*, di risposta —:

se risulti che ai suddetti co-destinatari la lettera sia davvero stata spedita ed in tal caso da dove e da chi (risulta che al MSI la lettera sopra citata sia stata spedita dall'ufficio di Napoli centro il 31 gennaio 1989 col n. 377-6603);

ove tale lettera abbia raggiunto i detti destinatari, se siano a conoscenza nei rispettivi ambiti di competenza, di quali accertamenti ciascuno di essi abbiano disposto ed a quali risultati siano pervenuti. (4-16984)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

pare imminente la determinazione relativa all'affidamento a privati del servizio di nettezza urbana del comune di Napoli, nonostante i dubbi sul contenuto dei certificati penali di alcuni concorrenti e gli spaventosi costi dell'appalto;

nonostante ciò la giunta comunale napoletana, con atto dell'8 giugno scorso, adottato tra l'altro con i poteri del consiglio, ha stabilito di acquistare 117 mezzi vari per lo stesso servizio di nettezza urbana per un importo di quasi 14 miliardi e la sezione provinciale del comitato regionale di controllo ha rimandato al mittente la deliberazione per chiedere i necessari chiarimenti su una operazione così importante —:

quali elementi giustificano tale spesa;

quale effetti e benefici ne avrà il comune che, tra l'altro, ha scelto l'appalto concorso per la sua definizione;

come sia possibile che proprio allorché il servizio sta per essere affidato a privati il comune di Napoli debba sostenere il succitato grave onere;

se non ritenga che, così stando le cose, la privatizzazione del servizio in questione rappresenti a questo punto solo un oscuro ma lucroso affare per i privati e chi li protegge o « sponsorizza », giacché ci troviamo di fronte in pratica ad un « doppio servizio » per la stessa funzione;

quali iniziative intenda assumere per accertare i fatti;

in quale modo ritenga di assicurare che tale vicenda recuperi trasparenza e legittimità;

quali indagini siano state effettuate per quantificare il costo effettivo del servizio di nettezza urbana per il comune di Napoli e mediante quali elementi e parametri tali da giustificare le cifre citate per l'acquisto di suddetti mezzi e quelle che importeranno la aggiudicazione dell'appalto concorso, le quali si riflettono sulla esosa tassa che i cittadini sono costretti a corrispondere;

perché il comune abbia scelto la formula dell'appalto concorso per l'acquisto di tali mezzi laddove, più che la qualità delle prestazioni, ormai « standard » bisogna valutare il costo conveniente, trattandosi di attrezzature e mezzi e non di attività e di prestazioni d'opera. (4-16985)

TAMINO, PIRO, ANSELMINI, CECCHETTO COCO, DIGNANI GRIMALDI, VESCE, MODUGNO, BALBO, RUSSO FRANCO, CIPRIANI e CALDERISI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda giudiziaria che ha visto contrapposto il signor Mario Meretti, invalido civile avviato al lavoro in base alla legge n. 482 del 1968, e la ditta Pandolfo SpA di Padova (vicenda ampiamente illustrata nelle interrogazioni già presentate in questa legislatura: 4-10187, 4-04827, 4-01539 e nella legislatura precedente: 4-11315, 4-13965, 4-13966, 4-18722) si è definitivamente conclusa con la sen-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

tenza emessa il 3 giugno 1988 dal tribunale di Vicenza, già passata in giudicato e pienamente favorevole al signor Meretti;

nonostante tale sentenza, il signor Meretti non è ancora stato riassunto e non riceve alcun salario, mentre la procedura esecutiva promossa contro la ditta Pandolfo comporta tempi lunghissimi, con aste che slittano nel tempo e non garantiscono al signor Meretti neppure il minimo necessario alla sopravvivenza, mentre gli spettano, in base alla decisione del tribunale, gli stipendi arretrati a partire dal 1° luglio 1983 —:

cosa debba fare il signor Meretti per essere avviato al lavoro e percepire il relativo stipendio, come sancito dalla sentenza del tribunale di Vicenza;

se non ritengano che la vicenda che ha visto protagonista, suo malgrado, il signor Meretti dimostri come una legge dello Stato in difesa dei « più deboli » sia chiaramente vanificata dalla prepotenza e dall'arroganza di chi si comporta in base alla logica del « più forte »;

quali iniziative intendono assumere, anche di carattere amministrativo, per rendere operante un principio costituzionale che ha ispirato la legge 482 del 1968, ma che è ancora privo di strumenti idonei per una piena e tempestiva applicazione;

se non ritengono, infine, opportuno effettuare un'indagine per verificare quanti altri portatori di *handicap* si trovano nelle condizioni del signor Meretti e quanti, di fronte a situazioni analoghe, hanno dovuto chinare il capo e tacere, accontentandosi di qualche mensilità a titolo di « indennizzo sotto banco », ben sapendo che non avrebbero potuto sostenere, senza stipendio, una vicenda giudiziaria, la cui durata si è visto essere dell'ordine di molti anni. (4-16986)

PARLATO e MANNA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere — premesso:

quanto ha formato oggetto della legge 5 giugno 1985, n. 283, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 21 giu-

gno 1985 relativamente alla « utilizzazione, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati » — attinente cioè all'uso reso così obbligatorio di carta riciclata e tenendo conto che a norma dell'articolo 5 la normativa avrebbe potuto entrare in vigore non prima di un anno (sei mesi per l'emanazione del regolamento di esecuzione e per il capitolato-tipo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed altri sei mesi per i provvedimenti attuativi di competenza) —:

quale fosse il quantitativo medio annuale delle forniture di prodotti cartari negli anni precedenti il 1987 appaltate dallo Stato, nonché da ciascuno degli enti pubblici territoriali, da ciascuno degli enti, istituti, aziende, amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato, delle regioni, province e comuni, ed ancora dagli enti pubblici economici (esclusi carte valori, articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, per alimenti ad oggetto di specifiche normative) e quanti invece i quantitativi di carta riciclata che per gli anni 1987, 1988, 1989 di cui lo Stato e gli altri enti sopra menzionati, abbiano appaltato le forniture; ente per ente, quale sia la percentuale di prodotti cartacei *standards* di cui si siano forniti rispetto ai restanti quantitativi;

come venga giudicata dal Governo, ente per ente, lo stato di attuazione della predetta legge e, qualora esso, come gli interroganti peraltro ritengono, sia assolutamente insufficiente ed insoddisfacente, quali iniziative abbiano in animo di assumere perché la legge in parola, pregna di significati ambientalistici e di risparmio energetico nonché di rigetto della logica consumistica liberalcapitalista dell'« usa e getta », che concreta enormi sprechi, venga finalmente osservata. (4-16987)

PARLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per conoscere — premesso che

quanto è accaduto e sta accadendo in questi giorni nella questura di Napoli

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

con la destituzione del capo della mobile dottore Cirillo e la nomina in sua vece del dottor Federico, proveniente dalla questura di Firenze, ha provocato un forte stato di tensione tra gli agenti della Polizia di Stato in servizio a Napoli così come ampiamente hanno riportato le cronache dei giornali; i motivi di tale tensione sono tutti da ricercare nella « opaca » decisione di vertice, che da un giorno all'altro, e sull'onda dei noti eventi criminosi di Ponticelli, ha prodotto: a) l'esautoramento del questore dottor Antonio Barrel, che pur rimanendo nel suo incarico è affiancato da un « ufficio per il controllo del territorio » di cui sono chiamati a far parte, oltre allo sesso Barrel, il dottor Enrico Panvini (responsabile della « prevenzione ») ed il dottor Sandro Federico, nuovo capo della mobile (responsabile della « repressione »); b) la repentina rimozione dell'incarico di capo della squadra mobile del dottor Francesco Cirillo, nominato in questa funzione appena dieci mesi fa dallo stesso Barrel; c) la conseguente richiesta di trasferimento ad altro incarico di tre alti dirigenti: il dottor Giuseppe Fiore, dirigente della sezione omicidi della mobile, la dottoressa Francesca Fischetti, commissario della squadra mobile, il dottor Giancarlo Furnioli, primo dirigente e commissario di Ponticelli; talune dichiarazioni rese alla stampa dal questore Barrel sono apparse fortemente reprensive nei confronti dell'operato del dottor Cirillo quale capo della mobile, pur risultando esse smentite dai fatti, con la convalida dell'arresto del giovane Bruno Duraccio, fortemente indiziato di partecipazione al delitto di strage di Ponticelli;

di fatto tutto il clamore intorno al burrascoso riassetto dell'organigramma della questura napoletana si è alimentato con le ripetute dichiarazioni alla stampa, dalle quali è facilmente affiorata quella che è stata definita una lotta interna tra dirigenti nella quale — manco a dirlo — hanno stravinto quelli con più « santi in paradiso »; nulla, di contro, si è dichiarato alla stampa sulle inaudite condizioni

di operatività in cui versano gli operatori del servizio: 390 uomini in tutto assegnati al reparto « volante » della squadra mobile napoletana, suddivisi in cinque turni. Di questi, venti sono addetti ai servizi logistici e 60 al centro operativo ed al « 113 ». Restano 310 uomini, che formano le 15 volanti incaricate di coprire le 21 circoscrizioni territoriali di Napoli —:

se non ritenga di chiarire fatti e criteri seguiti per le recenti nomine ai vertici della questura napoletana, non sottacendo eventuali responsabilità dei preposti agli incarichi dirigenziali; se non intenda intervenire con autorità perché non si vada oltre nel penoso andirivieni di dichiarazioni alla stampa da parte dei dirigenti della questura;

se valuti urgente e necessario tranquillizzare i cittadini procedendo in maniera chiara, corposa, urgente e trasparente all'indispensabile rafforzamento di uomini, mezzi e supporti in dotazione alla questura di Napoli, unica condizione il cui assolvimento, da anni ed anni, il MSI ha richiesto per porre fine allo spaventoso sterminio in atto e ridare sicurezza ai cittadini di Napoli e della provincia. (4-16988)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei rapporti con il Parlamento.* — Per sapere — premesso che:

i cittadini del comune di Lettere (Napoli) sono danneggiati dalla mancanza di collegamenti viari adeguati con i comuni a valle del versante sul quale è arroccato, sui monti Lattari;

l'arteria provinciale di collegamento Lettere-Casola, per la esattezza la Depugliano-Lettere-Gesini-Casola, la cui costruzione è iniziata da circa 20 anni, non è stata mai completata e manca del viadotto di quasi un chilometro, necessario a collegare Lettere e Casola e, quindi, ai comuni diroccati a valle che sono collegati con il piano e con tutte le altre città limitrofe fornite di strutture e servizi, dei

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

quali i cittadini di Lettere debbono necessariamente servirsi (trasporti, ferrovia, uffici vari);

nonostante i precedenti ormai annessi atti ispettivi (n. 4-04635) del 26 giugno 1984 e n. 4-00255 del 17 luglio 1987) proposti al riguardo del primo degli interroganti e le continue sollecitazioni dei consiglieri provinciali del MSI Bruno Esposito e Antonio Tajani di Napoli, ai componenti organi dell'amministrazione provinciale di Napoli, la situazione è sempre scandalosamente alla fase di stallo e l'inerzia degli organi competenti è divenuta di una gravità senza pari, dopo i cinque anni ulteriormente decorsi invano -:

quali urgenti e definitivi provvedimenti ritiene di assumere per favorire, finalmente, il completamento della strada in questione e garantire un collegamento adeguato e soddisfacente al comune di Lettere con quelli circostanti, rispondendo altresì a questo ed ai precedenti atti ispettivi, la cui mancata evasione è significativa del modo del tutto carente con cui il Governo assolve al proprio dovere nei confronti del Parlamento. (4-16989)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

sono in corso trattative tra la Barilla e l'Alivar, azienda controllata dalla finanziaria pubblica Sme, per una *joint-venture* che riguarderebbe i prodotti da forno (panettoni, merendine, ecc.);

tale fatto ha allarmato le maestranze dello stabilimento dell'Alivar di Caivano, il più grande del Mezzogiorno, con oltre 400 dipendenti, costruito dieci anni fa, il quale — nonostante gli investimenti per circa 5 miliardi del 1986 — conta ben 120 dipendenti in cassa integrazione ed ha la linea « zuccheri » (dove si producono caramelle) ferma dall'inizio dell'anno per il crollo del mercato di tali prodotti, tant'è che il comparto produt-

tivo dello stabilimento caivanese (oltre le caramelle, le merendine e le tartine) è calato del 38,8 per cento nel 1988 rispetto al 1987;

di fatto, l'accordo in corso di definizione riprivatizzerebbe l'azienda, che sarebbe controllata e gestita dalla Barilla, ma gli investimenti riguarderebbero solo la linea produttiva più ricca, quella da forno, con produzioni confezionate essenzialmente in stabilimenti del nord -:

quali sono i termini esatti dell'accordo Barilla-Alivar, quali investimenti prevedono, in quali settori produttivi e con quanti occupati nei vari profili professionali, in relazione agli attuali;

se risponda a verità il fatto che, in virtù dei termini annunciati, l'Alivar di Caivano sarebbe esclusa dall'accordo e destinata ad un selvaggio ridimensionamento;

quali garanzie di rilancio dell'Alivar di Caivano saranno assicurate con il su citato accordo, su quali basi e con quali interventi;

quale destino sarà riservato ai prodotti realizzati a Caivano e quali strategie commerciali e produttive sono previste per essi;

se si ritenga di assicurare la ristrutturazione dello stabilimento di Caivano introducendo la produzione della linea « forno », limitata attualmente a piccola parte di essa a causa del comparto « monodose » obsoleto ed a corto di investimenti. (4-16990)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel « Bollettino di informazione sui farmaci » (emanato dal Ministero della sanità) n. 5 del maggio 1989, ci sono importanti comunicazioni circa l'utilizzo di contraccettivi orali e l'incremento di rischio di cancro alla mammella:

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

nello scritto, in base alle pubblicazioni ed agli studi sull'argomento, è riscontrato un aumento del rischio di contrarre il cancro alla mammella per le donne che usano la « pillola » contraccettiva;

per tale motivo nel testo succitato si raccomanda prudenza nella prescrizione di tale prodotto, nella somministrazione e nel dosaggio ed inoltre si annuncia un programma di ricerca presso i centri oncologici nazionali per acquisire ulteriori elementi -:

se tale programma di ricerca sia stato avviato e quali siano i primi dati raccolti;

quali provvedimenti concreti, al di là della semplice, pilatesca, comunicazione del Bollettino ministeriale, si ritenga di adottare per prevenire l'uso scriteriato dei contraccettivi orali, evitare che le squallide esigenze del mercato abortista provochino al riguardo un'informazione scientifica non corretta e che nasconde i pericoli di tali somministrazioni;

quanti e quali tipi di « pillola » contraccettiva siano in vendita in Italia, da quali molecole, o combinazioni di molecole, composti, con quali indicazioni, avvertenze e controindicazioni e quali, per ciascun tipo, i quantitativi sia di confezioni che di pillole compravenduti annualmente;

quale riduzione nel consumo di detto « farmaco » sia stata riscontrata dal giugno 1989 alla data della risposta dal presente atto, rispetto ad analogo periodo precedente. (4-16991)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri del turismo e spettacolo, dei lavori pubblici e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere:

quali iniziative urgenti ritengano di assumere per rimediare allo scandaloso squilibrio nella realizzazione di piscine tra meridione e centro-nord, elemento di divario che si inserisce nella già precaria

situazione del sud, penalizzato nei confronti del nord quanto a strutture pubbliche in generale, impianti sportivi in particolare;

quali piani di investimento al riguardo sono previsti, giacché attualmente esistono al sud il 10 per cento delle piscine presenti sul territorio nazionale, contro il 33 per cento del centro ed il 57 per cento del nord, laddove il degrado economico ed il sottosviluppo sociale dei quali il Mezzogiorno è vittima richiederebbero interventi ben più massicci di quelli effettuati negli ultimi anni che, in base ad un recente censimento del CONI, proporzionalmente al numero precedente di piscine, sono stati i medesimi al nord, al centro ed al sud della penisola e non sono riusciti quindi a ridurre il *gap* negativo del sud d'Italia. (4-16992)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della marina mercantile, della sanità, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* — Per conoscere - premesso che:

nonostante le segnalazioni e le denunce, fatte anche dagli interroganti con precedente atto ispettivo, la presenza e la manipolazione dell'amianto nel porto di Napoli continua a mietere vittime. Infatti tra i pensionati della Compagnia lavoratori portuali, continuano ad aumentare, in progressione geometrica, i decessi per complicazioni respiratorie e bronco-polmonari mentre, ciò nonostante, i lavoratori portuali non sono sottoposti alle visite mediche di prevenzione imposte dalla legge, né sono state effettuate le visite promesse allorché scoppiò il « caso-amianto »;

pur operandovi 541 unità, non esiste un ambulatorio di pronto soccorso all'interno del porto e, spesso, gli infortuni sul lavoro risultano più gravi proprio per la mancanza ed il ritardo dei soccorsi, come probabilmente è accaduto nello scorso mese di agosto allorché morì l'operaio *Ciro Reale* e si scatenarono, invano, proteste e denunce che strapparono la pro-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

messa, mendace, di dotare il porto delle strutture sanitarie preventive e di pronto intervento, necessarie —:

quali urgentissimi provvedimenti al riguardo si intendano assumere;

quali indagini si vogliano promuovere per verificare l'eventuale collegamento tra i motivi di tanti decessi tra i pensionati della Compagnia lavoratori portuali e le condizioni di lavoro di quelli ancora attivi e, nel caso, quali risarcimenti si ritenga di riconoscere alle famiglie;

se la magistratura abbia promosso indagini al riguardo ed individuato le responsabilità di tante scandalose carenze. (4-16993)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente.* — Per conoscere — premesso che:

nel 1989 sui monti della penisola sorrentina, in particolare su quelli di Agerola, si prevedeva un copioso raccolto di noci e gli alberi si presentavano, appena qualche mese fa, stracarichi di frutti;

negli ultimi tempi si è verificato però uno strano fenomeno: i rami hanno perso tutte le foglie e gran parte dei frutti sono caduti, risultando per lo più malati e con i gherigli neri, laddove in passato essi erano bianchissimi e proprio per tale caratteristica le noci della zona erano molto ricercate;

la produzione, che mediamente tra Agerola, Moiano, Pimonte e Sorrento si aggirava intorno ai 70 mila quintali, rappresentando una valida risorsa per i produttori, è risultata molto scarsa, con conseguenze economiche non indifferenti —:

se risulti vero il fatto che, come da più parti denunciato, il fenomeno sia stato causato dalle piogge acide ed in tal caso come si intenda porvi rimedio;

in caso contrario, quali indagini siano state fatte o si intendano fare, per individuare le cause della « malattia » dei

noci e quali provvedimenti di intervento di risanamento sono stati predisposti o si predisporranno;

se si ritenga di indennizzare in qualche modo i produttori della zona danneggiati del pagamento di imposte e contributi o di facilitazione fiscale. (4-16994)

MATULLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

in data 18 agosto 1967 con decreto ministeriale 1432 a firma del ministro dei trasporti dell'epoca onorevole Scalfaro, veniva riconosciuta l'Associazione Nazionale mutilati invalidi e famiglie caduti per servizio delle Ferrovie dello Stato;

l'associazione, che conta circa settemila iscritti in ventiquattro sezioni, sparse in tutta Italia, non ha mai avuto contributi, operando con quelli degli associati, ma ha usufruito di alcune concessioni definite dall'allora Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l'Ente ferrovie dello Stato attualmente non vuole più riconoscere le precedenti concessioni che permettevano un corretto funzionamento della stessa associazione —:

se non ritenga opportuno intervenire affinché siano ripristinate le precedenti concessioni, al fine di far proseguire all'associazione un'attività meritevole di ogni più attenta considerazione. (4-16995)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei trasporti, della difesa, delle poste e telecomunicazioni e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che:

il meteoradar installato poco prima del terremoto del 1980 nell'aeroporto di Capodichino (Napoli), il quale permette di individuare le perturbazioni atmosferiche, i corridoi tra le stesse per le rotte aeree e soprattutto il *Wind-shear*, il micidiale vento verticale causa di molti incidenti e sciagure aeree giacché schiaccia

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

gli aerei al decollo (come accaduto in diverse sciagure aeree, recenti e non), sarà trasferito da Capodichino alla base militare di Grazzanise (Ce) in seguito al passaggio di competenze tra militari e civili dell'assistenza di volo;

in conseguenza di tale fatto molte polemiche ed inquietanti interrogativi sono stati sollevati circa la difficoltà dell'apparecchio di controllare lo spazio aereo di Capodichino a distanza, circa la sua effettiva efficienza e funzionalità, circa i rischi per il traffico aereo « non assistito » dalle importanti rilevazioni meteorologiche dello strumento —:

se è vero che il meteoradar sarebbe trasportato a Grazzanise per essere disattivato, per molto tempo, affinché sia riparato e ristrutturato e quindi se è confermata la voce che afferma non aver esso mai funzionato bene, sin dal 1980, con tutti i rischi e pericoli connessi;

quali garanzie di massimo funzionamento e di risultati efficaci darebbe l'attività di controllo del meteoradar effettuata da Grazzanise, giacché, secondo gli esperti la presenza di ostacoli — piccoli rilievi, colline, edifici molto alti — ne disturba i rilievi e ne ostacola il corretto funzionamento;

quali provvedimenti saranno adottati per assicurare la sicurezza del traffico aereo di Capodichino durante la disattivazione del meteoradar se vi restasse e comunque se esso da Grazzanise non riuscisse a garantire un controllo delle perturbazioni efficace e preciso. (4-16996)

STAITI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la dottoressa Guicla Mulliri, giudice istruttore di Milano all'epoca dei fatti, ha condotto nei confronti della Chiesa di Scientology e delle sue organizzazioni sociali, denominati Centri Narconon per il recupero dei tossicodipendenti, una gigantesca inchiesta penale su scala nazionale, con massiccio impiego di uomini e messi;

i retroscena di tale inchiesta non appaiono sempre chiari e sembra possano avere punti ideologici di contatto con gli avvenimenti del processo per la strage alla stazione di Bologna, balzati recentemente alle cronache —:

se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, nelle sue attività di giudice istruttore di Milano nell'inchiesta contro Scientology, tenesse informato tale Ennio Malatesta (presidente dell'ARIS — Associazione ricerca e informazione sulle sette, con sede in Villasantona-Monza, fondata allo scopo principale e dichiarato di contrastare la Chiesa di Scientology) sugli sviluppi delle indagini, assicurandolo sul fatto che avrebbe operato al meglio per far condannare i membri della setta, come pubblicato sul Bollettino Informativo « SPEAKING OUT », vol. 1, n. 1 del gennaio 1989, edito dal CENTER FOR YOUTH AND ADULT DEVELOPEMENT, New York (Associazione che contrasta i nuovi movimenti religiosi negli USA);

se risulti rispondente al vero che il predetto giudice istruttore abbia fornito all'ARIS documenti coperti da segreto istruttorio e riguardanti l'inchiesta su Scientology, come evidenzia, tra le altre, l'intervista rilasciata ad ANTENNA TRE — rubrica notizie da Ennio Malatesta nell'estate 1988, quindi prima del rinvio a giudizio dei relativi imputati;

se risulti per quali motivi il suddetto giudice istruttore si sia avvalso, durante l'inchiesta su Scientology, come risulta ampiamente dagli atti, delle testimonianze di pregiudicati quali Cyril Vosper, John Atak, Martin Fayers, residenti in vari Paesi d'Europa, ed Ennio Malatesta;

se non possa ravvisarsi un comportamento prevenuto e tendenzioso nelle affermazioni del predetto giudice istruttore secondo cui Scientology sarebbe una pseudoreligione, in clamoroso contrasto con le affermazioni di eminenti studiosi nazionali ed internazionali, nonché con riconoscimenti ufficiali di vari Stati del

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

mondo e di autorevoli sentenze, come quella della Corte Suprema dell'Australia;

se non debba ritenersi eccessiva la chiusura ordinata dal predetto giudice istruttore di tutte le sedi italiane di Scientology, avvenuta il 4 dicembre 1986, posto che le stesse, in quanto Associazioni religiose, erano e sono costituzionalmente protette, considerato anche che le finalità di giustizia potevano essere egualmente raggiunte dato il sovrabbondante sequestro di oggetti e documenti ordinato e fatto eseguire dallo stesso giudice istruttore;

se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, durante l'inchiesta su Scientology, abbia presentato il Malatesta all'On. Luciano Violante, primo firmatario di un'interrogazione parlamentare contro Scientology, come riportato nel succitato Bollettino « SPEAKING OUT »;

se risulti rispondente al vero che la dottoressa Guicla Mulliri, con riferimento ai nuovi movimenti religiosi ed in particolare a Scientology, abbia espresso anche pubblicamente posizioni che auspicano una legislazione penale particolarmente limitativa nei confronti di tali movimenti;

se sia a conoscenza del fatto che anche l'onorevole Luciano Violante ha fatto simili e più esplicite affermazioni nel corso di una intervista-video avvenuta il 27 luglio 1989, vertente su Scientology, nel corso della quale ha tra l'altro affermato: « ...Bisogna introdurre una nuova figura di reato per punire le organizzazioni che si dedicano a questo » (con riferimento al reato di plagio), « ...Credo che a Scientology debba essere fatto divieto di continuare ad esercitare le sue attività in Italia » (questo viene auspicato anche nel caso in cui Scientology venga assolta nel processo di Milano), « ...secondo me è una setta (Scientology) che deve essere messa fuori legge », e in risposta alla domanda dell'intervistatore che gli chiedeva « In poche parole possiamo considerare

questo un atto umanitario? », affermava: « No, è un atto politico non umanitario »;

se risponde al vero che l'onorevole Luciano Violante abbia introdotto l'avvocato Nadia Alecci nel processo di Milano contro Scientology, cioè lo stesso avvocato che sarebbe stato introdotto dallo stesso parlamentare in passati processi che hanno suscitato pesanti interrogativi e clamore, come affermato nell'articolo di Repubblica dell'11 settembre 1984;

se risponde al vero che l'ARIS abbia chiesto un cospicuo finanziamento all'onorevole Violante per costituire un collegio di avvocati nel processo di Milano contro Scientology, come si desume da una lettera della stessa ARIS all'onorevole Violante stesso;

se non si ravvisino nell'ARIS gli estremi di un'associazione anticostituzionale ed insidiosa per le libertà personali, posto che il suo presidente Ennio Malatesta, risulta indiziato di sequestro di persona (rapimento Pesce, Procura della Repubblica di Brescia) e si è anche pubblicamente espresso a favore della cosiddetta « deprogrammazione », nonché del deprogrammatore Martin Fayers, ricercato da Scotland Yard e recentemente arrestato dalla polizia svizzera per sequestro di persona;

se sia a conoscenza che l'avvocato Michele Del Re, già incaricato dal CNR per una ricerca a pagamento sulle « sette », già membro della loggia massonica P2, già avvocato dell'ARIS ed attuale avvocato di parte civile contro Scientology ai processi di Milano, ha dichiarato la sua collaborazione con l'onorevole Luciano Violante in attività anti-nuovi movimenti religiosi (intervista televisiva del 28 luglio 1989), e la sua propensione a reintrodurre una norma penale simile al plagio, al pari di Ennio Malatesta che si esprime in forma ancor più esplicita sia in una lettera ai soci dell'ARIS del 21 ottobre 1988 e sia nell'intervista televisiva del 31 luglio 1989;

se non si ravvisi da quanto sopra riportato uno sconcertante collegamento

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

di fatti e persone verso un comune disegno, l'impiego di una tecnica volta a creare « incidenti » che giustifichino la richiesta di una legislazione penale speciale al fine di « proteggere l'integrità psichica »;

quali iniziative intendano adottare, nell'ambito dei loro poteri, per tutelare e garantire i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini, così come consacrati nella Carta Costituzionale e nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo. (4-16997)

* * *

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

GROSSO. — *Al Ministro per gli affari sociali.* — Per sapere — premesso che:

in Italia da tempo operano numerosi centri di ippoterapia che, come noto, utilizza la pratica equestre per la riabilitazione motoria e psichica di portatori di *handicap*;

i positivi risultati, a volte stupefacenti, che tale pratica sta dando sono documentati da varie università, prima fra tutte quella di Pavia, con la sua *équipe* di fisiatrici di valore internazionale;

la riabilitazione equestre è una pratica che richiede mezzi non onerosi e spazi esigui e si avvale assai spesso di personale volontario;

l'ippoterapia viene spesso praticata all'interno di strutture militari che ancora utilizzano cavalli o altre strutture di fortuna (centri ippici privati o simili) —:

se non intenda attivare le USL e i centri di fisioterapia onde consentire ad un più vasto numero di portatori di *handicap* sia giovani che adulti, così come a ragazzi socialmente disadattati o con difficoltà caratteriali, di avvalersi di questa terapia e dei suoi conclamati risultati;

se non ritenga opportuno avviare convenzioni con enti e centri privati ove tale pratica possa venire attuata. (3-02114)

MELLINI, VESCE, d'AMATO LUIGI e CALDERISI. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia* — Per conoscere se rispondano a verità le notizie pubblicate sul settimanale *L'Espresso* in data 8 ottobre 1989 e 12 novembre 1989 in ordine a poco chiare vicende relative al rinnovo della concessione, da parte del comune di Fiuggi, alla società per azioni Ente Fiuggi della gestione

delle fonti e dello stabilimento di acque minerali esistenti in quella città.

In particolare, intendono conoscere ragguagli circa presunti rilievi di sospetta infedeltà mossi dai difensori del comune all'arbitro nominato dal comune stesso per i suoi rapporti con l'arbitro nominato dalla società concessionaria, che sarebbe stato sostituito ad altro precedentemente nominato, dopo la nomina dell'arbitro del comune, rilievi che non sarebbero stati fatti propri dall'amministrazione comunale a seguito di deliberazione a maggioranza del consiglio.

Chiedono di conoscere se il Comitato regionale di controllo abbia approvato tale delibera e se, in base ad atti, notizie e indagini delle dipendenti amministrazioni, i Ministri interrogati abbiano da esprimere valutazioni in ordine alla nomina dei componenti del collegio arbitrale, anche in relazione alla loro estrazione ed alla loro posizione rispetto a difensori e consulenti delle varie parti.

(3-02115)

MELLINI, VESCE, CALDERISI e d'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere:

quali ragguagli siano in condizione di fornire in ordine allo stato del procedimento penale per l'uccisione del giovane Marino, mentre si trovava in stato di arresto nella Questura di Palermo;

se rispondano a verità le notizie riportate dal settimanale *L'Espresso*, secondo cui il processo, già fissato prima del periodo feriale e rinviato a nuovo ruolo per una questione formale, non sarebbe stato rifissato per l'epoca prevista nel mese di ottobre e sarebbe scontato il suo slittamento al prossimo anno.

se risponda a verità quanto pubblicato dallo stesso settimanale, e cioè che i congiunti del Marino, già costituiti parte civile, avrebbero deciso di recedere da tale costituzione dietro pagamento di un risarcimento di duecento milioni;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

ove ciò risponda a verità, se al pagamento abbiano provveduto gli imputati o l'amministrazione dell'interno, responsabile civile e, nel secondo caso, quale sia il motivo del diverso comportamento tenuto dallo Stato in casi analoghi, in cui non si è provveduto da parte del Ministero neppure a pagare la provvisoria, dichiarata provvisoriamente esecutiva.

(3-02116)

SALVOLDI, FERRANDI, GASPAROTTO e TRABACCHINI. — *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* — Per sapere — premesso che:

stanno andando avanti le indagini per accertare le cause della sciagura del DC 9 dei cieli di Ustica, e con difficoltà si riesce a raccogliere dati ed a reperire e ricostruire documenti che possano fornire prova della reale dinamica dei fatti;

al momento dei fatti era presente nel golfo di Napoli la portaerei USA « Saratoga »;

durante la recente missione della Commissione difesa negli USA, gli interroganti hanno visitato la base navale di San Diego comandata dall'ammiraglio che era stato a capo della VI Flotta;

in occasione della suddetta visita è stato chiesto al comandante della base se fosse possibile che una portaerei americana dislocata in porto straniero potesse avere i sistemi di difesa passiva, cioè di avvistamento ed identificazione, non funzionanti;

a tale domanda l'alto ufficiale ha dato risposta negativa aggiungendo, ulteriormente sollecitato, che nel caso che il comandante dell'unità navale avesse disattivato i radar di sua iniziativa la nave

avrebbe avuto per altre vie il quadro di quanto accadeva nei cieli del mondo intero;

il NORAD, North American Aerospace Defence, grande centro nella Cheyenne Mountain di Colorado Springs, definito le « orecchie e gli occhi dell'America in tutto il mondo », ha la capacità di seguire i movimenti di ogni mezzo che si muova nello spazio, nell'atmosfera, in superficie e sotto i mari;

il giorno della caduta del DC 9 pare fosse segnalato un volo speciale libico e che negli stessi giorni un jet da combattimento libico cadde sulle montagne calabresi, fatti questi militarmente rilevanti e come tali sicuramente oggetto di interesse da parte dei servizi di rilevamento anche americani;

è quindi verosimile che il NORAD, gestito insieme dagli Stati Uniti e dal Canada, abbia visto e registrato quanto avvenne nei cieli del Mediterraneo quel fatidico giorno —

se il Governo italiano abbia chiesto al governo statunitense di poter prendere visione dei documenti magnetici e cartacei relativi ai giorni dei fatti registrati dalla portaerei Saratoga;

se non si ritenga necessario chiedere al governo statunitense quanto di rilevante possa essere stato registrato dai sofisticati sistemi del NORAD;

se, in caso di rifiuto dell'amministrazione americana, non si intenda reiterare medesima richiesta al governo canadese affinché offra la massima cooperazione nel fornire ogni dato disponibile ed utile all'accertamento della verità.

(3-02117)

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per sapere — premesso che:

i rapporti tra la Jamahiria libica e la Repubblica italiana, ottimi dal punto di vista commerciale, sono invece complessi dal punto di vista politico. Dietro la crisi di questi giorni sta la questione, mai risolta, dei danni di guerra richiesti dalla Libia. Sotto il profilo giuridico, l'Italia ha pagato il suo debito con l'accordo del 2 ottobre 1956, assumendosi anche l'impegno di indennizzare, come già sta facendo all'incirca per l'80 per cento, i 20 mila italiani cacciati dalla Libia. Non bisogna tuttavia dimenticare da una parte l'eccezionalità del danno causato dalla Italia liberaldemocratica e fascista alla Libia, dall'altra il nostro debito morale nei confronti del popolo libico per tutte le sofferenze che ha patito in 30 anni di colonizzazione;

con l'autorizzazione del primo ministro Giovanni Giolitti, da Tripoli partirono i piroscafi Nilo, Serbia, Rumenia e Molfetta, tutti diretti alle Tremiti, a Favignana, a Ustica, a Ventotene dove sbarcarono migliaia di donne, vecchi e bambini deportati. Già durante il viaggio molti deportati morirono. Altri persero la vita nei lager italiani. È appunto in pellegrinaggio a quelle tombe che sostenevano di voler andare i passeggeri della Gamata, la nave libica cui il governo Andreotti ha rifiutato il permesso di sbarcare a Napoli. La tragedia dei deportati del 1911 è solo la prima di una lunga serie perché la guerra di Libia proseguì fino alla fine della 2ª guerra mondiale tra massacri e persecuzioni. Non paghi di aver eseguito il primo bombardamento aereo della storia (il 1º novembre 1911, sull'oasi di Ain Zara), in epoca fascista i generali italiani furono anche i primi ad utilizzare gas

asfissianti come rappresaglia contro le popolazioni civili. A questi tristi primati si aggiunsero le deportazioni attraverso il deserto di intere popolazioni nomadi, l'istituzione di veri e propri campi di concentramento come quello di El Aghelia all'epoca in cui in Libia « governavano » Pietro Badoglio e Rodolfo Graziani. Nel 1934 Italo Balbo promosse l'insediamento dei coloni italiani. Prima di ritirarsi sconfitto l'esercito fascista alla fine della prima guerra mondiale mina decine di chilometri quadrati di territorio libico;

la prima richiesta di risarcimenti da parte di Gheddafi risale al 30 luglio 1970, l'ultima al 5 agosto 1989. Sono quasi 20 anni che il regime di Gheddafi fa pressione sui governi italiani per ottenere il pagamento dei danni;

nel corso di un colloquio con Gheddafi il 4 febbraio 1984, l'allora ministro degli esteri Giulio Andreotti avanzava l'idea di « compiere un gesto concreto verso il popolo libico », gesto che si sarebbe poi configurato nel dono di un centro cardiologico da costruire a Tripoli. L'idea fu apprezzata dai libici ma la promessa non fu mai mantenuta, facendo cadere nel nulla un eccellente compromesso che quasi sicuramente la Libia avrebbe accettato ponendo così fine ad un contenzioso che avvelena da anni i rapporti tra la Libia e l'Italia;

la Farnesina, per la « teoria della continuità dello Stato » continua ad evitare di ammettere le colpe del colonialismo italiano, rifiutandosi per esempio di giustificare le spese sostenute in Libia come risarcimento danni e definendole bensì spese per « favorire lo sviluppo della Libia » o contributi allo sviluppo dei reciproci rapporti (vedi accordi del 1956). Il Governo fa di tutto per stendere un velo pietoso sul periodo del colonialismo italiano. Basta pensare al veto posto alla proiezione del film « Il leone del deserto », film dove gli ufficiali italiani non fanno una bella figura ma dove la verità storica è stata rispettata;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

il 27 ottobre la Libia si è chiusa in una « giornata autarchica », muti i telefoni, fermi gli aerei, a Tripoli la folla in collera se l'è presa con l'Italia;

Roberto Ceccato, 35 anni, tecnico italiano è stato assassinato a Tripoli in circostanze tuttora oscure;

altre aziende padovane che lavorano con la Libia hanno avuto, in passato, problemi anche seri, perlopiù dipendenti trattenuti a Tripoli come arma di pressione per risolvere contenziosi insorti tra le ditte e le autorità libiche;

dal 25 ottobre 846 « pellegrini libici » sono bloccati — in assenza del visto per l'Italia — a Napoli, a bordo della « Gamata » in attesa di poter recarsi in visita ai luoghi dove sono stati sepolti i loro parenti deportati;

il sindaco di Napoli, il socialista Pietro Lezzi, invia al ministro De Michelis un messaggio in cui recita: « ragioni di cooperazione, di pace mediterranea e anche di sicurezza della città di Napoli mi inducono a chiederle di risolvere positivamente, al di là delle questioni formali, il caso degli 800 libici fermi su nave Gamata nel porto di Napoli »;

il segretario nazionale di Dp invia una lettera al Ministro Andreotti in cui a sua volta sollecita una soluzione positiva per gli 800 pellegrini ed in cui chiede al governo italiano di compiere un gesto politico di conciliazione riconoscendo le colpe e gli errori commessi dal nostro colonialismo;

l'onorevole Flaminio Piccoli si rifiuta di ricevere una delegazione di 200 libici regolarmente muniti di visto, a causa « delle pesanti ingiurie contro l'Italia »;

il Presidente del Consiglio Andreotti parla di « equivoci informativi » e augura « buon viaggio » ai cittadini libici;

l'onorevole De Michelis ribadiva che « le regole vanno rispettate, chi ha il visto entra e chi non l'ha resta fuori »;

una cinquantina di missini, guidati dai parlamentari De Totto, Tatarella, Va-

lensise, Servello e Tremaglia hanno tentato l'assalto all'ambasciata libica a Roma scandendo slogan contro Gheddafi ed i cittadini libici, lanciando uova e sassi e formando poi un corteo fino a via XXI aprile costringendo le forze dell'ordine ad intervenire;

esiste una commissione paritetica italo-libica, istituita anni fa, e che da tempo non si incontra più;

l'Italia resta pur sempre il partner privilegiato della Libia, da cui per esempio acquista il 25 per cento del petrolio prodotto in quel paese —;

quali iniziative il Governo italiano intenda intraprendere per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini italiani residenti in Libia;

se il Ministro degli affari esteri non ritenga che sarebbe stato più opportuno risolvere positivamente, al di là delle questioni formali e burocratiche, il caso dei pellegrini bloccati nel porto di Napoli permettendo la visita nei luoghi di sepoltura dei deportati libici;

se il Governo italiano non ritenga opportuno — data la mole dei rapporti economici che legano l'Italia alla Libia e l'importanza del ruolo politico-economico di quest'ultima nel bacino mediterraneo — porre fine alla cieca politica della « continuità dello Stato », riconoscendo ufficialmente le colpe del colonialismo italiano e mettendo in atto una serie di interventi sostitutivi (vedi la proposta del centro cardiologico del 1984) come risarcimento dei danni di guerra, rendendo nuovamente operativa la commissione paritetica italo-libica come possibile luogo di elaborazione o discussione di progetti e proposte finalizzate a tale scopo;

quali indagini e quali iniziative si intenda intraprendere contro gli elementi missini che hanno istigato alla violenza ed all'odio con la loro manifestazione non autorizzata, di fronte alla ambasciata libica di Roma;

se e con quali mezzi il Governo italiano abbia ufficializzato la protesta per

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

le dichiarazioni irrispettose pronunciate, durante l'intervista televisiva, dal leader libico Gheddafi nei confronti del cittadino italiano assassinato;

quali iniziative il Governo italiano abbia messo in opera nei confronti delle autorità libiche per ottenere le dovute garanzie di un'inchiesta giudiziaria rapida ed imparziale volta a scoprire le reali responsabilità dell'assassinio di Roberto Ceccato.

(2-00754) « Arnaboldi, Russo Spina, Cipriani, Guidetti Serra ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri degli affari esteri, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e dell'interno, per sapere — premesso che

il Consiglio dei ministri ha approvato nella seduta del 17 novembre un progetto di legge in tema di « tutela della minoranza slovena »;

il provvedimento è stato esaminato ed approvato in tempi particolarmente ristretti, nonostante che diverse forze politiche della stessa maggioranza governativa avessero richiesto una più approfondita e meditata disamina del testo;

il provvedimento approvato contiene inaccettabili forzature non solo a danno della stragrande maggioranza dei cittadini italiani di madre lingua italiana abitanti nella provincia di Trieste, ma forzature tali da portare alla snazionalizzazione italiana di parte dello stesso comune di Trieste; il provvedimento contiene inoltre misure economiche del valore di molti miliardi a favore della minoranza slovena, suonando così beffa per gli abitanti tutti di Trieste che attraversano una congiuntura economicamente molto sfavorevole e vedono il Governo privilegiare una piccola parte della città e dimenticare invece completamente la città nel suo insieme —

a) se vi siano state pressioni politiche ed economiche che hanno costretto il

Governo ad esaminare in tutta fretta, con un vero e proprio *blitz* a sorpresa, questa proposta di legge a favore della minoranza slovena;

b) chi e come abbia determinato tali inaccettabili pressioni;

c) perché il Governo non abbia voluto approfondire elementi essenziali quali la vera consistenza numerica della minoranza slovena e la vera situazione economica della minoranza (florida) rispetto alla situazione economica della maggioranza dei triestini (grave);

d) se il Governo si sia reso conto, di fronte ad una pausa meditata, che il suo progetto se dovesse essere approvato dal Parlamento così come affrettatamente formulato, introdurrebbe il bilinguismo in larga parte dello stesso comune di Trieste.

(2-00755)

« Camber ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro della difesa per conoscere — premesso che:

ormai da mesi la Commissione difesa della Camera ha terminato l'esame in sede referente della legge di riforma sull'obiezione di coscienza;

a questo testo si è giunti con un lungo e faticoso confronto e dialogo che, pur non portando ad un'ipotesi ottimale di nuova normativa, ha raccolto un discreto apprezzamento da parte delle associazioni degli obiettori e degli enti convenzionati per l'accoglimento degli stessi;

sempre nei mesi scorsi la Corte costituzionale ha parificato la durata di servizio civile e servizio militare, ponendo fine ad una ingiusta discriminazione nei confronti degli obiettori di coscienza;

anche il mutato quadro internazionale pone con forza sul tappeto il problema di un ripensamento radicale del modello di difesa e delle modalità di attuarlo. L'esperienza degli obiettori di co-

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

scienza potrebbe essere preziosa per avviare un modello di difesa non offensivo e non violento;

a fronte di queste importanti novità si assiste ad un sostanziale immobilismo del Governo e del Ministero della difesa. A tutt'oggi infatti non è stato ancora espresso un parere in merito al passaggio del nuovo testo sull'obiezione di coscienza dalla sede referente a quella legislativa in Commissione difesa;

inoltre la gestione degli obiettori di coscienza da parte della direzione generale della leva desta notevoli preoccupazioni sia per i notevoli periodi di attesa per il distacco presso un ente sia per il non rispetto dell'area vocazionale e dell'ente indicati dagli obiettori stessi —:

quali siano le motivazioni che ritardano l'espressione del parere del Governo e del Ministro della difesa sul testo di riforma sull'obiezione di coscienza licenziato in sede referente dalla Commissione difesa della Camera e quali tempi siano previsti per la sua approvazione;

quali siano le procedure amministrative in atto presso il Ministero della difesa che portano a tanto rilevanti ritardi nel riconoscimento dei giovani obiettori e del distacco degli stessi presso gli enti convenzionati;

per quali ragioni in molti casi non vengono rispettate le aree vocazionali e l'ente indicati dagli obiettori, portando come conseguenza ad un grave decadimento nella qualità del servizio.

(2-00756) « Ronchi, Salvoldi, Tamino, Rutelli, Russo Franco, Capanna ».

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente, della sanità e dell'industria, commercio e artigianato, per sapere — premesso che:

si ha consapevolezza del fatto che ben difficilmente si sarà in grado di fornire esaurienti risposte alle precedenti

due interpellanze presentate dal sottoscritto, circa la immotivata e prematura incentivazione delle attuali benzine verdi (peraltro decisa evitando di consultare preventivamente i due rami del Parlamento);

si è convinti che il perseverare in tale proposito (nonostante l'evidenza dei fatti e le motivate argomentazioni avverse al provvedimento sollevato dalle opposizioni e financo da alcuni parlamentari di maggioranza) non potrà che risolversi in un'inutile penalizzazione sorgente per la salute pubblica e per la stessa salute economica della nostra finanza —:

se risulti noto che negli ultimi dieci anni, in modo strisciante, la quota di aromatici presenti in tutte le benzine e nei gasoli sia sostanzialmente aumentata in modo non sempre spiegabile, con motivazioni squisitamente tecniche;

se non sia il caso di prescrivere, ad esempio per le benzine etilate, un drastico limite per detti aromatici, dal momento che l'additivo in via di sostituzione a questo consente ancora quanto meno il vantaggio di compensare parzialmente il rischio intrinseco del piombo, appunto poiché permette tecnicamente di limitare aromatici e benzene in termini più specifici;

se non ritengano applicabile tale suggerimento tenendo conto che detto tipo di carburante non potrà essere mai destinato a parco catalizzabile e che, per conseguenza, le emissioni che ne deriveranno è perfettamente inutile che siano afflitte anche da eccedenze di aromatici e benzene; quindi di HC incombusti (ricchi in aromatici), di IPA e quant'altro perlomeno dannoso, oltre il piombo per la salute pubblica;

se non ritengano logico limitare le attualmente modeste produzioni di benzine senza piombo alle sole raffinerie « ecologicamente attrezzate », prescrivendo alle rimanenti di adeguarsi (anche in vista delle prossime scadenze 1993) per produrre solo benzine etilate, quantomeno

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

formulate in modo corretto così da evitare storture quali ora sono i « valori medi nazionali per composti cancerogeni » che l'interpellante continua a considerare improponibili;

se esistano stime aggiornate e qualificate che consentano di apprezzare quale possa essere a breve il miglioramento della qualità dell'aria atteso e derivante dal recente provvedimento di incentivazione adottato, specie per quanto concerne la situazione invernale dei grandi centri urbani;

se non risulti evidente che un nominale risparmio pro capite medio valutabile in 50.000 lire per anno (nell'ipotesi limite che si faccia esclusivo uso di benzina verde) non risulti largamente contro-bilanciato dal peggiore funzionamento probabile di vetture non alimentate con carburanti *ad hoc* con conseguenze ben poco favorevoli proprio in termini di entità e natura delle emissioni e di durata di ogni singolo veicolo non catalizzato e non catalizzabile;

se risulti noto che all'atto del rifornimento delle vetture (o di un qualsivoglia travaso dell'attuale benzina verde) ne derivino sfiati all'atmosfera di masse di vapori frammisti ad aria che, *rispetto ad una benzina senza piombo americana* contengano circa il 300 per cento in aromatici (e benzene) in più;

se risulti noto che, in particolare nei mesi estivi e per quelle colonnine di distribuzione altamente frequentate, si possano verificare, in una sola ora, evaporazioni di benzene in fase di riempimento anche dell'ordine di 30.000 milligrammi con intuibili livelli di inquinamento nel-

l'area circostante le vetture, ben superiore al TWA (30 mg./Nm³ pari a 10 ppm) che le norme fissano in tutte quelle operazioni in cui può essere presente tale cancerogeno negli ambienti di lavoro (vedasi rifornimento a circuito chiuso - ultime Normative EPA, settembre 1989);

se risulti noto che gli americani partendo da altra situazione intendano ridurre il rischio di neoplasie da un caso stimato ogni 10.000 esposti per ciclo vita ad un caso per milione proprio riducendo del 90 per cento, ovunque esistano, emissioni da lavorazioni con presenza di benzene (ovviamente benzine incluse);

se sia lecito, con tali premesse, attendere ancora: l'esito dello studio dell'Istituto motori CNR; che si pronuncino i tossicologi del Ministero della sanità; prima di assumere eventuali misure correttive o se non convenga invece provvedere subito con ampia riserva per miglioramenti successivi;

in virtù di quale recondito e prevalente titolo ecologico tali carburanti siano stati definiti nel decreto come « limitatamente inquinanti », nonostante esistano ancora tante incognite;

se in ogni caso, quand'anche il Governo intendesse reiterare il decreto in questione, almeno questo aspetto (che non penalizza peraltro la sostanza del decreto medesimo) non debba comunque essere oggetto di immediata e doverosa rettifica in subordine di un totale stralcio dallo stesso, così come appunto richiesto alla premessa della prima interpellanza presentata dal sottoscritto.

(2-00757)

« Martinat ».

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

MOZIONE

La Camera,

premessi quanto segue:

lo stabilimento di produzione di sali di cromo di proprietà della società « Stoppani », risalente ai primi anni del 1900, è situato sulla sponda orografica destra del torrente Lerone, in prossimità del suo sbocco al mare, ed interessa in parte anche la sponda sinistra, ricadente nel territorio comunale di Arenzano (GE);

il ciclo di lavorazione aziendale conduce alla formazione di grandi quantità (200 tonnellate-giorno) di sotto-prodotti di scarto fortemente inquinanti dalla presenza di cromo esavalente, composto altamente tossico; tali rifiuti, tossici e nocivi — secondo la classificazione adottata dal decreto del Presidente della Repubblica 915 del 1982 —, vennero smaltiti dall'inizio del secolo fino al febbraio 1982, attraverso il diretto sversamento sulla battigia antistante l'azienda e senza alcun trattamento. Dopo un intervallo di circa quattro anni — durante i quali i fanghi vennero sversati dapprima a discarica nell'area del costruendo Porto di Voltri e, successivamente direttamente in mare a mezzo barche autorizzate dal Ministero della marina mercantile — dal gennaio 1986, dopo l'intervento del Ministero dell'ambiente che vietava ogni scarico in mare, per circa tre mesi i rifiuti tossici furono stoccati in azienda, dove ancora si trovano in attesa di una definitiva sistemazione. Da quel momento l'azienda ha dovuto interrompere il ciclo completo di lavorazione, limitando la propria attività all'intervento su materiali semilavorati e ricorrendo continuamente alla cassa integrazione per una parte dei lavoratori. Esistono pertanto attualmente all'interno dello stabilimento due discariche di fanghi: la prima di rifiuti tossici e nocivi di circa 20.000 tonnellate, la se-

conda in località Pian Masino di rifiuti speciali. Tale precaria situazione non garantisce le norme elementari di sicurezza ambientale e sanitaria, come dimostrato in occasione delle forti piogge dell'agosto 1987 che hanno dilavato e trascinato in mare grandi quantità di materiale inquinato dal cromo. Del resto la stessa « commissione tecnica » nominata dalla giunta regionale con propria delibera n. 4357 del 14 ottobre 1986, per la verifica dell'attuazione del piano di risanamento della « Stoppani », aveva rilevato nella sua relazione finale del 10 marzo 1987 gravi inottemperanze dell'azienda in ordine alla gestione in sicurezza dei rifiuti accumulati nei piazzali, configurando una situazione di rischio ambientale e, da allora, nulla è cambiato nella sostanza;

i ripetuti e cospicui sversamenti dei fanghi tossici e nocivi sulla battigia, antecedenti al 1982, hanno prodotto un deterioramento sensibile dei fondali, delle acque marine e del tratto di spiaggia antistante l'azienda, ridotta ad un cumulo di materiale inquinato abbandonato dall'azienda e mai rimosso;

analisi ripetute sui contenuti di metalli pesanti e cromo, in particolare negli organismi marini, vegetali e animali delle acque prospicienti lo stabilimento, hanno rilevato presenze allarmanti di sostanze tossiche. Le stesse analisi, fatto ancora più grave, dimostrano un progressivo peggioramento dello stato complessivo dell'habitat marino con il trascorrere del tempo (dal 1982 al 1987), tale da indurre ad ipotizzare un grave fenomeno di bio-accumulo di cromo;

a seguito di tale situazione si sono susseguiti in passato periodi di divieto di raccolta mitili e pesca nel medesimo tratto di mare stante la pericolosità alimentare dei prodotti;

la balneazione del tratto di costa attiguo alla foce del torrente Lerone è stata sistematicamente vietata dai comuni e dalla regione per gravi rischi sanitari derivanti dal forte inquinamento da cromo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

il torrente Lerone, utilizzato per anni quale collettore delle acque reflue di processo e delle acque meteoriche provenienti dai piazzali dell'azienda, soffre di un grave stato di crisi ecologica. Si verifica inoltre un allarmante fenomeno di inquinamento da cromo delle acque del torrente anche in periodi di fermata della produzione nello stabilimento, tale da far presupporre un forte inquinamento della falda idrica sottostante l'insediamento;

la « Stoppani » conta circa quaranta punti di emissione in atmosfera di fumi contenenti polveri, SO₂, cromo trivalente e cromo esavalente. I fumi, più volte oggetto di protesta da parte della popolazione circostante per il forte disagio provocato, hanno pesantemente intaccato la vegetazione circostante che si presenta fortemente danneggiata e sofferente;

nei pressi dello stabilimento esistono, peraltro, insediamenti residenziali, il nuovo ospedale di Arenzano costato centinaia di miliardi — la cui apertura è condizionata da anni alla soluzione del problema Stoppani —, ed un impianto sportivo di proprietà del comune stesso. Analisi sul contenuto in cromo delle polveri raccolte sulla rete di recinzione del suddetto campo di calcio hanno fornito risultati allarmanti dal punto di vista sanitario (circa 30 per cento di cromo);

dal 1960 al 1988 sono stati accertati 22 casi di morti per cancro fra gli operai della « Stoppani » a diretto contatto con le lavorazioni del cromo. Solo per 11 di questi si terrà un regolare processo contro Plinio Stoppani e altri 10 dirigenti centrali dell'azienda, dopo una inchiesta durata 10 anni. Per gli altri, la Procura della Repubblica di Genova ha ritenuto di non procedere perché i reati sono caduti in prescrizione. Dalle perizie svolte nel corso dell'inchiesta emergono dati allarmanti: per i dipendenti della « Stoppani » il rischio di contrarre tumore polmonare è del 261 per cento superiore a quello della popolazione di Savona, del 188 per cento a quello della popolazione ligure, del 155 per cento su-

periore a quello degli abitanti di Genova, del 126 per cento superiore al rischio della popolazione italiana. Nel periodo esaminato dai periti il 12,6 per cento dei dipendenti avevano il setto nasale perforato;

tre consecutivi procedimenti giudiziari hanno riconosciuto gravi responsabilità penali della « Stoppani SpA » e la presenza di danni consistenti all'ambiente naturale circostante pesantemente compromesso dal punto di vista ambientale. In modo particolare con una sentenza del marzo 1987 — confermata in Appello nel 1988 — i Pretori di Voltri, le dottoresse Silva e Maestello, hanno condannato la « Stoppani » anche al risarcimento del danno ambientale in base all'articolo 18 della legge 349. Titolari del diritto di risarcimento sono stati riconosciuti lo Stato e gli Enti pubblici territoriali, ma né il Ministero per l'ambiente, né i comuni interessati, né la regione hanno finora provveduto ad esercitare l'azione di risarcimento nonostante gli impegni pubblicamente presi in più occasioni;

la giunta regionale, in sede di adozione del P.T.C.P. attuativo della legge 431 del 1985 (D.G.R. n. 6292 del 30 dicembre 1986), ha riconosciuto lo stato di grave compromissione paesaggistica ed ambientale (articolo 68 delle « norme di attuazione ») dell'intera zona interessata dall'insediamento produttivo sottoponendola al regime normativo di « trasformazione »;

numerosi protocolli d'intesa sottoscritti nel corso degli anni dagli Enti locali e dalle organizzazioni sindacali per il risanamento dell'ambiente circostante, sono stati sempre elusi dall'azienda, che si è limitata a presentare un progetto per la copertura in cemento del letto del torrente Lerone e del cumulo di rifiuti sulla battigia, senza mai prendere in considerazione la bonifica effettiva dei luoghi, e pretendendo comunque di rinviare ogni realizzazione al momento della concessione delle autorizzazioni necessarie alla ripresa del ciclo produttivo completo;

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1989

la regione Liguria ha individuato, nel corso del 1989, nella Valle del Rio Lööaga, il sito per la realizzazione della discarica per rifiuti speciali che dovrebbero accogliere le terre di risulta della attività della « Stoppani » al momento della ripresa del ciclo completo di lavorazioni. Tale localizzazione, in un sito sottoposto, fra l'altro, a vincolo idrogeologico, è fortemente osteggiata dai comuni di Arenzano e Cogoleto perché, con ogni evidenza, finirebbe per condannare definitivamente tutto il territorio fra i due comuni alla servitù dell'attività « Stoppani », penalizzando l'economia di Arenzano fondata sul turismo, e impedendo ogni progetto alternativo di sviluppo a Cogoleto;

considerato pertanto

che è necessario attivare tutti quegli strumenti giuridici e finanziari che consentano sia di pervenire alla ricostruzione di un accettabile livello di qualità ambientale, oggi del tutto assente, sia di provvedere al trasferimento dell'azienda — unico reale presupposto per un definitivo risanamento ambientale della vallata — senza negative ripercussioni sotto il profilo sociale;

impegna il Governo

a dichiarare area ad elevato rischio di crisi ambientale (articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305) tutta la zona interessata dall'insediamento dello stabilimento « Stoppani SpA » ricadente nei comuni di Arenzano e Cogoleto, ivi comprendendovi, oltre all'area di diretta pertinenza dello stabilimento, la foce del torrente Lerone, la spiaggia ed il tratto di mare antistante;

ad inoltrare immediatamente la richiesta di risarcimento per danno ambientale, ai sensi dell'articolo 18 della legge 349 del 1986, nei confronti della società Stoppani SpA per i danni arrecati all'ambiente nel corso del secolo.

(1-00350) « Filippini Rosa, Cima, Andreis, Bassi Montanari, Cecchetto Coco, Ceruti, Donati, Grosso, Lanzinger, Mattioli, Procacci, Salvoldi, Scalia, Rutelli, Vesce, Russo Franco, Calderisi, Mellini, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani, Guidetti Serra ».